



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 15024. Interventi puntuali di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido Pellestrina. Determina di approvazione del progetto esecutivo e della spesa di € 109.203,04, con contestuale approvazione delle modalità a contrarre ex art 192 dlgs 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs 36/23. Affidamento lavori alla ditta BERGAMO CESARE SNC DI BERGAMO SAURO & C. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1165 del 03/06/2024

Determinazione (DD) n. 1500 del 26/07/2024

Fascicolo 2021.XI/2/1.523 "C.I. 15024 - INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 22/07/2024.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 12/07/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 25/07/2024.



PDD 1165 del 03/06/2024

Fasc.: 2021/XI.2.1/523

Oggetto: CI 15024 "Interventi puntuali di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido Pellestrina". Determina di approvazione del progetto esecutivo e della spesa di € 109.203,04, con contestuale approvazione delle modalità a contrarre ex art 192 dlgs 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs 36/23. Affidamento lavori alla ditta BERGAMO CESARE SNC DI BERGAMO SAURO & C. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con d.G.C. n.18 del 29/02/2024 è stata approvata la prima variazione del Bilancio di di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;

- con disposizione del Sindaco, PG n. 611098 del 22/12/2023, è stato attribuito fino al 31/12/2026 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità acquea, Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato

VISTI:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la d.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al *"Codice di comportamento interno"*;
- il d.lgs. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- la l. 120/2020 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- il d.lgs. 50/2018 e s.m.i. e il D.P.R. 207/20210 per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato I.4 *"Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto"*, *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, l'allegato II.12 *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"*, l'allegato II.14 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"* e l'allegato I.7 *"Contenuti minimi del quadro"*

esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo” ;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'intervento avente ad oggetto il CI 15024 “ Interventi puntuali di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido Pellestrina” risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con d.C.C. n. 60 del 21/12/2021 per l'importo complessivo di € 200.000,00 (ofc);
- la spesa di € 200.000,00 (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP F77H21006940001), trova copertura nel Bilancio 2024 al cap.11522/109 “Beni immobili”, Codice gestionale 12 “Infrastrutture stradali”, spesa finanziata con contributi Legge Speciale Venezia;

CONSIDERATO CHE si rende necessario intervenire con lavori di di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido Pellestrina.

PREMESSO CHE:

- con d.G.C. n. 225 del 29/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica-economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 200.000.00 (o.f.c.)
- con determina dirigenziale (dd) 2797 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di € 200.000,00 (ofc) e le modalità a contrarre
- con dd 732 del 28/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SIRAI srl per l'importo di € 145.575,64 (ofe) al netto del ribasso d'asta dello 0,58 %, a cui vanno aggiunti € 2.438,30 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 148.013,941 (ofe), oltre a IVA con aliquota al 22%per complessivi € 180.577,00 (ofc), giusto contratto stipulato in data 27/09/2023,Rep.n.24389
- con dd n. 1863 del 21/08/2023 è stato affidato l'incarico professionale di CSE in fase di progettazione e di esecuzione all'arch.Antonio Girello per un importo di €4.123,60 (ofc)
- con dd 630 del 08/04/2024 è stato rescisso il contratto con la ditta SIRAI srl in ragione della persistente inerzia nell'avvio delle lavorazioni di cantiere e degli obblighi contrattuali

Visto che, a seguito della rescissione del contratto tramite la dd 630 del 08/04/2024, si ritiene necessario riapprovare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, relativo alle opere non eseguite predisposto ai sensi dell'art. 41, co. 8, e dell'allegato I.7, sezione III, del d.lgs. n.

36/2023 composto dei seguenti elaborati tecnico progettuali, allegati al presente provvedimento:

1. relazione generale;
2. quadro economico;
3. cronoprogramma;
4. computo metrico estimativo;
5. elenco prezzi unitari;
6. Piano di sicurezza e coordinamento;
7. elaborati grafici;
8. capitolato speciale d'appalto;
9. disciplinare descrittivo
10. schema di contratto;
11. cantierabilità;

RILEVATO CHE il costo preventivato dei lavori derivante dal quadro economico di aggiudicazione del primo affidamento del CI 15024 risulta essere così distinto:

Cod.Proc: 15024 Oggetto: INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO AREA LIDO PELLESTRINA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	145.575,64	a misura	2.438,30
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	145.575,64	totale	2.438,30

importo lavori al netto del ribasso del	0,580%	% IVA(*)	importo IVA
148.013,94		22	32.563,06

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	15.505,09			15.505,09
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.381,81			2.381,81
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	500,00			500,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	18.386,90			
12) IVA	32.563,06			
totale a disposizione	50.949,96			
totale complessivo	198.963,90			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
849,26	0,580	186,84	22	1.036,10	200.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	180.577,00
somme a disposizione (o.f.c.)	16.005,09
incentivi	2.381,81
totale complessivo	198.963,90

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di approvare la spesa complessiva di € 109.916,67 (ofc), finanziata a Bilancio 2024 con contributi Legge Speciale Venezia.

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce *"Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni"* richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre *"dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto"* e quelle *"in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti;*

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;
- del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici.

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, PG n. 190349 del 18/04/2024 redatto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), in contraddittorio con il progettista per la parte relativa alla verifica, ai sensi dell'art. 42 e della Sezione IV (Verifica della progettazione) di cui all'allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 e allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali, sulla base di quanto indicato all'allegato I.14 al d.lgs. n. 36 del 2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 317 del 29/03/2023 (pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023) avente ad oggetto *"Approvazione dell'Aggiornamento annuale del prezzo regionale delle opere pubbliche anno 2023. [...]"* e, in particolare, l'Allegato A – Nota informativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che *"data la specificità della città di Venezia, il Prezzo Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzo del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe"*;
- l'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo risulta composto da prezzi desunti dal Prezzo del Comune di Venezia 2023, approvato con d.G.C. n. 71 del 29 marzo 2023;

DATO ATTO CHE gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, co. 450, l. n. 296 del 2006 e s.m.i.);

VALUTATA quindi l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e di disporre l'avvio della procedura per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il contratto di esecuzione dei lavori, onde conseguire nei tempi gli obiettivi dell'Ente;

DATO ATTO CHE ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 4 e 108, comma 1 del d. lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di cui all'art. 50 lett. a e b valutando l'offerta economica presentata nonché l'esperienza maturata dalla Ditta nelle lavorazioni oggetto dell'affidamento, nell'ambito di una complessiva valutazione di maggior convenienza;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 119, co. 1 e 2, d.lgs. n. 36 del 2023, le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare e a motivare adeguatamente nella determinazione a contrarre le ragioni per le quali specifiche prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto debbano essere eseguite totalmente o parzialmente dall'aggiudicatario;
- l'intervento di cui all'oggetto impone di richiedere che le prestazioni e le lavorazioni indicate nei documenti di gara siano eseguite a cura dell'aggiudicatario
- in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della complessità delle lavorazioni da effettuare, sia necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, garantendo una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e cercando di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose

DATO ATTO CHE si rende necessario in relazione alla subappaltabilità delle lavorazioni oggetto dell'appalto e in conformità a quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023 definire, come esplicitato nella succitata relazione del RUP e nei documenti di gara, per le ragioni summenzionate, la categoria unica è OG3 "lavori stradali".

VISTO CHE:

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stato interpellato, con nota PG 215529 del 03/05/2024, inviata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente, la società BERGAMO CESARE SNC DI BERGAMO SAURO & C (c.f./p.i.va n. 02709870279), dotata dei necessari requisiti di qualificazione, che risulta aver ri-

sposto al succitato avviso pubblico, presentando regolare richiesta per l'inserimento al relativo elenco di professionisti, e che in detta sede ha dichiarato di possedere i necessari requisiti di qualificazione;

- alla suddetta società è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto all'importo, soggetto a ribasso, ponendo a base di offerta l'importo di € 87.304,18 (o.f.e.), al netto degli oneri della sicurezza di importo pari a € 2.443,09 (o.f.e.) non soggetti a ribasso, più € 348,36 per lavori in economia per un totale di € 90.095,63 (ofe), allegata al seguente provvedimento; all'operatore interpellato è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato;
- la succitata società BERGAMO CESARE SNC DI BERGAMO SAURO & C, in possesso dei requisiti necessari così come individuati dal RUP, si è resa disponibile all'espletamento delle lavorazioni offrendo un ribasso del 0,67%, giusta offerta, acquisita agli atti con PG 240675 del 17/05/2024 e allegata al presente provvedimento;
- la società BERGAMO CESARE SNC DI BERGAMO SAURO & C, in possesso dei requisiti necessari così come individuati dal RUP, si è resa disponibile all'espletamento delle lavorazioni per l'importo di € 87.049,25 (o.f.e.), offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 0,67%, giusta offerta, presentata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente in data 17/05/2024 e acquisita agli atti con PG 240675 del 17/05/2024, allegata al presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:

- per mero errore materiale, l'operatore economico ha indicato l'importo ribassato € 87.049,25 al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza pari a € 2.443,09 (o.f.e.), portando a un importo complessivo pari a € 89.492,34 (o.f.e.);
- l'offerta doveva calcolare il ribasso dell'0,67% sull'importo di € 87.304,18, ai quali andavano poi aggiunti gli oneri della sicurezza pari a € 2.443,09 e € 348,36 quali economie e che avrebbe quindi portato l'importo di affidamento ad € 89.510,69 (ofe) [di cui € 86.719,24 per il servizio, € 348,36 per economie e € 2.443,09 come oneri della sicurezza], ossia € 109.203,04 (ofc) [IVA 22%];
- di tale errore è stata data comunicazione all'operatore economico con nota PG n. 246290 del 21/05/2024, allegata al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, dando un termine di 3 (tre) giorni al suddetto per eventuali osservazioni, che nel caso di specie non sono pervenute;
- pertanto l'offerta corretta è da intendersi formulata come sopra esposto, ossia per un importo complessivo pari ad € 109.203,04 (ofc);

- l'offerta dell'operatore economico, così come riformulata, è stata ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento e in considerazione della sua natura globale, comprensiva sia degli aspetti qualitativi in particolare delle pregresse esperienze relative a servizi simili o analoghi, che di quelli inerenti al profilo economico, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione

DATO ATTO CHE, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell'affidamento, l'avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE la società BERGAMO CESARE SNC DI BERGAMO SAURO & C ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte dell'operatore economico individuato, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento;

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*" richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre "*dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto*" e quelle "*in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti*;

DATO ATTO del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

DATO ATTO del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 53, co. 4, d.lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante ricorre alla facoltà di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, co. 4, in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti"), che l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati (denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali).

RITENUTO PERTANTO di affidare, su proposta del RUP, alla società BERGAMO CESARE SNC DI BERGAMO SAURO & C (c.f. e p.iva n. 02709870279) i lavori in oggetto, alle condizioni

contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento,

CONSIDERATO CHE:

- l'importo complessivo per le lavorazioni succitate ammonta presuntivamente ad € 109.203,04 oneri fiscali compresi, IVA 22%;
- la succitata spesa può trovare copertura nel Bilancio 2024 cap.11522/109 "Beni immobili", Codice gestionale 12 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con contributi Legge Speciale Venezia;

DATO ATTO CHE:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. Cons Cristian Tonetto, giusto provvedimento di nomina PG n. 431647 del 23/09/2021 a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, ing. Simone Agrondi;
- la funzione di Responsabile dell'Istruttoria è assolta dalla dott.ssa Sara Puppini;

VISTA la dichiarazione del RUP, arch. Cons Cristian Tonetto, acquisita agli atti con PG 292670 del 18/06/2024, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

DATO ATTO CHE il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, al Responsabile dell'Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

RICHIAMATI

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;

- l'art. 153, comma 5, del d.lgs, n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

RITENUTO NECESSARIO provvedere all'impegno della citata spesa;

DATO ATTO CHE ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11-viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

DATO ATTO CHE il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

Cronoprogramma	Anni precedenti	2024	2025	totale QE
Stanziato	€ 2.381,81	€ 197.618,19	€ 0,00	€ 200.000,00
impegnato	€ 2.381,81	€ 87.639,02	€ 0,00	

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

DATO ATTO CHE:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. di approvare il progetto esecutivo del CI 15024 allegato alla presente e composto dai seguenti elaborati:
 - schema di contratto firmata e oscurata
 - relazione generale
 - quadro economico;
 - cronoprogramma;
 - computo metrico estimativo;

- elenco prezzi unitari;
 - Piano di sicurezza e coordinamento;
 - elaborati grafici;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - disciplinare descrittivo
 - schema di contratto;
 - cantierabilità;
3. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, che:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'individuazione di un operatore economico che esegua i lavori di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido Pellestrina;
 - b) l'oggetto del contratto sono le lavorazioni di cui sopra relative all'intervento di CI 15024 "Interventi puntuali di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido Pellestrina"
 - c) la forma del contratto è una scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, sul modello dello schema di contratto allegato;
 - d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto accettato dall'impresa in sede di offerta, allegato alla presente;
 - e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023;
4. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, alla società 'impresa BERGAMO CESARE SNC DI BERGAMO SAURO & C (c.f. e p.iva n. 02709870279) i lavori di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido Pellestrina alle condizioni previste nello schema di contratto e nell'offerta.
5. Di procedere, per effetto dell'affidamento richiamato al punto precedente, al recupero del ribasso d'asta del CI 15024 per l'importo necessario.
6. di impegnare a favore della società BERGAMO CESARE SNC DI BERGAMO SAURO & C la spesa complessiva presunta di € 109.203,04 (ofc)- CIG B1F851EA41/ CUP F77H21006940001;
7. di dare atto che la succitata spesa sarà a carico del Bilancio 2024 al cap. 11522/109 "Beni immobili", Codice gestionale 12 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con contributi Legge Speciale Venezia;
8. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 -viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

9. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;
10. di approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento in oggetto:

Quadro Economico Aggiudicazione

03/07/2024

Cod.Proc: 15024 Oggetto: INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO AREA LIDO PELLESTRINA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	149.530,19	a misura	8.087,40
		a corpo	
in economia	348,36	in economia	
totale	157.965,95	totale	8.087,40

importo lavori al netto del ribasso del	% IVA(*)	importo IVA
157.965,95	22	34.752,51

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	776,13			776,13
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	4.123,60			4.123,60
7b) spese tecniche (incentivi)	2.381,81			2.381,81
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	7.281,54			
12) IVA	34.752,51			
totale a disposizione	42.034,05			
totale complessivo	200.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	192.718,46
somme a disposizione (o.f.c.)	39.652,24
incentivi	2.381,81
totale complessivo	200.000,00

11. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 15024 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 2.381,81	€ 196.482,06	€ 776,13	€ 200.000,00
Impegnato	€ 2.381,81	196.842,06	€ 0,00	

12. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
13. qualora, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti di ordine generale o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 52, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
14. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente ()*

Allegati:

- offerta scurata;
- schema di contratto firmata e oscurata
- relazione generale
- quadro economico;
- cronoprogramma;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- elaborati grafici;
- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare descrittivo
- schema di contratto;
- cantierabilità;



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 1165

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13892/2024 del 23/07/2024 - NON ESECUTIVO
"CI 15024. Interventi puntuali di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido Pellestrina.
Determina"

"CI 15024. Interventi puntuali di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido Pellestrina.
Determina di approvazione del progetto esecutivo e della spesa di € 109.203,04, con
contestuale approvazione delle modalità a contrarre ex art 192 dlgs 267/00 smi e art 17 c 1
e 2 dlgs 36/23. Affidamento lavori alla ditta BERGAMO CESARE SNC DI BERGAMO
SAURO & C. Atto da pubblicare. "

autorizzazione Proposta di determina 1165/2024 del 03/06/2024

rif. prenotazione n. 17317/2022 - autorizzazione Determine 2797/2022

L'impegno di spesa numero 13892/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
Capitolo	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	109.203,04
Resp. servizio	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
Siopo/P.Fin.	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
Fornitore	BERGAMO CESARE DI BERGAMO SAURO & C. S.N.C. * Cod.Fisc.	
CIG	02709870279 P.Iva 02709870279	
	B1F851EA41 CUP F77H21006940001	
Opera	9862 - 15024/000 - INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA	
Tipo Spesa	E DECORO URBANO AREA LIDO PELLESTRINA	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
Tipo Finanz.	1327 - 022.001.845.999 - LEGGE 205/2017 ANNUALITA' 2022 - PARTE	
	A	
Cassa	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
Totale:		109.203,04

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2024 al 23/07/2024

Stanziamiento di bilancio	39.868.296,03 +
Impegni precedenti	26.976.739,37 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	12.891.556,66 =
Ammontare del presente impegno	109.203,04 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	12.782.353,62 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 luglio 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 23/07/2024 n. 334
Rif. Proposta di determina 1165/2024
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 333 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	6.557.764,47			6.557.764,47
		previsioni di competenza	39.868.296,03		-776,13	39.867.519,90
		previsioni di cassa	21.829.541,18			21.829.541,18
09012.05.011525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.610.381,22	776,13		5.611.157,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.634.192,53			6.634.192,53
		previsioni di competenza	45.964.430,53	776,13	-776,13	45.964.430,53
		previsioni di cassa	22.175.157,11			22.175.157,11
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	8.743.283,27			8.743.283,27
		previsioni di competenza	77.468.155,91	776,13	-776,13	77.468.155,91
		previsioni di cassa	49.449.562,03			49.449.562,03
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	30.133.276,44			30.133.276,44
		previsioni di competenza	281.644.560,15	776,13	-776,13	281.644.560,15
		previsioni di cassa	246.576.091,43			246.576.091,43
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.557.764,47			6.557.764,47
		previsioni di competenza	45.478.677,25	776,13	-776,13	45.478.677,25
		previsioni di cassa	21.829.541,18			21.829.541,18
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	3.047.409.203,11	776,13	-776,13	3.047.409.203,11
		previsioni di cassa	2.714.389.476,08			2.714.389.476,08

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 333 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			51.760.105,68			51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			169.051.008,38	776,13	-776,13	169.051.008,38
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo oneri e rischi		1.100.000,00			1.100.000,00
	Fondo contenzioso		13.340.960,65			13.340.960,65
	Vincoli derivanti da leggi		18.755.731,65			18.755.731,65
	Vincoli derivanti da trasferimenti		19.797.429,73			19.797.429,73
	Vincoli attribuiti dall'ente		2.500.000,00			2.500.000,00
	Parte destinata agli investimenti		2.880.000,00			2.880.000,00
	Avanzo non vincolato		52.969.066,32			52.969.066,32
Totale Generale delle entrate			residui presunti	570.559.768,71		570.559.768,71
			previsioni di competenza	3.047.409.203,11	776,13	3.047.409.203,11
			previsioni di cassa	2.560.090.697,29		2.560.090.697,29

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 333 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	29.439.838,07			29.439.838,07
		previsioni di competenza	9.570.381,22	776,13		9.571.157,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.842.019,41			29.842.019,41
		previsioni di competenza	15.430.381,22	776,13		15.431.157,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	43.061.499,61			43.061.499,61
		previsioni di competenza	33.037.361,13	776,13		33.038.137,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	119.287.517,42			119.287.517,42
		previsioni di competenza	182.693.139,22	776,13		182.693.915,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	29.439.838,07			29.439.838,07
		previsioni di competenza	9.570.381,22	776,13		9.571.157,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.053.668.315,22	776,13		2.053.669.091,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 333 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			4.632.028,08			4.632.028,08
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			38.390.507,99	776,13		38.391.284,12
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.072.629.085,76			1.072.629.085,76
		previsioni di competenza	2.053.668.315,22	776,13		2.053.669.091,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5 **AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. - -

CUP:/CIG:

TRA:

10 a) **sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa**, nat.... a

(.....) il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di e Legale Rappresentante dell'impresa, C.F. e P.IVA n. come risulta dal certificato n. dell'Ufficio Registro

15 delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in data, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa - Via - (....).

Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

20 b) **arch./ing./Dott.** _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore _____ dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di
25 Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

30 - che con deliberazione della Giunta comunale n. in data,

[eventuale] divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134

del d.lgs. n. 267/2020, depositata agli atti del Comune di Venezia, è

stato approvato il progetto **scegliere l'opzione di interesse[nel caso**

di progettazione con D.Lgs.50/2016 in cui non c'è più il PD]

35 **definitivo dei lavori di, [eventuale]**

comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica / [nel caso

di progettazione con d.lgs. n. 36/2023] di fattibilità tecnico

economica, e con Determinazione Dirigenziale n. ____ del __/__/____ è

stato approvato il progetto esecutivo, **per un importo dei lavori da**

40 **appaltare di €= di cui €= per opere a**

misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione

del prezzo più basso (determinato mediante: ribasso percentuale

sull'elenco prezzi posti a base di gara), €= quali oneri per

la sicurezza, €= quali costi per la manodopera, questi

45 **ultimi già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto**

dell'offerta;

- **[se affidamento diretto]** che, in seguito a richiesta di offerta, con

Determinazione dirigenziale n. in data del Dirigente del

Settore _____, i lavori sono

50 stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50

comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di €= (o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di offerta;

- 55 -**[oppure, se procedura negoziata]** che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n. **[fino a € 999.999,99 di importo lavori]** cinque operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. **[oppure, da € 1.000.000,00 di importo lavori fino a soglia UE]** dieci operatori economici ai sensi
- 60 dell'art. 50, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. del i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori, €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) non soggette a ribasso, a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul
- 70 prezzo a base di negoziazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

- 75 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto (EVENTUALE) e Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,

costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

OPPURE

4. Per quanto non previsto direttamente dal contratto o nei documenti della procedura d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi Euro/.....) di cui:

a) €= (diconsi Euro/.....) per lavori veri e propri a misura;

b) €= (diconsi Euro/.....) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

130 c) €= (diconsi Euro/.....) quali costi della manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato **scegliere l'opzione di interesse "a misura"/**

135 **"a corpo"/"a corpo e a misura"** ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.

36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti dal

- **(per Venezia centro storico)** Prezzario del Comune di Venezia anno

2023 per lavori in Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna,

140 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 71 del 29 marzo

2023;

OPPURE

- **(per la terraferma)** il prezzario della Regione del Veneto approvato

con delibera di giunta regionale n. 317 del 29 marzo 2023 o dall'elenco

145 dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari

contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,

desunto dal computo metrico estimativo (**SE PRESENTE CSA**) di cui al

150 **Capitolato Speciale d'Appalto (OPPURE, SE MANCA IL CSA)**, ammonta

ad €(diconsi euro.....) per la categoria, ad €(diconsi euro.....) per la categoria e ad €(diconsi euro.....) per la categoria

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore_____

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, **come risulta dalla documentazione agli atti**, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori, come meglio identificati nella documentazione agli atti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo

rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

180 5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

185 **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

190 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 **[oppure]** comma 9 **[nel caso di "eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,**
195 **animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti**
200 **dell'Unione europea"]** del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia
205 natura parziale.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
210 viene applicata una penale pari a _____ (**importo tra 0,3 e 1 per mille dell'importo contrattuale**) dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in
215 ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti **[eventuale, se vi è il CSA]**, e con le modalità previste dal capitolato **speciale d'appalto**, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio
220 dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il
225 contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
230 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

235 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
240 disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
245 complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
250 caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori **previste dal capitolato speciale d'appalto**

come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al

255 presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri **[eventuale, se vi è il**

CSA] già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato

260 con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

265 c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

270 e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

275 h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del

certificato di regolare esecuzione;

i) ulteriori eventuali elementi un rilievo strumentale definito di tutta l'area interessata dall'intervento;

l) la redazione del progetto costruttivo che dovrà tener conto del rilievo

280 precedentemente effettuato e che sarà sottoposto alla direzione lavori

per la necessaria approvazione ed autorizzazione alla produzione dei

manufatti, senza tale approvazione l'appaltatore non potrà dar corso alla

messa in produzione dei manufatti.

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine

285 del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale

d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o

da altro tecnico, abilitato **[eventuale, se vi è il CSA]** secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

290 opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti

operanti nel cantiere.

295 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha

il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia

300 o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
305 prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente **[eventuale, se vi è il CSA]** nel capitolato speciale di
310 **appalto**, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

315 **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti **(eventuale, ove presente)** nelle modalità e nei
termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni
320 categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

325 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui

all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 5 e art. 60 del Codice dei contratti del Codice dei contratti le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) dell'anzidetta eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo totale dei lavori;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere

assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri
per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento)
della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai

355 singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e
accertate dalla DL nell'anno precedente;

d) Le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione
da parte dell'appaltatore. Il direttore dei lavori della stazione appaltante
verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e

360 da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova
relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo
elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a
quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

365 Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia
avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove
la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una
variazione percentuale inferiore a quella riportata nel comma 2, la
compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore

370 variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura
pari all'80 per cento di detta eccedenza

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno
solare di presentazione dell'offerta.

4. La sola compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto

375 delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) (**eventuale fino al 30% se previsto dal CSA**) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti **[eventuale, se vi è il CSA]** e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle

rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
405 le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale
410 recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
415 medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
420 pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni **(OPPURE, ECCEZIONALMENTE, MASSIMO 60**
425 **GIORNI SE PREVISTO ESPRESSAMENTE QUI E NEL CAPITOLATO)**

dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,

salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
455 subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a
460 dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
465 equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
470 dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l.
475 66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione

Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

480 1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini **stabiliti [OPPURE, se vi è il CSA]** previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli articoli 5 e 6 del decreto
485 legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
490 certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
495 cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
500 data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,

505 purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di

510 regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante mediante pec

515 ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

520 c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

525 e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato

motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
530 parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
535 legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,
540 comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura
545 prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

550 3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del

comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

555 **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
560 lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
565 assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,
570 in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
575 aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i

lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
580 importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

585 **Articolo 17 bis. Clausole sociali.**

(il RUP può decidere di applicare solo alcune delle condizioni della lista ma almeno una va inserita, eliminare ciò che non interessa)

1. Ai sensi dell'art. 57 e 102 del Codice dei contratti, in sede di offerta
590 l'appaltatore è tenuto:

- ad impegnarsi in forma scritta a destinare almeno il 30% delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione giovanile e femminile;

- a presentare una relazione di genere sulla situazione del personale
595 maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

600 corrisposta;

- a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 605 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
- a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi
- 610 del d.lgs. n. 81 del 2008;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del
- 615 2008.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n.
- 620 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
- 625 mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate
630 ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore
635 complessivo non è superiore a € 150.000,00.

OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white list:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
640 contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____].

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
645 codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo
650 del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei

mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto **OPPURE** dalle norme di legge in vigore.

2 bis. nel caso in cui la stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata per tutte le lavorazioni subappaltabile Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.

subappalto a cascata). **OPPURE, nel caso in cui si intenda vietare il**

710 **subappalto a cascata in determinate prestazioni (obbligatorio per**
le attività a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1.co53 L.
190/2012 cfr. white list)

2 bis Le seguenti prestazioni _____ possono

essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di

715 ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di garantire_____

(motivare in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto,

dell'esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una

più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul

lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)

720 3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti, **[eventuale, se vi è il CSA]**

nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

725 5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2003 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro

730 dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le
modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.

223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

735 7. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla
stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -, l'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di
subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di
740 cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" (come da elenco
aggiornato e attualmente vigente di cui all'art. 1, co. 53 della l.
190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, come da ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione
745 Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti
di gara.

8. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione
al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

750 1. **A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,**
l'appaltatore è esentato dal presentare apposita garanzia
definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, in
considerazione della circostanza che [indicare qui di seguito le
motivazioni che inducono a non richiedere la garanzia definitiva,
755 **coerentemente a quanto indicato nella RDO; si riportano di**
seguito alcune possibili motivazioni da impiegare che vanno
adattate al caso concreto: l'importo contrattuale è contenuto
(inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti"),

l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto

760 *in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi*
professionali regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza
ad onorare le obbligazioni contrattuali].

oppure

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
765 negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita
garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data
..... rilasciata dalla società, agenzia/filiale di
....., per l'importo di €= (diconsi Euro/....), pari
al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

770 2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
.....
presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma
8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
775 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
780 l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilità al riguardo.

785 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società.....
790 agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data e avente
795 decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
800 efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
805 l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di

Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

810 2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del
codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
815 dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire
causa di risoluzione del contratto.

820 4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per
iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

825 **Articolo 24. Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati
personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
830 conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati
835 personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati
dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato
disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione
di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o
perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o
840 dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura
delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
845 obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
850 ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d'appalto;

855 - la determinazione dirigenziale n. del con allegati i verbali di
gara;

- le relazioni tecnica, generale, paesaggistica e di calcolo strutturale, ove
presenti;

- il computo metrico estimativo;

860 - tutti gli elaborati progettuali;

- l'offerta tecnica ed economica;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente contratto;

- il prezzo del Comune di Venezia 2023 e della Regione Veneto 2023;

865 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il piano di manutenzione dell'opera;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

870 **fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
875 occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione
del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.

880 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa,
viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

885 Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

890 Il Dirigente

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

....., quale legale rappresentante della società, dichiara di

895 approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15,
16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

900 *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.*

*lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del
D.lgs n. 82/2005.*



Spett.le Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole
Alla c.a. R.U.P. Arch. Cons. Cristian Tonetto
pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Oggetto: (C.I. 15024) Lavori di “ Interventi puntuali di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido Pellestrina” CIG..... - CUP : F77H2100694001-

[REDACTED] (VE)

dell'impresa BERGAMO CESARE di Bergamo Sauro & C. snc
con sede in LIDO DI VENEZIA Via Malamocco, 94
domicilio fiscale LIDO DI VENEZIA Via Malamocco, 94
domicilio digitale (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005) PEC: bergamocesaresnc@legalmail.it
codice fiscale n. 02709870279
partita IVA n. 02709870279
n. di telefono 041 770787 n. di fax(eventuale) _____

relativamente ai lavori in oggetto

OFFRE

il ribasso dello 0,67 % (zerovirgolasessantasette%) sull'importo dei lavori a base di offerta, per un importo lavori pari a € 87.049,25= (ottantasettemilaquarantanove,venticinque), a cui vanno aggiunti € 2.443,09.= (deumilaquattrocentoquarantatre,09) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre attenersi per la composizione dell'importo su cui formulare l'offerta, prevede che il ribasso offerto debba riferirsi all'importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono compresi i costi della manodopera che la Stazione Appaltante deve obbligatoriamente evidenziare come scorporati nella formulazione dell'importo posto a base di gara. L'indicazione dell'entità di tali costi è utile all'operatore economico per ponderare con attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a corpo/misura, ricade invece sostanzialmente sulla quota di lavori al netto dei costi della manodopera.

Indica

il costo previsto per la sicurezza interna aziendale di € 2.443,09 e per costo della manodopera propria di € 27.324,05 (ventisettemilatrecentoventiquattro,05)

1 Di titolare, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di rappresentante munito di poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell'impresa partecipante ovvero di libero professionista in caso di professionista;

(eventuale, se diverso dal CCNL indicato nella Richiesta di Offerta) - il CCNL applicato ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto è _____

DATA 15/05/2024

FIRMA

AL COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
SETTORE Viabilità Venezia Centro Storico e Isole
SERVIZIO Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole

In merito all'affidamento dei lavori di " **Interventi puntuali di messa in sicurezza e decoro urbano area Lido e Pellestrina** "
relativi all'intervento "C.I. 15024 "

si rilasciano le sottostanti dichiarazioni:

**OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE E DI OGNI ALTRO REQUISITO DI PARTECIPAZIONE NECESSARIO -
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445**

Il sottoscritto _____
nato _____
codice _____
in qualità di _____ SOCIO _____
dell'impresa (barrare in caso di professionista) BERGAMO CESARE di Bergamo Sauro & C. snc
con sede in LIDO DI VENEZIA
domicilio fiscale VIA MALAMOCCO 94
domicilio digitale (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005) PEC: bergamocesaresnc@legalmail.it
codice fiscale n. 02709870279
partita IVA n. 02709870279
n. di telefono 041 770787 n. di fax(eventuale) _____
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) 43.12

in relazione all'affidamento diretto dell'incarico succitato

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:

1. (depennare la voce che non interessa tra a, b e c)

a) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, d.lgs. n. 36/2023, le cui generalità complete sono riportate nel prospetto in calce al presente modulo (cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la dichiarazione anche per i soggetti di cui all'art. 94, comma 3), non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 94 d.lgs. n. 36/2023;

oppure

~~**b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, d.lgs. n. 36/2023, le cui generalità complete sono riportate nel prospetto in calce al presente modulo** (cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la dichiarazione anche per i soggetti di cui all'art. 94, comma 3), sono state pronunciate le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 94 d.lgs. n. 36/2023, le cui generalità complete sono riportate nel prospetto in calce al presente modulo~~

2 Di titolare, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di rappresentante munito di poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell'impresa

partecipante ovvero di libero professionista in caso di professionista;

~~(cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la dichiarazione anche per i soggetti di cui all'art. 94, comma 3), sono state pronunciate le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 94 d.lgs. n. 36/2023 di seguito indicate~~

~~e che in relazione ad esse sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~che verranno tempestivamente adottate e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

oppure

~~c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, d.lgs. n. 36/2023, le cui generalità complete sono riportate nel prospetto in calce al~~

~~presente modulo (cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere~~

~~la dichiarazione anche per i soggetti di cui all'art. 94, comma 3), sono state pronunciate le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 94 d.lgs. n. 36/2023 di seguito indicate~~

~~A tal fine, dichiara, ai sensi dell'art. 94, co. 7, d.lgs. n. 36/2023, che in relazione a tali fatti, si è verificata la seguente ipotesi (indicare almeno una delle seguenti opzioni):~~

- ~~1. intervenuta depenalizzazione del reato;~~
- ~~2. intervenuta riabilitazione;~~
- ~~3. estinzione della pena accessoria perpetua ai sensi dell'art. 179, settimo comma, c.p.;~~
- ~~4. dichiarazione di estinzione del reato successivamente alla condanna;~~
- 5. revoca della condanna;**

2. (depennare la voce che non interessa tra a e b)

a) che il sottoscritto e i soggetti di cui all'art. 94, co. 3, d.lgs. n. 36/2023, le cui generalità complete sono riportate nel prospetto in calce al presente modulo

~~(cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la dichiarazione anche per i soggetti di cui all'art. 94, comma 3), non si trovano in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto oppure che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 in quanto l'impresa è stata ammessa al controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis del medesimo decreto (art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;~~

oppure

b) che il sottoscritto e i soggetti di cui all'art. 94, co. 3, d.lgs. n. 36/2023, le cui generalità complete sono riportate nel prospetto in calce al presente modulo

~~(cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la dichiarazione anche per i soggetti di cui all'art. 94, comma 3), si trovano in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto (art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023), come di seguito indicato~~

~~e che in relazione ad esse sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 comma 6 d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~che verranno tempestivamente adottate e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

3. (depenare la voce che non interessa tra a.1 e a.2)

a.1) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il dichiarante è stabilito (art. 94, co. 6 e Allegato II.10 d.lgs. n. 36/2023);

oppure

~~**a.2) di aver commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate**, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il dichiarante è stabilito (art. 94, comma 6 e Allegato II.10 d.lgs. n. 36/2023):~~

~~A tal fine, tuttavia, dichiara di aver ottemperato ai propri obblighi relativamente alle gravi violazioni, definitivamente accertate, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure che il debito tributario o previdenziale è comunque integralmente estinto e che l'estinzione, il pagamento o l'impegno si sono perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso si specifica che il pagamento o l'impegno a pagare si sono perfezionati in data~~

e (depenare la voce che non interessa tra b.1 e b.2)

b.1) di non aver commesso violazioni, NON definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 95, co. 2 e Allegato II.10 d.lgs. n. 36/2023);

oppure

~~**b.2) di aver commesso le seguenti gravi violazioni NON definitivamente accertate** rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 95, comma 2 e Allegato II.10 d.lgs. n. 36/2023):~~

3 Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

4. (depenare la voce che non interessa tra a e b)

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (convenzioni in materia sociale e ambientale) (art. 95, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 36/2023)

oppure

~~**b) di avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate** alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (convenzioni in materia sociale e ambientale) art. 95, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 36/2023), come di seguito indicato~~

~~e che in relazione ad esse sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~....., che verranno tempestivamente adottate e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

5. (depennare la voce che non interessa tra a e b)

a) di non trovarsi in stato di fallimento/liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, di concordato preventivo con i creditori, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure⁴ **(art. 94, comma 5, lettera d), del Codice)**

oppure

~~**b)** di trovarsi in stato di fallimento/liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo con i creditori, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure⁵ come da provvedimento (sentenza dichiarativa di fallimento/decreto di omologazione del concordato preventivo) di seguito indicato~~

~~e che in relazione a tali circostanze sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 d.l.gs. n. 36/2023~~

⁴ in caso di esercizio provvisorio del liquidatore giudiziale ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 124, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

⁵ in caso di esercizio provvisorio del liquidatore giudiziale ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 124, comma 4, d.lgs. n. 36/2023;

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~....., che verranno tempestivamente adottate e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

6. (depennare la voce che non interessa tra a e b)

a) di non essersi reso colpevole di illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di non avere riportato sanzioni esecutive da parte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio; di non avere fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione di un affidatario in un appalto pubblico; di non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che abbiano causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; di non avere omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel caso in cui tale circostanza sia emersa dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata



nei confronti dell'imputato per tali reati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando o avviso relativo al procedimento in oggetto (artt. 95 co. 1 let. e) e 98 co. 3 d.lgs. n. 36/2023);

oppure

~~b) essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali (artt. 95 co. 1 let. e) e 98 co. 3 d.lgs. n. 36/2023) di seguito indicati~~

~~e che in relazione a tali circostanze sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~che verranno tempestivamente adottate e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

7. (depennare la voce che non interessa tra a.1. e a.2)

a.1) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, d.lgs. n. 36/2023, le cui generalità complete sono riportate nel prospetto in calce al presente modulo (cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la dichiarazione anche per i soggetti di cui all'art. 94, comma 3) non è stata contestata la commissione di alcuno dei seguenti reati consumati o tentati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 95 co. 1 let. e) e 98 co. 3 let. h) d.lgs. n. 36/2023);

oppure

~~a.2) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, d.lgs. n. 36/2023, le cui generalità complete sono riportate nel prospetto in calce al presente modulo~~ (cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la dichiarazione anche per i soggetti di cui all'art. 94, comma 3) è stata contestata la commissione di alcuno dei seguenti reati consumati o tentati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 95 co. 1 let. e) e 98 co. 3 let. h) d.lgs. n. 36/2023), e precisamente

e (depennare la voce che non interessa tra b.1 e b.2)

b.1) A tal fine, dichiara che in relazione a tali fatti, si è verificata la seguente ipotesi (indicare almeno una delle seguenti opzioni):

- ~~1. intervenuta depenalizzazione del reato;~~
- ~~2. intervenuta riabilitazione;~~
- ~~3. estinzione della pena accessoria perpetua ai sensi dell'art. 179, settimo comma, c.p.;~~
- ~~4. dichiarazione di estinzione del reato successivamente alla condanna;~~
- ~~5. revoca della condanna;~~



~~oppure~~

~~b.2) che in relazione a a tali circostanze sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~che verranno tempestivamente adottate e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

8. (depennare la voce che non interessa tra a e b)

a) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023)

~~oppure~~

~~b) di trovarsi nella seguente situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice (art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023)~~

~~e che in relazione a tali circostanze sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~che verranno tempestivamente adottate e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

9. (depennare la voce che non interessa tra a e b)

a) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto in modo tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 78 del Codice (art. 95 comma 1, let. c) del d.lgs. n. 36/2023)

~~oppure~~

~~b) di avere preso parte alla preparazione della procedura d'appalto in modo tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 78 del Codice (art. 95 comma 1, let. c) del d.lgs. n. 36/2023) e che in relazione a a tali circostanze sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~....., che verranno adottate tempestivamente e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 94, comma 5, let. a) del d.lgs. n. 36/2023);

11. (depennare la voce che non interessa tra a e b)

a) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti e che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non sono presentate documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 94 comma 5 let. e) del d.lgs. n. 36/2023);

~~oppure~~

~~b) che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non sono presentate documentazione o dichiarazioni non veritiere, e che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC risultano le seguenti iscrizioni per aver presentato false~~

~~dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5 let. e) del d.lgs. n. 36/2023)~~

~~e che in relazione a tali circostanze sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~....., che verranno tempestivamente adottate e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

12. (depennare la voce che non interessa tra a e b)

a) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5 let. f) del d.lgs. n. 36/2023);

oppure

b) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC risultano le seguenti iscrizioni per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5 let. f) del d.lgs. n. 36/2023)

~~e che in relazione a tali circostanze sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~....., che verranno tempestivamente adottate e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

13. (depennare la voce che non interessa tra a, b e c)

a) per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 (art. 94 comma 5 let. b), del d.lgs. n. 36/2023);

oppure

b) per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 94 comma 5 let. b), del d.lgs. n. 36/2023);

oppure

b) per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: attesta di non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 94 comma 5 let. b), del d.lgs. n. 36/2023) per i seguenti motivi

~~e che in relazione a a tali circostanze sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni~~

~~....., che verranno tempestivamente adottate e comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~



14. (depennare la voce che non interessa tra a e b)

a) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 95, co. 1, let. d), del d.lgs. n. 36/2023);

oppure

~~b) di trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 95, co. 1, let. d), del d.lgs. n. 36/2023) come di seguito indicato~~

~~e che in relazione a tali circostanze sono state adottate le seguenti misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 96 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023~~

~~ovvero, a causa dell'impossibilità di adottare misure prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni , che verranno adottate e tempestivamente comunicate misure idonee a dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;~~

15. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri di autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

16. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;

17. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art.. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353-bis c.p.;

18. (depennare la voce che non interessa tra a e b)

~~a) di essere un libero professionista abilitato alla professione iscritto all'albo degli della provincia di con il numero~~

oppure

b) che l'impresa è iscritta nel registro CCIAA di VENEZIA..... o analogo Registro di Stato aderente alla U.E. per la seguente attività.....SCAVI DEMOLIZIONI MOVIMENTO TERRA IMPIANTO DI RECUPERO MATERIALI INERTI NON PERICOLOSI POSA DI CONDOTTE..... ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione.....02709870279.....
data di iscrizione.....24/11/1993.....
durata della ditta/data termine.....CON PROROGA TACITA DI ANNO IN ANNO.....
forma giuridica.....SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO.....

19. (depennare la voce che non interessa tra a e b)

a) di essere in possesso di attestazione di qualificazione in originale (o copia autentica o dichiarata autentica con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o copie autentiche o dichiarate autentiche con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti d'identità degli stessi), rilasciata/e ai sensi dell'art. 100 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 da società di attestazione (SOA) di cui all'allegato II.12 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'articolo 100 comma

oppure

~~b) In caso di mancato possesso della certificazione SOA nella categoria di lavori per lavori di importo < € 150.000,00 ai sensi dell'art. 28 di cui all'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023~~

~~- di avere eseguito i seguenti lavori nella categoria relativa all'appalto:~~

~~Oggetto dei lavori CIG Importo Categoria Estremi del c.e.l.~~

~~(per i lavori~~

~~pubblici)~~

~~- di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta;~~

~~- di essere in possesso dell'attrezzatura tecnica;~~

~~20. (nel caso di lavorazioni subappaltabili) le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023, intende eventualmente subappaltare, sono le seguenti (indicare apponendo una crocetta sul SI o sul NO nella sottoelencata tabella ovvero depennare se non di interesse):~~

~~Descrizione lavori Categoria SUBAPPALTO~~

~~SI NO~~

~~altre prestazioni.....~~

6 Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle prestazioni non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

~~21. (nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, co. 1, lett. b), c), d) e f) del d.lgs. n. 36/2023 - depennare se non di interesse):~~

~~di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)~~

~~A.....~~

~~B.....~~

~~C.....~~

~~22. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti - depennare se non di interesse):~~

~~che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. La quota di partecipazione al Raggruppamento, corrispondente alla percentuale lavori che verranno eseguiti, è del %;~~

~~23. (depennare la voce che non interessa tra a, b e c oppure depennare totalmente se non di interesse)~~

~~a) che l'impresa è una microimpresa, oppure altro soggetto assimilabile ai sensi della definizione di microimpresa di cui all'art. 2 co. 3 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE;~~

oppure

~~b) che l'impresa è una piccola impresa;~~

oppure

~~c) che l'impresa è una media impresa;~~

~~24. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'invito e nello schema di contratto allegato all'invito;~~

~~25. (depennare la voce che non interessa tra a e b)~~

~~a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'invito, nel foglio condizioni e/o nello schema di contratto (ove presente) allegati~~



all'invito;

oppure

~~b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel verbale di somma urgenza e nella perizia giustificativa predisposta dal RUP e nel foglio condizioni esecutive;~~

26. di impegnarsi, ex art. 102 del d.lgs. n. 36/2023, al rispetto delle clausole sociali di cui all'art. 17 *bis* dello schema di contratto;

~~27. (depennare se non è richiesta) si impegna a presentare la cauzione/garanzia definitiva, ove richiesta, di cui all'art. 53, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023;~~

28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, come da informativa allegata all'invito di cui si dichiara di aver preso visione;

29. di accettare il "Protocollo di legalità", da ultimo aggiornato in data 17/09/2019, tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, accettando le clausole ivi contenute, comprese quelle aventi effetti risolutivi espressi;

30. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dagli artt. 54-55 ss. d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. e dal codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno; dichiara, a tal fine, di aver preso visione dei documenti relativi e di accettare le clausole risolutive espresse previste nei documenti succitati e applicabili al presente rapporto negoziale, ivi comprese quelle aventi effetti risolutivi espressi;

31. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, ove previsti, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezzuata;

32. che i soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del d.lgs. n. 36 del 2023⁷ per i quali viene resa la dichiarazione relativa ai punti 1, 2 e 14 summenzionati sono (compilare la tabella in calce verificando la completezza, come da nota a piè di pagina):

7 Titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio amministratore o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e i procuratori generali; componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti uniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio unico; amministratore di fatto nelle ipotesi fin qui esposte;



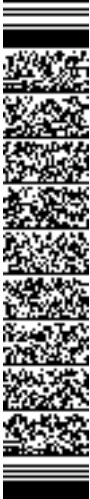


RTI

DATA 15/05/2024

FIRMA

N.B. La dichiarazione, qualora non sia sottoscritta digitalmente, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



**OGGETTO: ART.3 LEGGE 136/2010 S.M.I. - COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI CONTI CORRENTI DEDICATI AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI.**

DICHIARA

che per tutti i rapporti giuridici instaurati con il predetto Ente (presenti e futuri), si avvarrà,
fatte salve le eventuali modifiche successive, del seguente/i conto/i dedicato/i ai sensi dell'art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. i cui estremi sono i sono i seguenti:

CONTO CORRENTE

n. 053770 intestato a BERGAMO CESARE di Bergamo Sauro & C. snc
(ABI 03069 - CAB 83210);

IBAN IT 49A 03069 83210 074000 053770

BIC BCITITMM

- che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:



nome cognome, codice fiscale,
....., luogo e data di nascita
.....;

Il sottoscritto si impegna, a comunicare a Codesta Amministrazione ogni modifica relativa ai
dati trasmessi.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA 15/05/2024

FIRMA,



OGGETTO: CLAUSOLA PANTOUFLAGE

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del citato decreto:

al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i., introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ***pantouflage***):

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, co. 16-*ter*, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

DATA 15/05/2024

FIRMA





CITTA' DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ISOLE, MOBILITA' ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO OPERE STRATEGICHE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

TAVOLA

15024.PE.QE

C.I. 15024
INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO
AREA LIDO PELLESTRINA

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA	SCALA	DATA	FILE
ARCHITETTONICO		04/2024	

DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO



CITTA' DI
VENEZIA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. cons. Cristian Tonetto

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Shana Catanzaro
Arch. Federico Checchin

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

Cod.Proc: 15024/1 Oggetto: INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO AREA LIDO PELLESTRINA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	87.304,18	a misura	2.443,09	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	348,36	in economia		
totale	87.652,54	totale	2.443,09	
importo a base di gara		% IVA(*)	importo IVA	
90.095,63		22	19.821,04	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	62,50			62,50
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	4.123,60			4.123,60
7b) spese tecniche (incentivi)	2.381,81			2.381,81
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	6.567,91			
12) IVA	19.821,04			
totale a disposizione	26.388,95			
totale complessivo	116.484,58			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	109.916,67
somme a disposizione (o.f.c.)	4.186,10
incentivi	2.381,81
totale complessivo	116.484,58



CITTA' DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ISOLE, MOBILITA' ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO OPERE STRATEGICHE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

TAVOLA

15024.PE.CRON

C.I. 15024
INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO
AREA LIDO PELLESTRINA

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA	SCALA	DATA	FILE
ARCHITETTONICO		04/2024	

DESCRIZIONE

CRONOPROGRAMMA



CITTA' DI
VENEZIA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. cons. Cristian Tonetto

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Shana Catanzaro
Arch. Federico Checchin

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

Cod.Proc: 15024/1 Oggetto: INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO AREA LIDO PELLESTRINA

Attività**Data inizio****Data fine****Durata**

1) Avvio Intervento/Progetto FTE

2) Incarichi progettaz. definitiva esterna

3) Progetto Definitivo

4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre

15/04/2024

15/05/2024

31

6) Aggiudicazione

16/05/2024

22/07/2024

68

7) Esecuzione lavori

23/07/2024

20/10/2024

90

8) Collaudo e chiusura dell'opera

21/10/2024

19/01/2025

91



CITTA' DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ISOLE, MOBILITA' ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO OPERE STRATEGICHE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

TAVOLA

15024.PE.CME

C.I. 15024
INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO
AREA LIDO PELLESTRINA

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA	SCALA	DATA	FILE
ARCHITETTONICO		04/2024	

DESCRIZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



CITTA' DI
VENEZIA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. cons. Cristian Tonetto

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Shana Catanzaro
Arch. Federico Checchin

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

RADICI AFFIORANTI

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
		RADICI AFFIORANTI						
		DEMOLIZIONI						
1	VE23_04CS.PR .Q03.A01.018.0 3	Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso lo sgombero e il trasporto del materiale a discarica di risulta, in conformità alla normativa vigente: Pavimentazioni stradali fuori centro storico superficie superiore a 50 mq. Euro 9,21		7,00	5,50	m²	38,50 38,50	354,59
2	VE23_01CS.AT .P01.008.004.0 2	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante ecc. con natante per il trasporto oltre i 5 mc. Euro 35,00	2,00	7,00	5,50	0,10 m³	7,70 7,70	269,50
3	VE23_01CS.S M.S01.001.001	Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 Euro 45,00	2,00	7,00	5,50	0,10 m³	7,70 7,70	346,50
4	VE23_01CS.S M.S01.002.002	Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, demolizione di strutture o parti di strutture ecc. da demolizione di strutture in laterizio pietrame marmo ceramica cemento o composti Euro 2,00				coeff.		
5	VE23_05CS.PR .Q03.020.001	Livellamento e spianamento del terreno con asporto totale dei materiali di risulta Euro 0,44		7,00	5,50	m²	38,50 38,50	16,94
		TOTALE DEMOLIZIONI						987,53
		LAVORI						
6	F.13.06.c	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute						
							a riportare	987,53

RADICI AFFIORANTI - LAVORI

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
7	H.04.08.00	nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm					riporto	987,53
				7,00	5,50		38,50	
		Euro 13,86				al mq.	38,50	533,61
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0/12-14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con eventuale esclusione della spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM						
8	F.16.01.a			7,00	5,50		38,50	
		Euro 7,22				m²	38,50	277,97
		Fornitura e posa in opera di vernice di					a riportare	1.799,11

RADICI AFFIORANTI - LAVORI

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
9	VE23_01CS.PR .Q01.001.005	qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO					riporto	1.799,11
				50,00			50,00	
		Euro 0,65				m	50,00	32,50
		Ghiaia delle pezzature da 3÷5 cm o ciottoli per sottofondi, vespai, ecc.		7,00	5,50	0,10	3,85	
		Euro 34,56				m³	3,85	133,06
		TOTALE LAVORI						977,14
10	VE23_04CS.PR .Q03.A01.017.01	TOTALE RADICI AFFIORANTI						1.964,67
		DEFLUSSO METEORICHE-GALOPPATOIO						
		demolizioni						
		Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre di porfido o quarzite, ecc. pavimento in piano. <i>posa da rifare</i>		6,00	3,00		18,00	
		<i>area nord 1 ampliamento</i>		5,00	3,50		17,50	
		<i>area nord 2 ampliamento</i>		7,50	3,70		27,75	
		Euro 25,20				m²	63,25	1.593,90
							a riportare	3.558,57

DEFLUSSO METEORICHE-GALOPPATOIO - demolizioni

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	3.558,57
11	E.05.22.a	Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 80 mm <i>area nord 1 ampliamento</i> <i>area nord 2 ampliamento</i>						
				5,00	3,50		17,50	
				7,50	3,70		27,75	
		Euro 26,96				m²	45,25	1.219,94
12	VE23_01CS.AT .P01.008.004.0 2	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante ecc. con natante per il trasporto oltre i 5 mc. <i>posa da rifare</i>						
			2,00	6,00	3,00		36,00	
		<i>area nord 1 ampliamento</i>						
			2,00	5,00	3,50		35,00	
		<i>area nord 2 ampliamento</i>						
			2,00	7,50	3,70		55,50	
		Euro 35,00				m³	126,50	4.427,50
13	VE23_01CS.S M.S01.001.001	Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 <i>posa da rifare</i>						
			2,00	6,00	3,00		36,00	
		<i>area nord 1 ampliamento</i>						
			2,00	5,00	3,50		35,00	
		<i>area nord 2 ampliamento</i>						
			2,00	7,50	3,70		55,50	
		Euro 45,00				m³	126,50	5.692,50
14	VE23_01CS.S M.S01.002.002	Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, demolizione di strutture o parti di strutture ecc. da demolizione di strutture in laterizio pietrame marmo ceramica cemento o composti						
		Euro 2,00				coeff.		
15	VE23_04CS.PR .Q03.A01.016	Rimozione di cordonate in trachite, pietra d'Istria, porfido o calcestruzzo di						
							a riportare	14.898,51

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO		
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso				
16	VE23_04CS.PR .Q03.A01.019.0 1	cemento, ecc. <i>area nord (ampliamento)</i>	4,00	20,00	1,00	ml.	riporto	14.898,51		
		Euro 23,30					20,00	466,00		
							20,00			
		Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento e relativo sottofondo, per uno spessore medio di 10÷12 cm, ecc. Pavimentazioni stradali in centro storico superficie inferiore a 50 mq. <i>tazze arbusti</i>								
17	E.02.05.a	<i>rampa attraversam ped</i>	4,00	3,00	1,00	m²	12,00	539,22		
		Euro 37,84					2,25			
							14,25			
		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE								
18	VE23_04CS.PR .Q03.E08.014.0 1	<i>tazze arbusti</i>	4,00	3,00	1,00	0,10 m³	1,20	102,34		
		Euro 85,28					1,20			
		TOTALE demolizioni					14.041,40			
		lavorazioni pavimentazione								
18	VE23_04CS.PR .Q03.E08.014.0 1	Posa in opera di lastre di porfido irregolari per pavimentazioni ad opera incerta. ecc. di pezzatura normale, dato sfuso o su bancale, dello spessore di 2÷5 cm. <i>area sud</i>		62,80	3,05	m²	191,54	11.052,76		
		<i>area nord</i>					84,05			
		<i>area nord 1 ampliamento</i>					15,00			
		<i>area nord 2 ampliamento</i>					27,75			
19	VE23_01CS.PR .Q01.011.019.0 1	Euro 34,72					318,34	27.058,83		
		Porfido: Lastre "opera incerta" spessore 2/5 cm. <i>area nord 1 ampliamento</i>								
							a riportare			

DEFLUSSO METEORICHE-GALOPPATOIO - lavorazioni pavimentazione

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	27.058,83
		<i>area nord 2 ampliamento</i>		5,00	3,00		15,00	
				7,50	3,70		27,75	
		Euro 12,23				m²	42,75	522,83
20	VE23_04CS.PR .Q01.011.020.0 2	Fornitura di cordonate di porfido a spigolo regolare, rette o curve, di colore omogeneo, di materiale compatto ecc. 12x20÷30 cm finitura testa segata e fianco piano cava <i>area nord (ampliamento)</i>		20,00		ml.	20,00	
		Euro 43,05				ml.	20,00	861,00
21	VE23_04CS.PR .Q03.E10.001.0 2	Posa in opera di cordonate in porfido rette, con qualsiasi lavorazione. per cordonate delle sezioni di 12x23÷30 cm.		20,00			20,00	
		Euro 28,34				ml.	20,00	566,80
22	VE23_04CS.PR .Q01.011.020.1 2	Fornitura di cordonate di porfido a spigolo regolare, rette o curve, di colore omogeneo, di materiale compatto ecc. bocche da lupo per caditoie oltre il costo rispettiva cordonata	2,00			cad.	2,00	
		Euro 47,25				cad.	2,00	94,50
23	VE23_04CS.PR .Q01.011.020.1 0	10x10÷15 cm finitura piano cava lati segati <i>tazze arbusti</i>	4,00	3,00	1,00		12,00	
		Euro 21,75				ml.	12,00	261,00
24	VE23_04CS.PR .Q03.E10.001.0 1	Posa in opera di cordonate in porfido rette, con qualsiasi lavorazione. per cordonate delle sezioni di 10x23÷30 cm. <i>tazze arbusti</i>	4,00	3,00	1,00		12,00	
		Euro 27,38				ml.	12,00	328,56
25	VE23_04CS.PR .Q03.E08.032.0 1	Fornitura e posa di pavimentazione podotattile in masselli di cls, spessore mm 60 circa (adatta al passaggio di autveicoli), ecc. Pavimentazione a codici <i>fermata colombo</i> <i>detratte la fornitura</i>	4,46	8,00		0,60	4,80	
							4,46	
		Euro 83,66				m²	9,26	774,69
26	E.08.06.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi						
							a riportare	30.468,21

DEFLUSSO METEORICHE-GALOPPATOIO - lavorazioni pavimentazione

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	30.468,21
		semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane <i>area nord (ampliamento)</i>		44,00		0,60	26,40	
		Euro 26,76				m²	26,40	706,46
27	VE23_01CS.PR .Q02.002.002.0 1	Calcestruzzo in classe di esposizione (UNI 11104) XS2 Calcestruzzo durevole preconfezionato XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45, rapporto max e/c=0,45 <i>area nord 1 ampliamento</i>						
		<i>area nord 2 ampliamento</i>		5,00	3,00	0,10	1,50	
		<i>rampa attraversamento</i>		7,50	3,70	0,10	2,78	
				3,25	2,10	0,10	0,68	
		Euro 109,59				m³	4,96	543,57
28	VE23_01CS.PR .Q01.005.001.0 1	Fornitura a piè d'opera di ferro tondo di qualsiasi diametro in conformità al D.M. 14/09/2005, per opere in cemento armato, sagomato e posto in opera ecc. B450A (diametro da 5 a 12 mm)				500,00	500,00	
		Euro 1,25				kg.	500,00	625,00
29	VE23_05CS.PR .Q01.020.001	Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da scheletro e da qualsiasi altro materiale inadatto alle colture, ecc. <i>tazze arbusti</i>	4,00	3,00	1,00		12,00	
		Euro 33,00				m³	12,00	396,00
30	VE23_05CS.PR .Q03.020.002	Solo stendimento di terreno di medio impasto, steso alle quote indicate dalla D.L. <i>tazze arbusti</i>	4,00	3,00	1,00		12,00	
		Euro 4,55				m³	12,00	54,60
31	VE23_01CS.PR .Q01.017.001.0 1	Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costituito da fibre di polipropilene da utilizzare come armante su sottofondi stradali o come filtrante per difese spondali: con ordito di resistenza a trazione di almeno 100 kN/m <i>area nord 1 ampliamento</i>		5,00	3,00		15,00	
		<i>area nord 2 ampliamento</i>		7,50	3,70		27,75	
		Euro 2,56				m²	42,75	109,44
							a riportare	32.903,28

DEFLUSSO METEORICHE-GALOPPATOIO - lavorazioni pavimentazione

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	32.903,28
		TOTALE lavorazioni pavimentazione						16.897,21
		TOTALE DEFLUSSO METEORICHE-GALOPPATOIO						30.938,61
		DEFLUSSO CALLE TRE FORNI						
		Demolizioni						
32	VE23_04CS.PR .Q03.A01.017.0 1	Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre di porfido o quarzite, ecc. pavimento in piano. <i>area nord (ampliamento)</i>		80,00	2,50		200,00	
		Euro 25,20				m²	200,00	5.040,00
33	E.05.22.a	Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 80 mm <i>area nord (ampliamento)</i>		80,00	2,50		200,00	
		Euro 26,96				m²	200,00	5.392,00
34	VE23_01CS.AT .P01.008.004.0 2	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante ecc. con natante per il trasporto oltre i 5 mc. <i>area nord (ampliamento)</i>	2,00	80,00	2,50	0,15	60,00	
		Euro 35,00				m³	60,00	2.100,00
35	VE23_01CS.S M.S01.001.001	Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 <i>area nord (ampliamento)</i>	2,00	80,00	2,50	0,15	60,00	
		Euro 45,00				m³	60,00	2.700,00
36	VE23_01CS.S M.S01.002.002	Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, demolizione di strutture o parti di strutture ecc. da demolizione di strutture in laterizio						
							a riportare	48.135,28

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
37	VE23_04CS.PR .Q03.A01.022.0 1	pietrame marmo ceramica cemento o composti					riporto	48.135,28
		Euro 2,00				coeff.		
		Lievo e demolizione di tubazione in calcestruzzo (anche in presenza di sottoservizi) con o senza rinfianchi/platea in calcestruzzo, escluso lo scavo. ecc.						
		condotte con platea e rinfianchi in cls, fino ad un diametro interno di 50 cm. <i>condotta principale</i>		80,00			80,00	
		<i>allacciamenti abitazioni</i>	12,00	1,50			18,00	
		Euro 44,59				ml.	98,00	4.369,82
38	E.02.07.00	TOTALE Demolizioni						19.601,82
		scarichi						
		Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compresa la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi. Compresi inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarbate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza.						
		SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITE A MANO <i>condotta principale</i>						
		<i>allacciamenti</i>		80,00	0,60	0,70	33,60	
			12,00	1,50	0,40	0,50	3,60	
39	B.12.01.f	Euro 152,05				m³	37,20	5.656,26
		Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 4 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno						
		a riportare						58.161,36

DEFLUSSO CALLE TRE FORNI - scarichi

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
40	E.03.05.a	inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 315 mm		80,00			riporto	58.161,36
		Euro 55,79				m	80,00	4.463,20
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DI RINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo					80,00	
		<i>condotta principale</i>						
		<i>allacciamenti</i>						
41	VE23_04CS.PR.Q03.M02.018.08	Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati e delle acque bianche, nere o miste nel tratto ricadente in proprietà pubblica ecc. con tubi di PE (PN4) per condotte interrate del phi est. di 125 mm		80,00	0,60	0,70	33,60	181,16
		Euro 4,87	12,00	1,50	0,40	0,50	3,60	
						m³	37,20	
42	VE23_04CS.PR.Q03.M02.012.02	Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano						3.503,98
		Euro 208,57	12,00	1,40		ml.	16,80	
							16,80	
43	VE23_04CS.PR.Q03.I01.001	Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano						623,28
		Euro 51,94	12,00			cad.	12,00	
							12,00	
44	VE23_04CS.PR.Q03.M02.010	Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del piano stradale finito di chiusini dei servizi esistenti in sede stradale ecc.						1.115,40
		Euro 92,95	12,00			cad.	12,00	
							12,00	
45	VE23_04CS.PR.Q03.M02.010	Fornitura e posa di pozzetto di ispezione su tubazione del tipo per fognatura interrata a gravità, ecc.						5.052,00
		Euro 421,00	12,00			cad.	12,00	
							12,00	
45	VE23_04CS.PR	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo					a riportare	73.100,38

DEFLUSSO CALLE TRE FORNI - scarichi

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	73.100,38
	.Q01.006.004.0 1	vibrato ed armato, del tipo rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di: 40x40x40 cm spess. 6÷8 cm	8,00				8,00	
		Euro 27,60				cad.	8,00	220,80
46	VE23_04CS.PR .Q01.006.008	Coperchio in c.a. prefabbricato costituito da telaio e sigillo chiuso o a caditoia, per pozzetti del tipo rinforzato, dello spessore di 15÷20 cm	8,00				8,00	
		Euro 126,00				m²	8,00	1.008,00
		TOTALE scarichi						21.824,08
		lavoraz pavimentazione						
47	E.08.06.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane		25,00		0,50	12,50	
		Euro 26,76				m²	12,50	334,50
48	VE23_01CS.PR .Q02.002.002.0 1	Calcestruzzo in classe di esposizione (UNI 11104) XS2 Calcestruzzo durevole preconfezionato XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45, rapporto max e/c=0,45		80,50	2,50	0,10	20,13	
		Euro 109,59				m³	20,13	2.206,05
49	VE23_01CS.PR .Q01.005.001.0 1	Fornitura a piè d'opera di ferro tondo di qualsiasi diametro in conformità al D.M. 14/09/2005, per opere in cemento armato, sagomato e posto in opera ecc. B450A (diametro da 5 a 12 mm)				550,00	550,00	
		Euro 1,25				kg.	550,00	687,50
50	VE23_04CS.PR .Q01.011.020.0 2	Fornitura di cordonate di porfido a spigolo regolare, rette o curve, di colore omogeneo, di materiale compatto ecc. 12x20÷30 cm finitura testa segata e fianco piano cava	2,00	2,50			5,00	
		Euro 43,05				ml.	5,00	215,25
51	VE23_04CS.PR .Q03.E10.001.0 2	Posa in opera di cordonate in porfido rette, con qualsiasi lavorazione. per cordonate delle sezioni di 12x23÷30 cm.	2,00	2,50			5,00	
		Euro 28,34				ml.	5,00	141,70
							a riportare	77.914,18

DEFLUSSO CALLE TRE FORNI - lavoraz pavimentazione

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	77.914,18
52	VE23_04CS.PR .Q03.E08.014.0 1	Posa in opera di lastre di porfido irregolari per pavimentazioni ad opera incerta. ecc. di pezzatura normale, dato sfuso o su bancale, dello spessore di 2÷5 cm. Euro 34,72		80,00	2,50	m²	200,00 200,00	6.944,00
53	VE23_01CS.PR .Q01.011.019.0 1	Porfido: Lastre "opera incerta" spessore 2/5 cm. Euro 12,23		80,00	2,50	m²	200,00 200,00	2.446,00
		TOTALE lavoraz pavimentazione						12.975,00
		TOTALE DEFLUSSO CALLE TRE FORNI						54.400,90
		LAVORI IN ECONOMIA						
54	VE23_01CS.RU .R01.001.04	MANODOPERA EDILE Operaio Comune Euro 26,39	6,00			ora	6,00 6,00	158,34
55	VE23_01CS.RU .R01.001.02	Operaio Specializzato Euro 31,67	6,00			ora	6,00 6,00	190,02
		TOTALE LAVORI IN ECONOMIA						348,36
		ONERI SICUREZZA						
56	Z.01.33.a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm Euro 41,92	2,00			cad/me	2,00 2,00	83,84
57	P.02.03.00	Perimetrazione delle aree di intervento, con il montaggio di recinzione costituita da rete elettrosaldata, avente altezza complessiva di ml 2,10, su montanti tubolari in acciaio zincato, supportata da basamenti in calcestruzzo precompresso. I pannelli della recinzione, dovranno essere connessi fra loro oltre che dalle staffe autoportanti montate di serie su ciascun pannello, da staffe a ganascia, posizionate al centro della coppia di pannelli. La perimetrazione sarà completata dal						
							a riportare	87.736,38

ONERI SICUREZZA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	87.736,38
		montaggio di rete rossa sul perimetro interno della recinzione e dai segnali di pericolo derivante dalla tipologia del rifiuto da mettere in sicurezza. Sistemi alternativi a quello indicato potranno essere impiegati a condizione che garantiscano un livello di sicurezza almeno equivalente, previo assenso D.LL. PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO <i>CALLE TRE FORNI</i>						
		Euro 26,29		25,00		m	25,00	
							25,00	657,25
58	Z.01.64.00	Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile LAMPEGGIATORE						
		Euro 1,16	2,00			cad/me	2,00	
							2,00	2,32
59	Z.01.26.g	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m						
		Euro 4,40	1,00			N.	1,00	
							1,00	4,40
60	Z.01.27.a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m						
		Euro 3,82	1,00			N.	1,00	
							1,00	3,82
61	Z.01.25.a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m						
		Euro 3,94	1,00			N.	1,00	
							1,00	3,94
62	Z.01.07.b	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno						
							a riportare	88.408,11

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	88.408,11
		idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIAIOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)						
		Euro 151,05	1,00				cad/me 1,00	
								151,05
63	Z.01.07.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIAIOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese						
		Euro 665,76	1,00				N. 1,00	
								665,76
64	Z.01.09.a	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese						
		Euro 478,70	1,00				N. 1,00	
								478,70
65	Z.01.08.b	Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.					a riportare	89.703,62

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
66	B.67.12.01	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	1,00				riporto	89.703,62
							Euro 268,89	1,00
			2,00				1,00	268,89
		ESTINTORE PORTATILE A POLVERE						
		ESTINTORE PORTATILE A POLVERE						
		kg=6 classe 34A-233BC						
		Euro 61,56						cad
TOTALE ONERI SICUREZZA							2.443,09	
TOTALE LAVORI							90.095,63	

Riepilogo Computo Metrico

CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO
1	RADICI AFFIORANTI	
1.1	DEMOLIZIONI	987,53
1.2	LAVORI	977,14
	TOTALE RADICI AFFIORANTI	1.964,67
2	DEFLUSSO METEORICHE-GALOPPATOIO	
1.1	demolizioni	14.041,40
1.2	lavorazioni pavimentazione	16.897,21
	TOTALE DEFLUSSO METEORICHE-GALOPPATOIO	30.938,61
3	DEFLUSSO CALLE TRE FORNI	
2.1	Demolizioni	19.601,82
2.2	scarichi	21.824,08
3	lavoraz pavimentazione	12.975,00
	TOTALE DEFLUSSO CALLE TRE FORNI	54.400,90
4	LAVORI IN ECONOMIA	348,36
5	ONERI SICUREZZA	2.443,09
	TOTALE LAVORI	90.095,63



CITTA' DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ISOLE, MOBILITA' ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO OPERE STRATEGICHE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

TAVOLA

15024.PE.PSC

C.I. 15024
INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO
AREA LIDO PELLESTRINA

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA

SICUREZZA

SCALA

DATA

04/2024

FILE

DESCRIZIONE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO



CITTA' DI
VENEZIA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. cons. Cristian Tonetto

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Shana Catanzaro

Arch. Federico Checchin

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Arch. Antonio Girello

COLLABORATORI

Arch. Tommaso Alzeni

Arch. Francesco Donaggio

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

SOMMARIO:

INTRODUZIONE:	5
GERARCHIA DELLE MISURE DI CONTROLLO	5
CONTENUTI DEL P.S.C.	5
DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI	6
A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA:	8
INDIRIZZO DEL CANTIERE	8
DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE	8
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA	9
PROCEDIMENTO COSTRUTTIVO.....	10
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA	10
ALTRI SOGGETTI	14
B. ANALISI DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO:	15
ILLUSTRAZIONE DEL METODO.....	15
ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO.....	15
WORK BREAKDOWN STRUCTURE	16
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI	18
LISTA SINTETICA DEI PERICOLI	18
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	19
VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'	20
VALUTAZIONE DELLA MAGNITUDO	21
VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI RISCHIO	22
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO	24
CONSIDERAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL RISCHIO	26
C. PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA:	27
AREA DI CANTIERE	27
CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	28
CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO	34
METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE	34
PRESENZA DI LINEE AEREE E/O CONDUTTURE SOTTERRANEE.....	34
RISCHI DA RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI	34
PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTINO RISCHI PER IL CANTIERE	34
LAVORI IN SEDE STRADALE	34

RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE.....	35
PRESENZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI/FERROVIARIE/AEROPORTUALI.....	35
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI CORSI E SPECCHI D'ACQUA, RISCHIO D'ANNEGAMENTO	35
INTERFERENZE CON AREE ED ATTIVITÀ CIRCOSTANTI E/O PRESENZA DI CANTIERI LIMITROFI	35
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L'AREA	
CIRCOSTANTE.....	35
EDIFICI CIRCOSTANTI CON PARTICOLARI ESIGENZE DI TUTELA.....	36
CADUTA/PROIEZIONE DI OGGETTI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE.....	36
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L'ESTERNO.....	36
EMISSIONE DI POLVERI E/O AGENTI INQUINANTI.....	36
AREA DI CANTIERE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO	37
AREA DI CANTIERE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA.....	38
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	39
LAYOUT DI CANTIERE.....	39
LAYOUT DI CANTIERE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO	39
LAYOUT DI CANTIERE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	40
IMPIANTI DI CANTIERE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO.....	41
IMPIANTI DI CANTIERE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	41
FORNITURE, CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO	42
FORNITURE, CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	42
EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICI: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA.....	43
OPERE PROVVISORIALI	43
OPERE PROVVISORIALI: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	43
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.....	44
LAVORAZIONI E SPECIFICHE MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO	47
FATTORI DI RISCHIO.....	47
FASI DI LAVORO	51
ATTIVITÀ PRELIMINARI: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO	51
DEMOLIZIONI E SCAVI: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO	52
TAGLIO DELLA VEGETAZIONE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO.....	54
RIFACIMENTO DI PARAPETTO: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO	55
POSA DI TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO	56
PAVIMENTAZIONE ED ASFALTO: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO	57

ARREDO URBANO: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO	58
ATTIVITÀ FINALI: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO.....	59
D. INTERFERENZE:	60
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELLE LAVORAZIONI.....	60
ORGANIZZAZIONE DELLE FASI DI LAVORO	60
INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE.....	61
PRESCRIZIONI OPERATIVE.....	61
PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE	62
PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE	63
PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI	63
VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE	64
GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE COMUNI	65
VARIE.....	66
GESTIONE DELLE EMERGENZE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	67
E. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA:	68
CONSIDERAZIONI	68
ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	69
F. DISPOSIZIONI FINALI:.....	70
CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.):	70
DOCUMENTAZIONE	71
D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA.....	72
G. ALLEGATI:	73
H. FIRME DI ACCETTAZIONE:	74

INTRODUZIONE:

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri coinvolge in primis la figura del Committente e lo obbliga ad agire in modo che, nell'ambito della progettazione e della successiva esecuzione delle opere, vengano garantite le prescritte condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, dovendo anche effettuare una valutazione preventiva del rischio e vigilando sulla successiva fase di realizzazione; a questo scopo il Committente viene assistito dai Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione delle opere (CSE), da lui stessi incaricati.

I datori di lavoro, i direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono altresì chiamati a loro volta, ciascuno per le proprie competenze, a vigilare affinché siano rispettate da tutti i lavoratori e dalle imprese le norme di Legge in materia di sicurezza ed i contenuti e le prescrizioni contenute nel presente Piano di Sicurezza ed indicate dal Coordinatore in fase di esecuzione.

GERARCHIA DELLE MISURE DI CONTROLLO

Il presente piano di sicurezza ha lo scopo di individuare nell'opera e nel cantiere in corso di progettazione gli elementi di criticità per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei diversi manufatti. L'obiettivo è quello di eliminare e/o ridurre, per quanto possibile, i rischi derivanti dalle lavorazioni attraverso le seguenti misure di controllo:

- scelte progettuali;
- scelte organizzative;
- procedure;
- prescrizioni operative;
- misure preventive e protettive.

L'individuazione delle misure di controllo è attuata in riferimento alla loro "gerarchia" in termini di efficacia secondo la "*Hierarchy of hazard controls*" di cui agli Occupational Health and Safety Acts (OSHA).

CONTENUTI DEL P.S.C.

Il presente documento, composto da relazione tecnica ed allegati, contiene pertanto l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione individuate per la loro eliminazione o riduzione durante la fase di esecuzione dei lavori, ed è redatto inoltre in conformità a quanto previsto dal Titolo IV e Allegato XV del D.Lgs 81/2008 – *Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro* – e con riferimento alla norma UNI 10942:2001.

Le indicazioni riportate nel presente documento non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti per legge in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori e controllori, rimane infatti piena responsabilità delle imprese e/o lavoratori autonomi il

rispetto, oltre che delle prescrizioni contenute nel presente piano, anche di tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo le imprese integreranno il presente PSC, come previsto dalle norme, con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) i cui contenuti minimi sono individuati al punto 3.2 dell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e richiamati dal presente piano.

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

Decreto 81: si intende il D.Lgs 81/2008 – Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - e successivi aggiornamenti;

Decreto 106: si intende il D.Lgs. 106/2009 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Responsabile dei lavori (RDL): soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera. Verifica le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D.Lgs 81/08. Prende visione del PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice: ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione. Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, sub-affidatari e non, che a qualsiasi titolo intervengono in cantiere per effettuare una lavorazione o parte di essa, ad esempio: fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono operazioni di carico/scarico materiale o che effettuano le operazioni di getto; fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in quota con mezzi propri (ad es. autogrù); noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore; montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere.

Subappaltatore: impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo che interviene in cantiere per l'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria. Si intende per subappaltatore anche l'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Fornitore: qualsiasi soggetto che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o parte di lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di seguito definito.

Personale preposto alla vigilanza: il CSE ed i suoi eventuali assistenti, il Direttore dei Lavori e i suoi assistenti, il Responsabile del Procedimento (se presente), i funzionari degli organi di vigilanza.

Referente: la persona fisica che rappresenta l'impresa affidataria e i suoi subappaltatori/sub affidatari nei rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. L'impresa provvede alla sua nomina mediante il modulo IMP-2. Egli è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa affidataria e dei suoi subappaltatori/sub affidatari e tra l'altro agisce in nome e per conto dell'Impresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all'Impresa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all'art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC): il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall'art. 100 del Decreto. I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall'allegato XV dello stesso decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS): documento, redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC. La redazione del POS è obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di questo documento sono al punto 3.2 dall'allegato XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA:



INDIRIZZO DEL CANTIERE

Cantieri di viabilità pubblica e decoro urbano siti in Lido di Venezia (VE) e Pellestrina (VE).

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È **COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE**

I lavori di cui al presente PSC sono suddivisi in sei lotti operativi di cui quattro ubicati al Lido di Venezia e due a Pellestrina: le aree interessate sono di tipo centrale (lotti 1, 2, 5, 6) o semiperiferico (lotti 3, 4), caratterizzate principalmente dalla presenza di edifici di tipo residenziale.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Le opere sono suddivise in sei lotti operativi secondo quanto di seguito riportato:

LOTTO 1: Opere di ripristino del manto stradale sconnesso con taglio delle radici affioranti in Via Dardanelli.

Durata presunta dei lavori (in gg. nat. consecutivi):	16
Ammontare complessivo presunto dei lavori:	€ 21.890,20
Costi della Sicurezza:	€ 364,52
Numero massimo presunto delle imprese in cantiere:	2
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:	4
Entità presunta del cantiere (in uomini-giorno): *	28

LOTTO 2: Opere di restauro della spalletta del ponte pubblico in Via Francesco Morosini.

Durata presunta dei lavori (in gg. nat. consecutivi):	14
Ammontare complessivo presunto dei lavori:	€ 13.196,50
Costi della Sicurezza:	€ 219,75
Numero massimo presunto delle imprese in cantiere:	2
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:	3
Entità presunta del cantiere (in uomini-giorno): *	24

LOTTO 3: Opere di completamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche con ripristino delle pendenze in Via Sandro Gallo (fronte Galoppatoio).

Durata presunta dei lavori (in gg. nat. consecutivi):	43
Ammontare complessivo presunto dei lavori:	€ 43.201,10
Costi della Sicurezza:	€ 719,39
Numero massimo presunto delle imprese in cantiere:	3
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:	5
Entità presunta del cantiere (in uomini-giorno): *	69

LOTTO 4: Sostituzione di barriere di protezione ed arredo urbano in Piazzale Alberoni.

Durata presunta dei lavori (in gg. nat. consecutivi):	5
Ammontare complessivo presunto dei lavori:	€ 11.333,60
Costi della Sicurezza:	€ 188,73

Numero massimo presunto delle imprese in cantiere:	2
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:	3
Entità presunta del cantiere (in uomini-giorno): *	9

LOTTO 5: Opere di ripristino della pavimentazione formante dissuasori di velocità in Strada Comunale della Laguna (fronte Scuola Zendrini).

Durata presunta dei lavori (in gg. nat. consecutivi):	10
Ammontare complessivo presunto dei lavori:	€ 6.363,70
Costi della Sicurezza:	€ 105,97
Numero massimo presunto delle imprese in cantiere:	1
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:	2
Entità presunta del cantiere (in uomini-giorno): *	11

LOTTO 6: Opere di adeguamento della rete fognaria e di posa di quella di smaltimento delle acque meteoriche in Calle Tre Forni.

Durata presunta dei lavori (in gg. nat. consecutivi):	41
Ammontare complessivo presunto dei lavori:	€ 50.439,80
Costi della Sicurezza:	€ 839,93
Numero massimo presunto delle imprese in cantiere:	3
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:	5
Entità presunta del cantiere (in uomini-giorno): *	69

PROCEDIMENTO COSTRUTTIVO

Trattandosi di opere di manutenzione non è invece necessaria l'adozione di tecniche costruttive, tecnologie e/o materiali al di fuori dell'ordinario.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente/i:

Comune di Venezia, Direzione LL.PP. – Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Energia e Impianti, c.f. 00339370272, sede in Venezia (VE), Ca' Farsetti - San Marco n. 4136.

Responsabile dei Lavori:

R.U.P. arch. cons. Cristian Tonetto, c.f. TNT CST 75C20 L407L, Ca' Farsetti - San Marco n. 4136, tel. 320 4344993

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP-CSE):

arch. Antonio Girello, c.f. GRL NTN 68H17 L736Y, con studio in Venezia (VE), San Marco 4270,
cell. 347 0645937, e-mail: *a.girello@awn.it*

Responsabile di Cantiere:

Nominativi dei datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi:

Inserire i dati dell'impresa/e affidataria/e (a cura del CSE)

IMPRESA AFFIDATARIA	
Datore di lavoro:	
Sede:	
Contatti:	
R.S.P.P. :	
Prestazioni fornite:	
Firma	

IMPRESA AFFIDATARIA	
Datore di lavoro:	
Sede:	
Contatti:	
R.S.P.P.:	
Prestazioni fornite:	
Firma	

Inserire i dati delle imprese esecutrici (a cura del CSE)

IMPRESA ESECUTRICE	
Datore di lavoro:	
Sede:	
Contatti:	
R.S.P.P.:	
Prestazioni fornite:	
Firma	

IMPRESA ESECUTRICE	
Datore di lavoro:	
Sede:	
Contatti:	
R.S.P.P.:	
Prestazioni fornite:	
Firma	

IMPRESA ESECUTRICE	
Datore di lavoro:	
Sede:	
Contatti:	
R.S.P.P.:	

Prestazioni fornite:	
Firma	

IMPRESA ESECUTRICE	
Datore di lavoro:	
Sede:	
Contatti:	
R.S.P.P.:	
Prestazioni fornite:	
Firma	

Inserire i dati dei lavoratori autonomi (a cura del CSE)

LAVORATORE AUTONOMO	
Nominativo:	
Indirizzo:	
Contatti:	
Qualifica:	
Prestazioni fornite:	
Firma	

LAVORATORE AUTONOMO	
Nominativo:	
Indirizzo:	

Contatti:	
Qualifica:	
Prestazioni fornite:	
Firma	

LAVORATORE AUTONOMO	
Nominativo:	
Indirizzo:	
Contatti:	
Qualifica:	
Prestazioni fornite:	
Firma	

ALTRI SOGGETTI

Progettista:

arch. Shana Catanzaro, c.f. _____, Ca' Farsetti - San Marco
n. 4136, tel. _____

Direttore dei Lavori:

B. ANALISI DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

ILLUSTRAZIONE DEL METODO

Si espone di seguito la metodologia relativa alla valutazione dei rischi finalizzata alla redazione del presente piano di sicurezza nell'ambito del progetto e del cantiere.

Relativamente all'definizione del concetto di *valutazione del rischio* si è fatto riferimento a quanto esposto nella OHSAS 18001:2007 che dà la seguente indicazione:

"... process of evaluating the risk(s) arising from a hazard(s), taking into account the adequacy of any existing controls, and deciding whether or not risk(s) is acceptable."

Trad.: Processo di valutazione del rischio/i derivanti da un pericolo/i, tenendo conto dell'adeguatezza degli eventuali controlli esistenti, e decidendo se i rischi sono o meno accettabili.

Il risultato finale terrà perciò conto delle misure di controllo adottate e previste dal PSC, delle normative esistenti e della prassi ordinaria prevista per le varie fattispecie operative.

La validazione delle scelte adottate seguirà invece il concetto di "rischio accettabile", ovvero *"che può essere ricondotto ad un livello che può essere tollerabile per l'organizzazione con riferimento agli obblighi di legge e a quanto espresso nella propria politica di sicurezza"*.

Il metodo proposto, anche se soggettivo, presenta caratteri di sintesi e rappresentatività della distribuzione del rischio nell'ambito dell'attività di produzione finalizzata alla realizzazione dell'opera oggetto di analisi.

La complessità del cantiere, la diversità delle fasi produttive, le molteplici situazioni di pericolo, vengono considerate in ogni relazione operazione-pericolo, ma anche confrontate tra di loro.

Si tratta perciò di un metodo in evoluzione che, con il procedere ed il modificarsi del cantiere, conduce il valutatore/pianificatore a soffermarsi e considerare volta per volta, le relazioni "pericolose" che possono sorgere durante le varie fasi di lavoro; il risultato finale evidenzia però gli ambiti di criticità e i rischi caratteristici del progetto-cantiere.

ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

L'operazione preliminare alla valutazione del rischio consiste nell'analisi del processo produttivo che descrive le varie fasi del cantiere, a loro volta suddivise in sottofasi, con lo scopo di compilare una struttura analitica del progetto (*work breakdown structure o WBS*), ovvero una lista delle operazioni.

Sulla base dei computi metrici è stata compiuta poi una stima della dimensione uomini-giorno delle diverse fasi di lavoro; tale stima tiene conto degli indici di rendimento, ovvero la manodopera, individuati per ogni singola attività.

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

		uomini/giorno	incidenza	risorse	giorni
operazioni	lavorazioni				
LOTTO 1					
ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	0,5	3	0,5
DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	11	5,2	3	4
	SCAVI	4	1,9	3	2
	TAGLIO VEGETAZIONE	1	0,5	1	1
RIPRISTINI	RIPRISTINO SOTTOFONDO	2	1,0	2	1
	RIPRISTINO ASFALTO E SEGNALETICA	8	3,8	3	3
ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	0,5	3	0,5
LOTTO 2					
ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	0,5	2	0,5
DEMOLIZIONI	SMONTAGGIO PARAPETTO	1	0,5	3	1
RESTAURI	RICOSTRUZIONE DEL PARAPETTO	21	10,0	4	7
ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	0,5	2	0,5
LOTTO 3					
ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	0,5	3	0,5
DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	10	4,8	3	5
	SCAVI	9	4,3	3	4
RETE DI SCARICO	RIPRISTINO DELLE PENDENZE	3	1,4	2	2
	CANALIZZAZIONI E ALLACCIO SCARICHI	22	10,5	3	8
	RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	23	11,0	4	6
ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	0,5	3	0,5
LOTTO 4					
ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	0,5	2	0,5
ARREDI	SOSTITUZIONE ARREDO URBANO	7	3,3	3	4
ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	0,5	2	0,5
LOTTO 5					
ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	0,5	2	0,5
DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	5	2,4	3	3

RIPRISTINI	RIPRISTINO PENDENZE	1	0,5	2	1
	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E ASFALTO	3	1,4	2	2
ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	0,5	2	0,5

LOTTO 6

ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	0,5	2	0,5
DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE E SCAVI	20	9,5	3	7
RETE DI SCARICO	POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI	21	10,0	4	7
	RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	26	12,4	4	9
ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	0,5	2	0,5

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

Per tutte le operazioni di sopra individuate è quindi necessario procedere all'individuazione e all'analisi dei pericoli tenendo conto che diverse operazioni possono determinare medesime situazioni di pericolo per le quali, solitamente, vengono adottate singole misure di prevenzione e protezione. Una lista finale dei pericoli considererà quindi tutte le situazioni pericolose scartando le ricorrenze.

I pericoli individuati si riferiscono, in generale, a situazioni che ovviamente presuppongono il rispetto e la conformità delle operazioni alla vigente normativa, che include leggi, standard e codici di buona tecnica, oltre a norme tecniche nazionali ed internazionali e/o armonizzate.

LISTA SINTETICA DEI PERICOLI

I pericoli da considerare sono quelli indicati dall'Allegato XV e dall'Allegato XI del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e di seguito elencati:

X	RISCHIO D'INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE
X	RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE
X	RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO AL CANTIERE
X	RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI
	RISCHIO DI RINVENIMENTO ORDIGNI BELLCI
X	RISCHIO D'ANNEGAMENTO
X	RISCHI TRASMESSI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
	RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO
	RISCHIO D'INSALUBRITÀ DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA
	RISCHIO D'INSTABILITÀ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA
	RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI
X	RISCHIO D'INCENDIO O ESPLOSIONE PER USO DI MATERIALI PERICOLOSI
X	RISCHI DERIVANTI DA ECCESSIVI SBALZI DI TEMPERATURA
X	RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
X	RISCHIO RUMORE
X	RISCHIO DERIVANTE DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

N.B.: anche se la valutazione del rischio verte su tutti quelli indicati dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per una maggior facilità ed immediatezza di lettura, si sono sopra evidenziati quelli significativamente presenti nel cantiere in esame.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I due elenchi ottenuti in precedenza, ovvero la lista delle lavorazioni e quella dei pericoli, sono state quindi inserite, la prima lungo le righe e la seconda lungo le colonne, in diverse matrici grafiche di valutazione il cui contenuto è costituito dai valori numerici posti agli incroci prevedibili tra le operazioni ed i pericoli.

Le matrici utilizzate nella valutazione sono le seguenti:

- Matrice di valutazione delle probabilità (MVP)
- Matrice di valutazione della magnitudo (MVM)

L'uso di queste matrici permette di assegnare un punteggio di valutazione per ogni relazione lavorazione-pericolo tenendo sempre in considerazione la specificità del progetto-cantiere in analisi. I totali di riga offrono un valore comparabile relativo alle diverse operazioni mentre i totali di colonna danno indicazione in merito alle grandezze attinenti ai pericoli.

L'ordine di tali risultati in relazione al rango consente quindi la formulazione di una prima interpretazione sull'effettiva consistenza del rischio.

Queste prime metriche offrono la possibilità di considerare il rischio nelle due componenti base esprimendo i possibili incroci in valori di probabilità e di magnitudo.

VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

MVP			PERICOLI																	rango	
OPERAZIONI			PERICOLI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO	RISCHI TRASMESSI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE	TRAFFICO IN PROSSIMITA' DEL CANTIERE	LINEE AEREE E CONDUITTURE SOTTERRANEE	INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE	ELETTROCUZIONE	SEPPRELLIMENTO	ANNEGAMENTO	CADUTA DALL'ALTO	DEMOLIZIONI	INCENDIO/ESPLOSIONE	SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	SOSTENZE CHIMICHE	RUMORE	totale relativo alle operazioni				
LOTTO 1	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	17	14			
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	1	4	3	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	4	21	4			
		SCAVI	2	3	3	3	0	1	2	0	0	0	0	4	2	2	22	1			
		TAGLIO VEGETAZIONE	2	2	3	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3	3	20	7			
	RIPRISTINI	RIPRISTINO SOTTOFONDO	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	2	16	20			
		RIPRISTINO ASFALTO E SEGNALETICA	1	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	2	18	12			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	2	15	23			
LOTTO 2	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	2	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	15	23			
	DEMOLIZIONI	SMONTAGGIO PARAPETTO	1	3	2	0	2	1	0	2	0	0	0	3	1	4	19	9			
	RESTAURI	RICOSTRUZIONE DEL PARAPETTO	1	2	2	0	2	1	0	3	0	0	0	3	3	3	20	7			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	15	23			
LOTTO 3	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	17	14			
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	1	4	3	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	4	21	4			
		SCAVI	2	3	3	3	0	1	2	0	0	0	0	4	2	2	22	1			
	RETE DI SCARICO	RIPRISTINO DELLE PENDENZE	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	3	2	2	14	26			
		CANALIZZAZIONI E ALLACCIO SCARICHI	2	1	3	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	2	17	14			
		RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	1	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	4	18	12			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	17	14			
LOTTO 4	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	1	2	13	29			
	ARREDI	SOSTITUZIONE ARREDO URBANO	1	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	3	1	3	14	26			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	1	2	13	29			
LOTTO 5	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	17	14			
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	1	4	3	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	4	21	4			
	RIPRISTINI	RIPRISTINO PENDENZE	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	3	2	2	14	26			
		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E ASFALTO	1	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	3	19	9			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	17	14			
LOTTO 6	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	3	1	3	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	16	20			
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE E SCAVI	1	4	1	3	0	1	2	0	0	0	0	3	3	4	22	1			
	RETE DI SCARICO	POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI	2	3	1	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3	3	19	9			
		RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	4	16	20			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	13	29			
totale relativo ai fattori di pericolo			44	78	73	38	18	31	8	8	0	0	0	96	63	81	538	totale			
rango			6	3	4	7	9	8	10	10	12	12	12	1	5	2					

PROBABILITA'

0	1	2	3	4
IMPROBABILE	MOLTO IMPROBABILE	IMPROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE

VALUTAZIONE DELLA MAGNITUDO

MVM			PERICOLI																		
OPERAZIONI			PERICOLI																		
			PERICOLI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO	RISCHI TRASMESSI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE	TRAFFICO IN PROSSIMITA' DEL CANTIERE	LENEE AEREE E CONDOTTURE SOTTERRANEE	INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELLA REA DI CANTIERE	ELETTROCUZIONE	SEPELLIMENTO	ANNEGAMENTO	CADUTA DALL'ALTO	DEMOLIZIONI	INCENDIO/ESPLOSIONE	SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA	SOSTENZE CHIMICHE	RUMORE	totale relativo alle operazioni	range			
LOTTO 1	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	2	13	21			
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	1	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	4	19	2			
		SCAVI	2	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	3	2	2	18	4			
		TAGLIO VEGETAZIONE	1	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	3	2	3	15	14			
	RIPRISTINI	RIPRISTINO SOTTOFONDO	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	3	2	1	13	21			
		RIPRISTINO ASFALTO E SEGNALETICA	1	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	2	16	7			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	2	13	21			
LOTTO 2	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	2	12	27			
	DEMOLIZIONI	SMONTAGGIO PARAPETTO	1	3	1	0	2	1	0	2	0	0	0	2	1	3	16	7			
	RESTAURI	RICOSTRUZIONE DEL PARAPETTO	1	2	1	0	2	1	0	2	0	0	0	2	2	3	16	7			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	2	14	17			
LOTTO 3	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	2	3	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	2	14	17			
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	1	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	4	19	2			
		SCAVI	2	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	3	2	2	18	4			
	RETE DI SCARICO	RIPRISTINO DELLE PENDENZE	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	2	12	27			
		CANALIZZAZIONI E ALLACCIO SCARICHI	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	2	15	14			
		RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	4	16	7			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	2	3	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	2	14	17			
LOTTO 4	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	2	1	2	12	27			
	ARREDI	SOSTITUZIONE ARREDO URBANO	1	2	1	0	2	1	0	1	0	0	0	3	2	3	16	7			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	2	1	2	12	27			
LOTTO 5	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	2	13	21			
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	1	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	4	18	4			
	RIPRISTINI	RIPRISTINO PENDENZE	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	2	12	27			
		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E ASFALTO	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	3	16	7			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	2	13	21			
LOTTO 6	ATTIVITA' PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	3	1	2	13	21			
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE E SCAVI	1	4	1	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3	4	20	1			
	RETE DI SCARICO	POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI	1	2	1	2	0	1	1	0	0	0	0	3	2	3	16	7			
		RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	15	14			
	ATTIVITA' FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	3	1	2	14	17			
totale relativo ai fattori di pericolo			34	66	52	21	30	31	5	7	0	0	0	83	56	78	463	totale			
range			6	3	5	9	8	7	11	10	12	12	12	1	4	2					
MAGNITUDO			ASSENTE	LEVE	MODERATA	GRAVE	ESTREMA														
			0	1	2	3	4														

VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI RISCHIO

Dalla valutazione qualitativa proposta dalla BS 18004:2008 è così possibile procedere ad una valutazione semi-qualitativa che mette in relazione le definizioni ed i gradi di probabilità e magnitudo a valori numerici corrispondenti ad altrettanti indicatori di stima del rischio.

Le matrici prese a riferimento sono di seguito riportate:

MATRICE PER IL CALCOLO DELLA STIMA DEL RISCHIO (riferimento BS 18004:2008)				
		Danno		
		Danno Lieve	Danno Moderato	Danno Grave
Probabilità	Molto Improbabile	Rischio Molto Basso <i>Very Low Risk</i>	Rischio Molto Basso <i>Very Low Risk</i>	Rischio Alto <i>High Risk</i>
	Improbabile	Rischio Molto Basso <i>Very Low Risk</i>	Rischio Medio <i>Medium Risk</i>	Rischio Molto Alto <i>Very High Risk</i>
	Probabile	Rischio Basso <i>Low Risk</i>	Rischio Alto <i>High Risk</i>	Rischio Molto Alto <i>Very High Risk</i>
	Molto Probabile	Rischio Basso <i>Low Risk</i>	Rischio Alto <i>High Risk</i>	Rischio Molto Alto <i>Very High Risk</i>

MATRICE ADOTTATA PER IL CALCOLO DELLA STIMA DEL RISCHIO						
R=P+M Probabilità		Magnitudo	ESTREMA	GRAVE	MODERATA	LIEVE
			4	3	2	1
MOLTO PROBABILE	4	8 ESTREMO	7 ALTISSIMO	6 ALTO	5 MEDIO ALTO	
PROBABILE	3	7 ALTISSIMO	6 ALTO	5 MEDIO ALTO	4 MEDIO	
IMPROBABILE	2	6 ALTO	5 MEDIO ALTO	4 MEDIO	3 BASSO	
MOLTO IMPROBABILE	1	5 MEDIO ALTO	4 MEDIO	3 BASSO	2 BASSISSIMO	

La combinazione di probabilità e magnitudo in una terza matrice di valutazione degli ambiti di rischio (MAR) descrive la distribuzione del rischio relativamente al progetto-cantiere in esame. In questo caso il "rischio" è rappresentato come una somma, eseguita cella per cella, del valore associato alla probabilità e di quello associato alla magnitudo per ogni operazione da valutare.

Le matrici degli ambiti di rischio vengono perciò di seguito riportate.

Ambiti di rischio			PERICOLI																totale relativo alle operazioni	rango										
OPERAZIONI			PERICOLI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO		RISCHI TRASMESSI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE		TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE		LENEE AEREE E CONDOTTURE SOTTERRANEE		INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE		ELETTROCUSSIONE		SEPPULCRUM		ANNEGAMENTO				CADUTA DALL'ALTO		DEMOLIZIONI		INCENDIO/ESPLOSIONE		SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA		SOSTENZE CHIMICHE	
LOTTO 1	ATTIVITÀ PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	3	4	5	2	3	2	0	0	0	0	5	2	4	30	18													
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	2	7	5	4	0	2	0	0	0	0	6	6	8	40	2													
		SCAVI	4	5	5	6	0	2	3	0	0	0	7	4	4	40	2													
		TAGLIO VEGETAZIONE	3	3	5	3	0	2	2	0	0	0	6	5	6	35	8													
	RIPRISTINI	RIPRISTINO SOTTOFONDO	2	4	5	2	0	2	0	0	0	0	6	5	3	29	22													
		RIPRISTINO ASFALTO E SEGNALETICA	2	6	5	0	0	2	0	0	0	0	8	7	4	34	12													
	ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	3	4	5	1	3	2	0	0	0	0	4	2	4	28	25													
LOTTO 2	ATTIVITÀ PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	3	5	3	0	3	2	0	0	0	0	5	2	4	27	26													
	DEMOLIZIONI	SMONTAGGIO PARAPETTO	2	6	3	0	4	2	0	4	0	0	5	2	7	35	8													
	RESTAURI	RICOSTRUZIONE DEL PARAPETTO	2	4	3	0	4	2	0	5	0	0	5	5	6	36	7													
	ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	4	6	3	0	3	2	0	0	0	0	5	2	4	29	22													
LOTTO 3	ATTIVITÀ PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	3	4	6	2	3	2	0	0	0	0	5	2	4	31	15													
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	2	7	5	4	0	2	0	0	0	0	6	6	8	40	2													
		SCAVI	4	5	5	6	0	2	3	0	0	0	7	4	4	40	2													
	RETE DI SCARICO	RIPRISTINO DELLE PENDENZE	2	2	5	2	0	2	0	0	0	0	6	3	4	26	28													
		CANALIZZAZIONI E ALLACCIO SCARICHI	3	2	5	4	0	2	0	0	0	0	6	6	4	32	14													
		RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	2	5	5	0	0	2	0	0	0	0	6	6	8	34	12													
	ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	3	4	6	2	3	2	0	0	0	0	5	2	4	31	15													
LOTTO 4	ATTIVITÀ PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	2	3	2	0	3	2	0	2	0	0	5	2	4	25	30													
	ARREDI	SOSTITUZIONE ARREDO URBANO	2	3	2	0	4	2	0	2	0	0	6	3	6	30	18													
	ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2	3	2	0	3	2	0	2	0	0	5	2	4	25	30													
LOTTO 5	ATTIVITÀ PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	3	4	5	2	3	2	0	0	0	0	5	2	4	30	18													
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE MANTO STRADALE	2	7	5	3	0	2	0	0	0	0	6	6	8	39	6													
	RIPRISTINI	RIPRISTINO PENDENZE	2	2	5	2	0	2	0	0	0	0	6	3	4	26	28													
		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E ASFALTO	2	5	5	0	0	2	0	0	0	0	8	7	6	35	8													
	ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	3	4	5	2	3	2	0	0	0	0	5	2	4	30	18													
LOTTO 6	ATTIVITÀ PRELIMINARI	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	2	5	2	3	3	2	0	0	0	0	6	2	4	29	22													
	DEMOLIZIONI	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE E SCAVI	2	8	2	5	0	2	3	0	0	0	6	6	8	42	1													
	RETE DI SCARICO	POSA TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI	3	5	2	4	0	2	2	0	0	0	6	5	6	35	8													
		RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	2	6	2	0	0	2	0	0	0	0	6	6	7	31	15													
	ATTIVITÀ FINALI	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2	6	2	0	3	2	0	0	0	0	6	2	4	27	26													
totale relativo ai fattori di pericolo			78	144	125	59	48	62	13	15	0	0	0	179	119	159	1001	totale												
rango			6	3	4	8	9	7	11	10	12	12	12	1	5	2														
AMBITI DI RISCHIO			Assente (0)				Basso (da 1 a 3)				Medio (da 4 a 5)				Alto (da 6 a 8)															
			0	1	4	8																								

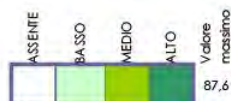
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO

Dopo la determinazione degli ambiti di rischio di cui sopra, si rende necessaria anche un'analisi del livello di rischio associato alla durata ed alla quantità di manodopera impiegata per ogni lavorazione, compilando similmente una matrice del livello di rischio (MLR): entrambi questi dati sono stati valutati in precedenza e riportati in tabella. I valori contenuti in questa matrice, ordinati per singola colonna, sono costituiti dal rapporto percentuale dell'entità di ogni singola lavorazione rispetto al totale (incidenza).

In tal modo è possibile ottenere un valore che, introdotto nella matrice di valutazione degli ambiti di rischio (MAR) sotto forma di fattore, fornisce una nuova rappresentazione che tiene conto anche della potenziale esposizione al rischio data dalla matrice di valutazione dei livelli di rischio (MLR) di seguito riportata.

Livelli di rischio			PERICOLI																	
OPERAZIONI			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	
			PERICOLI																	

LIVELLI DI RISCHIO



CONSIDERAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL RISCHIO

Come evidenziato dai risultati delle precedenti matrici, gli elementi di rischio prioritari nei cantieri in oggetto sono:

- **l'esposizione dei lavoratori a forti sorgenti di rumore** (rango 1);
- i rischi derivanti dagli sbalzi eccessivi di temperatura (rango 2);
- **l'esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche** (rango 3).

mentre le operazioni che presentano maggiori criticità sono:

- la demolizione della pavimentazione e gli scavi del lotto 6 (rango 1);
- il ripristino della pavimentazione del lotto 6 (rango 2);
- il ripristino della pavimentazione del lotto 3 (rango 3).

Si evidenzia però che i rischi per la salute dei lavoratori, nello specifico derivanti dall'esposizione prolungata a forti sorgenti di rumore e al rischio derivante da sbalzi eccessivi di temperatura, dovrebbero trovare una sostanziale attenuazione dall'uso corretto dei DPI dal rispetto delle corrette procedure di lavoro, nonché dall'utilizzo di abbigliamento adeguato al clima ed alle operazioni da eseguire.

In ogni caso l'applicazione delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente PSC contribuisce a ridurre i livelli di rischio entro i limiti di accettabilità.

Si sottolinea che le criticità sopra descritte dovrebbero essere prioritarie nell'azione di coordinamento da parte del CSE la cui attività dovrebbe essere volta ad un'adeguata verifica sul rispetto delle prescrizioni di legge, nonché del presente PSC che costituisce anche documento contrattuale.

C. PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA:

N.B.: quando non specificato diversamente dal presente PSC le procedure e le misure preventive e protettive da prendersi con riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione dello stesso, nonché alle lavorazioni, sono quelle generalmente previste dalla normativa vigente.

AREA DI CANTIERE

Dall'elenco indicativo, ma non esaustivo, degli elementi essenziali da considerare ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere di cui all'Allegato XV del D.Lgs 81/2008, con riferimento alle lavorazioni in oggetto, sono stati considerati i seguenti elementi:

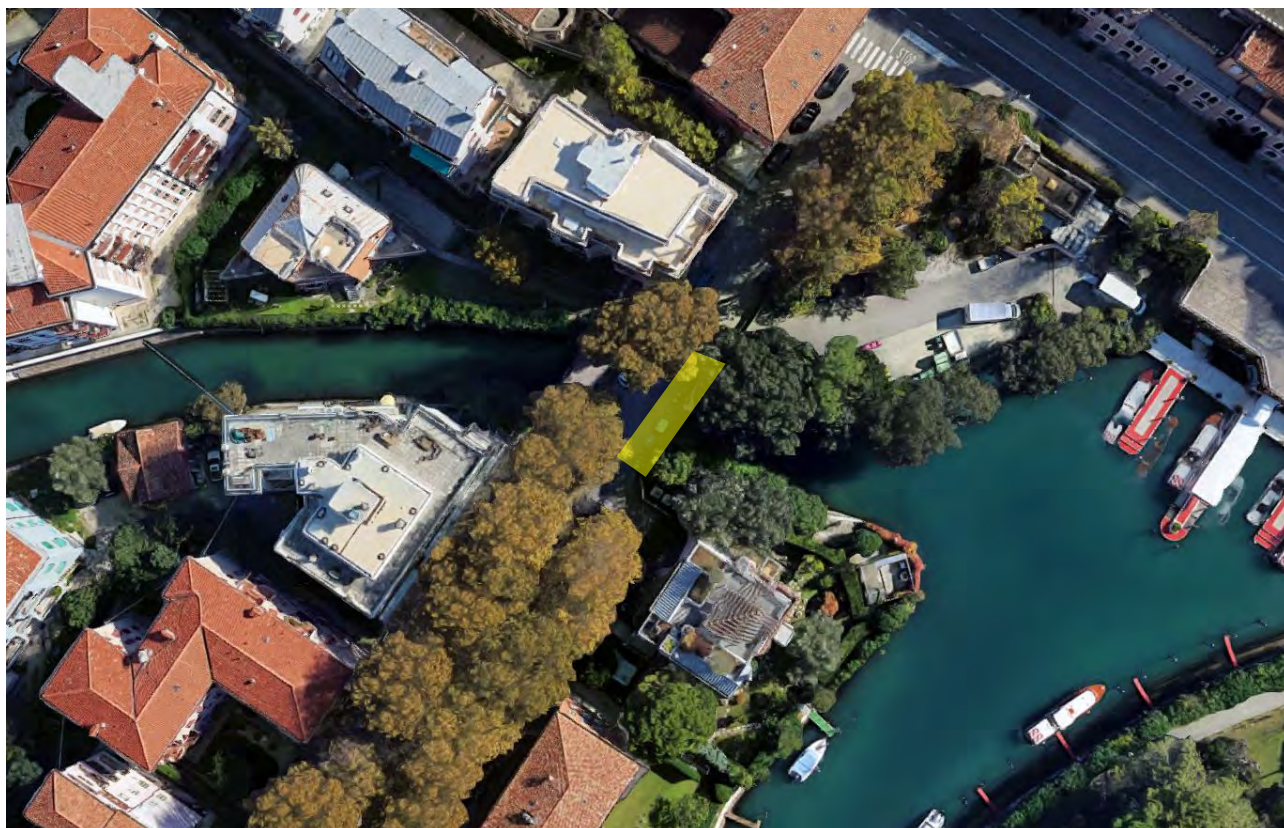
- X falde acquifere
 - fossati
 - alvei fluviali
 - banchine portuali
- X alberature / vegetazione
- X manufatti interferenti o sui quali intervenire
 - infrastrutture quali:
- X strade
 - ferrovie
- X idrovie
 - aeroporti
 - edifici con particolari esigenze di tutela quali:
- X scuole
 - ospedali
 - case di riposo
- X abitazioni
- X linee aeree e/o condutture sotterranee di servizi
 - altri cantieri o insediamenti produttivi
- X viabilità
- X rumore
- X polveri
- X fibre
 - fumi
 - vapori
 - gas
- X odori o altri inquinanti aerodispersi
 - caduta di materiali dall'alto
 - altro:
- X fattori climatici
 - aree soggette a rischio archeologico

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

LOTTO 1: Il cantiere è sito sulla viabilità pubblica all'incrocio tra Via Dardanelli e Via Marcantonio Bragadin, in area urbana centrale a destinazione prevalentemente residenziale, con presenza di attività alberghiere ed extralberghiere. Il traffico sia ciclopedonale, che automobilistico, è di tipo locale, ma con picchi concentrati in alcune ore della giornata, dovuti anche alla vicinanza di diversi stabilimenti balneari. L'area di cantiere sarà delimitata da transenne e si rileva la necessità d'interdizione del traffico; non si rileva la presenza di linee aeree che possano interferire con le lavorazioni, mentre è necessario contattare i gestori dei pubblici servizi per prendere visione degli eventuali sottoservizi presenti nella zona.



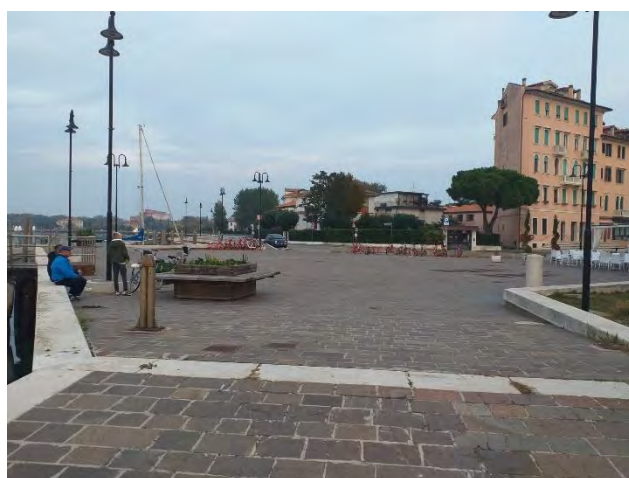
LOTTO 2: Il cantiere è sito sul ponte pubblico in Via Francesco Morosini, in area urbana semi-centrale a destinazione prevalentemente residenziale, con presenza però di diverse attività alberghiere e commerciali. Il traffico sia ciclopedonale, che automobilistico, è di tipo locale, ma può variare per nell'arco della giornata. L'area di cantiere sarà delimitata da transenne e, data l'ampiezza della viabilità e la posizione del cantiere non è necessaria l'interdizione del traffico; non si rileva la presenza di linee aeree che possano interferire con le lavorazioni, mentre è presente della vegetazione interferente da potare prima dell'avvio delle attività. È altresì necessario contattare Veritas S.p.A. per la temporanea rimozione dei cassonetti presenti in adiacenza alle aree di lavoro.



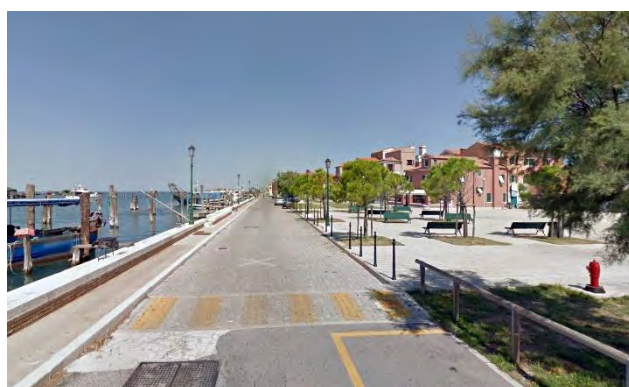
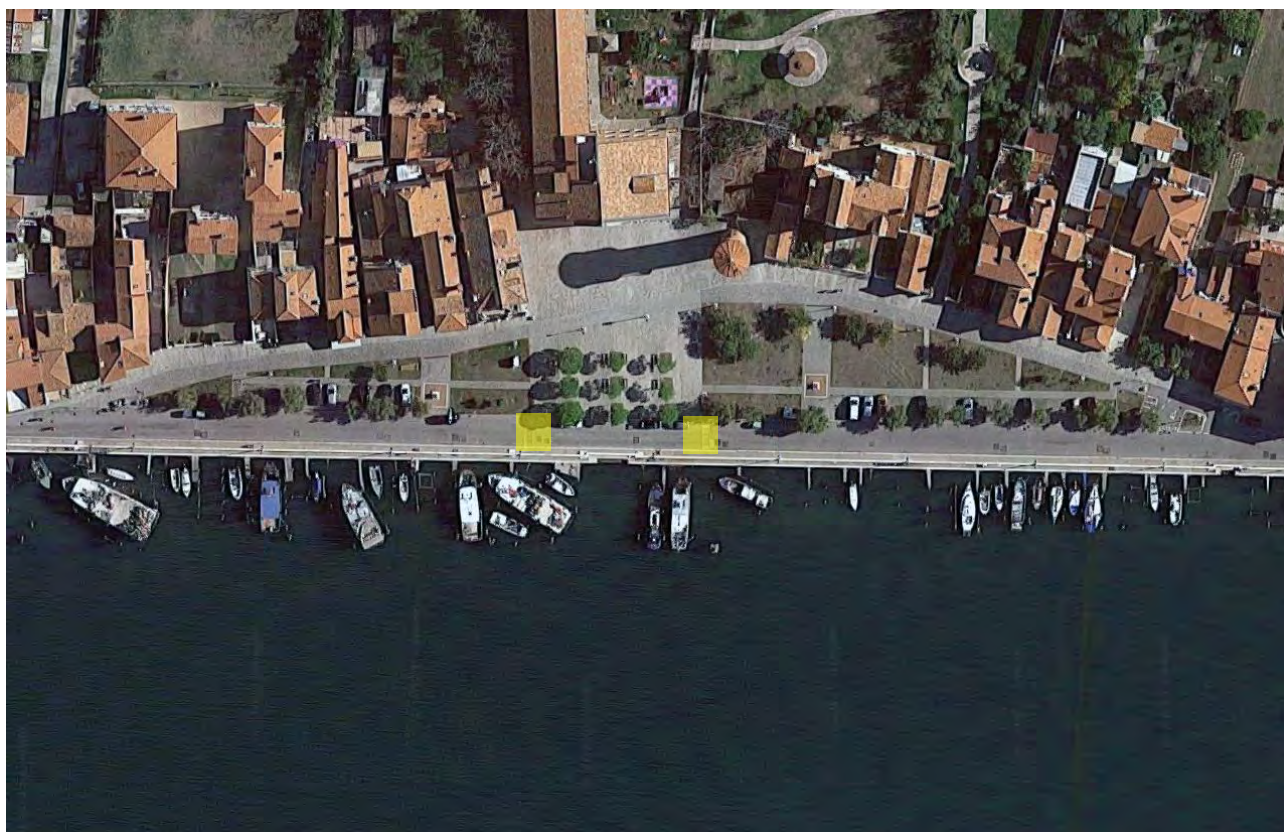
LOTTO 3: Il cantiere è sito sulla viabilità pedonale pubblica all'incrocio tra Via Cristoforo Colombo e Via Sandro Gallo e lungo quest'ultima, in area urbana semiperiferica a destinazione mista residenziale e commerciale, ma con presenza anche di strutture pubbliche. Il traffico sia ciclopeditone, che automobilistico, è di tipo sostenuto durante tutte le ore della giornata, essendo Via Sandro Gallo la principale via automobilistica dell'isola. Non c'è necessità d'interdizione del traffico automobilistico: l'area di cantiere sarà delimitata da transenne con attenzione a mantenere liberi gli accessi alle proprietà private e alla fermata del trasporto pubblico locale posta in adiacenza al cantiere. Non si rileva la presenza di linee aeree che possano interferire con le lavorazioni, mentre è necessario contattare i gestori dei pubblici servizi per prendere visione degli eventuali sottoservizi presenti nella zona e sono presenti alcune alberature potenzialmente interferenti.



LOTTO 4: Il cantiere è sito sul Piazzale degli Alberoni, in area periferica a destinazione mista residenziale e commerciale, ma con la presenza anche di attività di tipo turistico-ricettivo. Il traffico sia ciclopedonale, che automobilistico, è di tipo medio-basso con picchi dovuti all'arrivo dei mezzi pubblici e in corrispondenza delle partenze/arrivi del ferry da e per Pellestrina. Dato che il cantiere è totalmente all'interno del piazzale non c'è necessità d'interdizione del traffico automobilistico: l'area di cantiere sarà delimitata da transenne e/o nastro segnaletico con attenzione a mantenere liberi gli accessi alle proprietà private, al plateatico del vicino chiosco e alla fermata del trasporto pubblico acquedotto locale posta all'interno del cantiere. Non si rileva la presenza di linee aeree e/o alberature che possano interferire con le lavorazioni.



LOTTO 5: Il cantiere è sito lungo la Strada Comunale della Laguna (fronte Scuola Elementare Zendrini), in area centrale a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzata da traffico sia ciclopedonale, che automobilistico, di tipo locale. Dato che il cantiere è totalmente sulla viabilità pubblica è necessaria l'interdizione del traffico automobilistico: l'area di cantiere sarà delimitata da transenne e/o nastro segnaletico. Non si rileva la presenza di linee aeree, mentre potrebbero esserci sottoservizi e alberature potenzialmente interferenti con le lavorazioni.



LOTTO 6: Il cantiere è sito sulla viabilità pedonale pubblica di Calle Tre Forni, in area urbana centrale a destinazione mista residenziale e commerciale. Il traffico, essendo la calle all'interno del centro storico, è di tipo esclusivamente pedonale e limitato per lo più alla popolazione residente. Vi è pertanto la necessità d'interdizione con transenne del traffico pedonale con la necessità, però, di salvaguardare l'accesso alle abitazioni private mediante percorsi sicuri. Non si rileva la presenza di linee aeree che possano interferire con le lavorazioni, mentre è necessario contattare i gestori dei pubblici servizi per prendere visione dei sottoservizi presenti nella zona.



CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

Il cantiere sorge su area lagunare caratterizzata da materiali fini di tipo limoso-argillosi, depositi organici, sabbie e sabbie limose appartenenti ai lidi ed agli antichi delta endolagunari con presenza di acque di risalita e mareali fin da pochi centimetri al di sotto del piano stradale (in special modo con riferimento ai lotti 5 e 6), pertanto si raccomanda la massima attenzione durante le operazioni di scavo.

METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

L'edificio si trova in zona dal clima temperato con precipitazioni medie mensili variabili tra i 51 mm del mese di luglio agli 84 mm del mese di maggio. Il Comune di Venezia ricade in zona climatica E.

PRESENZA DI LINEE AEREE E/O CONDUTTURE SOTTERRANEE

I lotti 1, 3, 5 e 6 prevedono operazioni di scavo che possono interferire con le reti dei sottoservizi presenti: è pertanto necessario che le ditte esecutrici, prima dell'avvio delle operazioni di demolizione e scavo, prendano contatto con i gestori delle varie reti per reperire la documentazione relativa ai sottoservizi presenti nelle aree di lavoro e per valutare la possibile temporanea chiusura delle stesse e/o per prevedere la presenza in loco di una squadra di pronto intervento in caso di danneggiamento accidentale delle condutture durante le lavorazioni.

Non si rileva invece la presenza di linee aeree di media e alta tensione che possano interferire con le attività di cantiere.

RISCHI DA RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI

Non si ritiene utile provvedere all'analisi del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi in quanto i cantieri sono ubicati in aree che hanno subito numerosi interventi nel dopoguerra e prevedono operazioni di scavo superficiali per le quali è assai improbabile il rinvenimento di ordigni inesplosi.

PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTINO RISCHI PER IL CANTIERE

Oltre alle linee sotterranee dei sottoservizi precedentemente segnalate si evidenzia la presenza di diversi rischi provenienti da fattori esterni al cantiere derivanti principalmente dalla presenza di traffico sia ciclopeditone, che automobilistico, in prossimità delle aree di cantiere durante tutta la durata delle lavorazioni: **prima dell'avvio del cantiere**, è indispensabile che le ditte esecutrici prendano contatti con il Comando di Polizia Locale per valutare un eventuale sospensione del traffico in prossimità dei cantieri.

Ad oggi non si è rilevata la presenza di cantieri potenzialmente interferenti con quello in oggetto.

LAVORI IN SEDE STRADALE

Allo stato attuale non sono presenti cantieri per la manutenzione stradale nelle vicinanze di quelli oggetto del presente PSC. Le lavorazioni previste prevedono opere di sostituzione della pavimentazione pubblica e lo stazionamento di mezzi sulla viabilità stradale pubblica.

Tali lavorazioni saranno però gestite come una pluralità di cantieri di tipo stazionario con spostamenti a fasi programmate.

RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE

Data la posizione dei cantieri in aree interessate da traffico ciclopedonale ed automobilistico durante tutto il giorno, vi è un concreto rischio derivante dal traffico circostante derivante anche dall'uso promiscuo della sede stradale. Si ravvede pertanto la necessità di coordinare l'arrivo/partenza dei materiali da e per il cantiere; durante l'allestimento del cantiere e le operazioni di spostamento dello stesso è inoltre necessario che sia incaricato un addetto (moviere) che vigili sull'incolumità pubblica durante tali operazioni.

PRESENZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI/FERROVIARIE/AEROPORTUALI

Non è presente nelle vicinanze alcuna grande infrastruttura che possa interferire con l'area di cantiere.

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI CORSI E SPECCHI D'ACQUA, RISCHIO D'ANNEGAMENTO

Solamente i lotti 2 e 4 sono posti in prossimità di via acquee con possibilità di rischio d'annegamento per le maestranze: data l'entità delle lavorazioni e la breve durata delle stesse, si reputa che tale rischio possa essere contenuto mediante idonea perimetrazione delle aree di lavoro e mediante le corrette procedure di lavoro.

INTERFERENZE CON AREE ED ATTIVITÀ CIRCOSTANTI E/O PRESENZA DI CANTIERI LIMITROFI

Alcune aree di cantiere sono site in prossimità di attività di tipo commerciale/direzionale ed alberghiere che possono interferire con il cantiere; tale rischio si considererà però estremamente limitato per la dimensione e la conformazione stessa del cantiere.

Al momento non sono presenti altri cantieri interferenti; nel caso in cui, prima dell'avvio e/o durante le lavorazioni dovessero essere presenti altri cantieri con possibile interferenza sarà compito del CSE aggiornare il contenuti del presente PSC ed eventualmente integrarne le prescrizioni.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE **POSSONO COMPORTARE PER L'AREA CIRCOSTANTE**

Gli elementi d'interferenza che il cantiere può comportare verso l'area circostante sono riconducibili alla presenza di mezzi di movimentazione dei materiali e delle maestranze nelle aree immediatamente adiacenti a quella di cantiere.

Per quanto riguarda la movimentazione di mezzi e materiali sulla pavimentazione pubblica il contenimento del rischio è garantito dall'installazione della recinzione di cantiere a prevenzione del possibile ingresso di persone estranee alle lavorazioni. Nel caso in cui fosse **necessario nel corso delle lavorazioni l'interdizione temporanea** del transito (o la semplice segnalazione di mezzi in manovra) **nei pressi dell'area di cantiere, ad esempio per il trasporto di macchinari e/o attrezzature di particolare ingombro**, sarà cura delle imprese esecutrici e/o dei fornitori, sentito il CSE, di contattare le autorità preposte.

Ulteriori elementi di rischio sono le emissioni di rumori, polveri e sostanze chimiche dovute alle lavorazioni effettuate in cantiere per le quali le normali accortezze in fase di esecuzione sono sufficienti a contenerne gli effetti sull'ambiente limitrofo.

EDIFICI CIRCOSTANTI CON PARTICOLARI ESIGENZE DI TUTELA

Nelle vicinanze dell'area di cantiere non esistono edifici per i quali le imprese esecutrici dovranno usare particolari cautele, se non quelle ordinarie dovute alla vicinanza di altre costruzioni.

CADUTA/PROIEZIONE DI OGGETTI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

Per la conformazione del cantiere e per la natura delle attività da svolgere non si rilevano rischi di caduta di materiali e/o attrezzature al di fuori dell'area di cantiere.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L'ESTERNO

Durante l'esecuzione dei lavori è prevedibile l'emissione di rumori al di fuori dell'area di cantiere, in special modo durante le fasi di demolizione, di taglio della nuova pavimentazione, durante le operazioni di carico/scarico e di asporto dei materiali di risulta dal cantiere, nonché durante l'impiego di generatori.

Secondo il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Venezia, redatto ai sensi della Legge n. 447/2005 ed approvato con D.C.C. n. 39 del 10.02.2005, le aree di cantiere in oggetto sono diversamente classificate con i valori di seguito riportati:

ZONA	LIMITI DI EMISSIONE Leq [dB(A)] diurni/notturni	LIMITI DI IMMISSIONE Leq [dB(A)] diurni/notturni	LIMITI DI QUALITÀ Leq [dB(A)] diurni/notturni
I	45/35	50/40	47/37
III	55/45	60/50	57/47
IV	60/50	65/55	62/52

TABELLA DEI VALORI LIMITE SECONDO IL D.P.C.M. 14.11.1997

Per maggiori dettagli sulle singole aree di cantiere si rimanda alla visione degli estratti del Piano di Classificazione Acustica Comunale in allegato.

Essendo prevedibile un superamento di tali soglie si invitano imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi a prendere visione del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose e di rispettarne le indicazioni e prescrizioni.

► Sarà compito delle ditte esecutrici e dei lavori autonomi il rispetto di quanto prescritto **dal Regolamento Comunale, compresa l'eventuale richiesta di deroga.**

EMISSIONE DI POLVERI E/O AGENTI INQUINANTI

Durante l'esecuzione dei lavori è prevedibile l'emissione di polveri durante le fasi di demolizione, di taglio della pavimentazione ed asporto dei materiali di risulta dal cantiere. Durante i lavori di manutenzione, trattamento e pulizia degli elementi in calcestruzzo è possibile l'emissione di polveri e di sostanze nocive prodotte dai prodotti impiegati. Al fine di limitare il più possibile tali rischi è prescritto alle ditte esecutrici di bagnare le macerie prodotte prima della loro movimentazione al fine di limitare la produzione di polvere e l'uso preferibile di prodotti non tossici a base acquosa o, se ciò non fosse possibile, a bassa tossicità certificata dal produttore e provvisti di idonea documentazione tecnica.

AREA DI CANTIERE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

AREA DI CANTIERE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE • Date le caratteristiche delle aree di cantiere, la loro ubicazione e la promiscuità delle aree di transito e sosta di maestranze, mezzi di movimentazione e di approvvigionamento ed allontanamento di materiali ed attrezzature, tutte le operazioni di movimentazione sulla viabilità pubblica dovranno essere regolate da moviere. • I mezzi utilizzati dalle ditte esecutrici dovranno essere accuratamente posteggiati in modo da non creare intralcio e/o pericolo e stazionare per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico. Le stesse prescrizioni valgono anche per i mezzi degli eventuali fornitori. • Essendo i cantieri ubicati totalmente sulla viabilità pubblica è necessario provvedere alla loro perimetrazione con reti e/o transenne; tali recinzioni andranno poi smontate e riallestite con il procedere delle lavorazioni nelle varie aree di cantiere. • È necessario provvedere alla segnalazione dei cantieri con idonei dispositivi sia durante le ore diurne, che notturne.
PROCEDURE • Nessuna indicazione specifica.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE • Contattare il Comando di Polizia Locale per l'interdizione del traffico veicolare nelle aree in cui non è possibile una semplice deviazione delle automobili. • Delimitare adeguatamente le aree di lavoro e provvedere alla segnalazione notturna del cantiere.
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO • L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.

AREA DI CANTIERE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO (€)	QUANTITÀ	COSTI DELLA SICUREZZA
Ore in economia (operaio comune) per movimentazioni nell'ambito di cantiere, montaggio/smontaggio delle recinzioni e perimetrazioni, interdizione temporanea del traffico, ecc...	ora	35,00	35	1.225,00 €
Delimitazione aree pericolose realizzata con transenne in tubolare/tondino di ferro zincate a caldo, collegabili con ganci – modulo fino a 1110 mm di altezza e fino a 2500 mm di lunghezza, compreso allestimento e disallestimento. per il primo mese	cad	6,98	50	349,00 €
Formazione di recinzione con rete in polietilene (arancione) esterna sostenuta da paletti a distanza di 1,5 m, trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori. Altezza fino a 1,00 m per il primo mese.	mq	2,98	150	447,00 €
Installazione di apparecchi di segnalazione a bassa tensione per delimitazioni e recinzioni di cantiere con lampade da 6-12 V. Corpo illuminante IP 65.	cad	24,50	10	245,00 €

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

LAYOUT DI CANTIERE

L'organizzazione di massima del cantiere è descritta negli elaborati di seguito riportati (allegati nella scala originaria al presente PSC).

Nel caso, durante le lavorazioni, si rendesse necessaria una revisione di tale organizzazione, dovuta ad esigenze connesse con le lavorazioni da eseguire, essa sarà oggetto di apposita riunione di coordinamento con le ditte interessate.

→ VEDERE PLANIMETRIE DI CANTIERE ALLEGATE

LAYOUT DI CANTIERE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

LAYOUT DI CANTIERE
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
• <u>Modalità da seguire per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni</u> (Allegato XV 2.2.2.a del D.Lgs 81/2008). • Seguire le indicazioni date dalla planimetria di cantiere e dal capitolato della sicurezza. • Dovranno costantemente essere garantite condizioni di sicura accessibilità alle postazioni di lavoro mediante eventuale segnalazione dei percorsi, pulizia e transitabilità degli accessi e dei percorsi, eliminazione di tutti gli ostacoli o altri elementi di pericolo (ad es. ferri di ripresa dei getti, porzioni sporgenti delle opere provvisorie, ecc...). • Data la durata e l'entità dei lavori, nonché per la conformazione stessa dei cantieri, <u>non è previsto l'allestimento di nessun apprestamento logistico di cantiere</u>: le ditte esecutrici stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni con pubblici esercizi della zona per i pasti e per l'uso dei servizi igienici. • Le <u>zone di carico/scarico</u> sono disciplinate dall' Allegato XV 2.2.2.I del D.Lgs 81/2008. • Le <u>zone di deposito attrezzature e stoccaggio di materiali e rifiuti</u> sono disciplinate dall' Allegato XV 2.2.2.I del D.Lgs 81/2008 ed individuate dalla planimetria di cantiere allegata. • Non è previsto l'allestimento di <u>zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione</u> in quanto non è previsto il loro impiego in cantiere. Le quantità di carburante per il funzionamento di mezzi e generatori saranno quelle strettamente necessarie al bisogno giornaliero.
PROCEDURE
• Nessuna indicazione specifica.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
• Durante il periodo di permanenza degli scavi per la posa delle tubazioni è necessario l'allestimento di apposite andature per permettere il transito in sicurezza delle maestranze impiegate nelle lavorazioni in altre aree del cantiere, nonché l'eventuale attraversamento pedonale.
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
• L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria. • L'accesso ai fornitori dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà agli addetti apposite disposizioni ed informazioni in merito ad eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. • A cura dell'impresa affidataria, sarà apposta nei punti necessari, e facilmente visibile, apposita segnaletica di sicurezza in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla pericolosità, alla presenza di impianti, attrezzature o macchinari interferenti e che possano determinare situazioni di pericolo. Evitare di raggruppare la segnaletica in un unico cartello.

LAYOUT DI CANTIERE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO (€)	QUANTITÀ	COSTI DELLA SICUREZZA
Cartelli rettangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10. Dimensioni 600 x 400 m.	cad	27,44	5	137,20 €
Nastro segnacantieri realizzato in PVC, serigrafato a fasce bianche e rosse, confezionato in bobine della lunghezza di 200 m.	cad	7,02	5	35,10 €

IMPIANTI DI CANTIERE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

IMPIANTI DI CANTIERE				
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE				
• <u>L'impianto elettrico</u> deve avere le caratteristiche descritte all'Allegato XV 2.2.2.d del D.Lgs 81/2008: nello specifico dovrà essere opportunamente dimensionato, dotato di quadro ASC (almeno IP44) con interruttore magnetotermico differenziale, dotato dichiarazione di conformità e predisposto in modo da non creare intralcio o pericolo per la movimentazione di mezzi e maestranze. • Per la fornitura di energia elettrica verrà installato apposito generatore a gasolio. • Dovranno essere utilizzati solamente componenti che rispettino la normativa CEI (in particolare la CEI 64-17) con grado di protezione adeguato al loro utilizzo e posizionamento (IP44-IP67). • Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare danneggiamenti dell'impianto durante le lavorazioni, ovvero: segnalare eventuali cavi interrati ed utilizzare cavi di resistenza adeguata. • Predisporre dei sottoquadri ASC con adeguato numero di derivazioni spina-presa. • Gli <u>impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche</u> sono disciplinati dall'Allegato XV 2.2.2.e del D.Lgs 81/2008 ed in particolare: l'impianto e le grandi masse metalliche devono essere collegate all'impianto di terra; data la presenza di betoniere ed altre attrezzature metalliche si ritiene necessaria la predisposizione di un impianto di messa a terra delle scariche atmosferiche. • <u>Non è previsto l'allestimento di un impianto idraulico</u> in quanto la fornitura di acqua potabile avverrà attraverso cisterne riempite periodicamente. • Le tubazioni devono essere costantemente mantenute in ordine ed in buone condizioni di manutenzione, devono essere inoltre disposte in modo tale da non creare intralcio e pericolo durante la lavorazione e movimentazione di mezzi e materiali.				
PROCEDURE				
• Nessuna misura specifica.				
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE				
• Nessuna misura specifica.				
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO				
• L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria. • È compito dell'impresa affidataria la verifica della necessità di collegare all'impianto di terra le eventuali masse metalliche.				

IMPIANTI DI CANTIERE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (€)	QUANTITÀ	ONERI DELLA SICUREZZA

FORNITURE, CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

FORNITURE, CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
- Le <u>modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali</u> sono disciplinate dall'Allegato XV 2.2.2.h del D.Lgs 81/2008: nello specifico il capocantiere dovrà rendere edotti gli eventuali fornitori relativamente ai pericoli presenti nel cantiere e, se necessario, dovrà affiancare loro del personale formato per l'accompagnamento all'interno del cantiere durante tutte le operazioni di fornitura. - Le <u>disposizioni per dare attuazione a quanto previsto in relazione ai RLS</u> sono disciplinate dall'Allegato XV 2.2.2.f del D.Lgs 81/2008: nello specifico, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 102 del D.Lgs 81/2008, sarà cura dei datori di lavoro impegnati nelle operazione di cantiere indire, presso le sedi individuate e/o con opportune modalità telematiche, le riunioni periodiche con i rappresentanti dei lavoratori ed i verbali di tali riunioni dovranno essere trasmessi al CSE. - Le <u>disposizioni per la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro</u> sono disciplinate dall'Allegato XV 2.2.2.g del D.Lgs 81/2008: nello specifico il CSE provvederà a riunire (anche attraverso l'uso di piattaforme informatiche), prima dell'inizio dei lavori ed ogni qual volta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC, con particolare attenzione alla gestione delle interferenze e delle incompatibilità tra le lavorazioni e sull'uso comune di attrezzature e servizi. Nelle riunioni il CSE acquisisce inoltre pareri ed osservazioni da parte delle ditte interpellate, nonché le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'art. 92, comma 1, lettera d) del D.Lgs 81/2008; di tali riunioni sarà redatto apposito verbale.
PROCEDURE
Nessuna misura specifica.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Nessuna misura specifica.
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.

FORNITURE, CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (€)	QUANTITÀ	ONERI DELLA SICUREZZA

EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICI

Essendo i cantieri caratterizzati da lavorazioni da eseguire su viabilità pubblica non è previsto l'allestimento di alcun equipaggiamento logistico.

EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICI: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (€)	QUANTITÀ	ONERI DELLA SICUREZZA

OPERE PROVVISORIALI

I cantieri non prevedono l'allestimento di opere provvisorie. Nel caso, in corso dei lavori, si rendesse necessario l'allestimento di ponteggi e/o l'uso di altri sistemi provvisori o puntellazioni, gli stessi saranno indicati e calcolati dal progettista delle opere e comunicati al CSE.

OPERE PROVVISORIALI: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (€)	QUANTITÀ	ONERI DELLA SICUREZZA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il cronoprogramma dei lavori riporta schematicamente la distribuzione nel tempo delle procedure e la progressione cronologica delle fasi di lavoro per le opere di cui al presente PSC, le quali possono essere così riassunte:

LOTTO 1 – VIA DARDANELLI (INCROCIO VIA MARCANTONIO BRAGADIN)

ATTIVITÀ PRELIMINARI:

A1 - Allestimento del cantiere.

DEMOLIZIONI:

B1 – Demolizione del manto stradale;

B2 - Scavi;

B3 – Taglio delle radici superficiali.

RIPRISTINI:

C1 – Getto del sottofondo stradale;

C2 – Rifacimento dell'asfalto e della segnaletica orizzontale.

ATTIVITÀ FINALI:

D1 – Smobilizzo del cantiere.

LOTTO 2 – VIA FRANCESCO MOROSINI

ATTIVITÀ PRELIMINARI:

E1 - Allestimento del cantiere.

DEMOLIZIONI:

F1 – Smontaggio del parapetto.

RESTAURI:

G1 – Ricostruzione e restauro del parapetto.

ATTIVITÀ FINALI:

H1 – Smobilizzo del cantiere.

LOTTO 3 – VIA SANDRO GALLO (FRONTE GALOPPATOIO)

ATTIVITÀ PRELIMINARI:

I1 - Allestimento del cantiere.

DEMOLIZIONI:

J1 – Demolizione della pavimentazione;

J2 – Scavi.

RETE DI SCARICO:

K1 – Ripristino delle pendenze;

K2 – Posa di canalizzazioni e allaccio degli scarichi;

K3 – Ripristino della pavimentazione.

ATTIVITÀ FINALI:

L1 – Smobilizzo del cantiere.

LOTTO 4 – PIAZZALE DEGLI ALBERONI

ATTIVITÀ PRELIMINARI:

M1 - Allestimento del cantiere.

ARREDO URBANO:

N1 – Sostituzione di barriere ed arredo urbano.

ATTIVITÀ FINALI:

O1 - Smobilizzo del cantiere.

LOTTO 5 – STRADA COMUNALE DELLA LAGUNA (FRONTE SCUOLA ZENDRINI)

ATTIVITÀ PRELIMINARI:

P1 - Allestimento del cantiere.

DEMOLIZIONI:

Q1 – Rimozione della pavimentazione e del manto stradale;

RIPRISTINI:

R1 – Ripristino delle pendenze;

R2 – Posa di pavimentazione ed asfalto.

ATTIVITÀ FINALI:

S1 - Smobilizzo del cantiere.

LOTTO 6 – STRADA COMUNALE DELLA LAGUNA (FRONTE SCUOLA ZENDRINI)

ATTIVITÀ PRELIMINARI:

T1 - Allestimento del cantiere.

DEMOLIZIONI:

U1 – Demolizione della pavimentazione.

RETE DI SCARICO:

V1 – Posa di tubazioni e sottoservizi;

V2 – Ripristino della pavimentazione.

ATTIVITÀ FINALI:

W1 - Smobilizzo del cantiere.

Il cronoprogramma completo delle lavorazioni è allegato al presente PSC.

LAVORAZIONI E SPECIFICHE MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO

Questo capitolo fornisce le indicazioni generali in merito ai rischi considerati nell'azione di valutazione preliminare e di pianificazione e coordinamento della sicurezza per il progetto-cantiere in esame. Le indicazioni specifiche sono invece contenute puntualmente nelle schede relative alle fasi di lavoro contenute nel presente PSC.

RISCHIO D'INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DI CANTIERE (All. XV 2.2.3.a)

Tale rischio è presente durante le fasi di allestimento/smontaggio del cantiere, durante le operazioni di fornitura e per l'eventuale uso di mezzi di sollevamento e asfaltatrici: essendo però l'utilizzo di tali mezzi limitato sia dal punto di vista spaziale, che temporale, si ritiene che il rischio d'investimento possa essere limitato mediante l'utilizzo di apposito moviere e dei segnalatori acustici in dotazione agli stessi mezzi.

RISCHIO DI SEPPELLIMENTO DURANTE GLI SCAVI (All. XV 2.2.3.b)

Tale rischio non è presente in quanto gli scavi sono limitati a poche decine di centimetri al di sotto del piano stradale.

RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO (All. XV 2.2.3.c)

Tale rischio non è presente in quanto le operazioni sono eseguite tutte a terra.

RISCHIO D'INSALUBRITÀ DELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA (All. XV 2.2.3.d)

Tale rischio è assente in quanto non è prevista alcuna operazione in galleria.

RISCHIO D'INSTABILITÀ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA (All. XV 2.2.3.e)

Tale rischio è assente in quanto non è prevista alcuna operazione in galleria.

RISCHI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONE (All. XV 2.2.3.f)

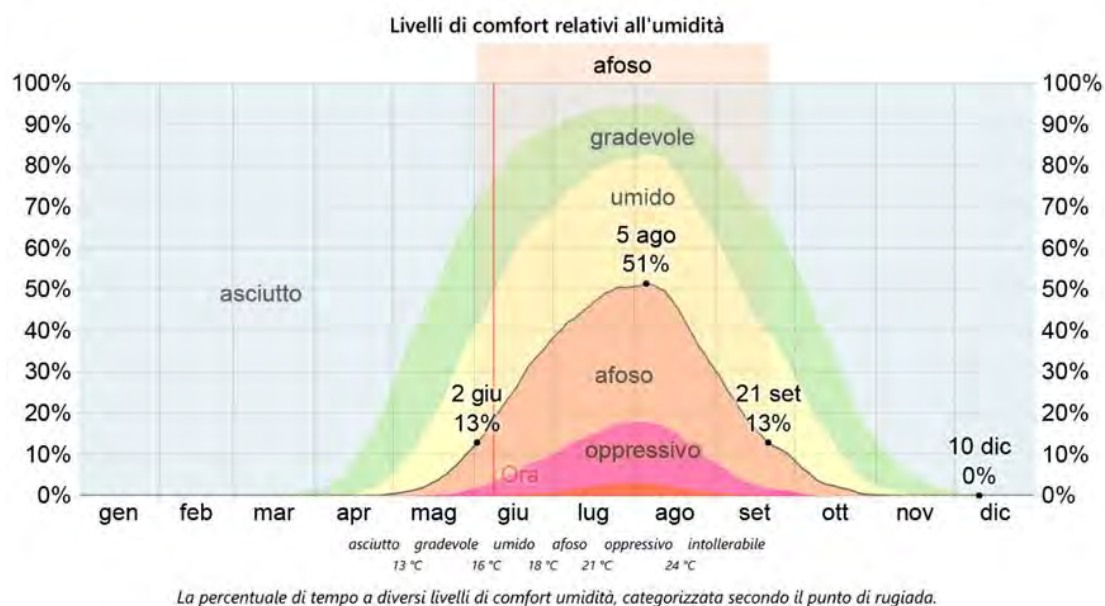
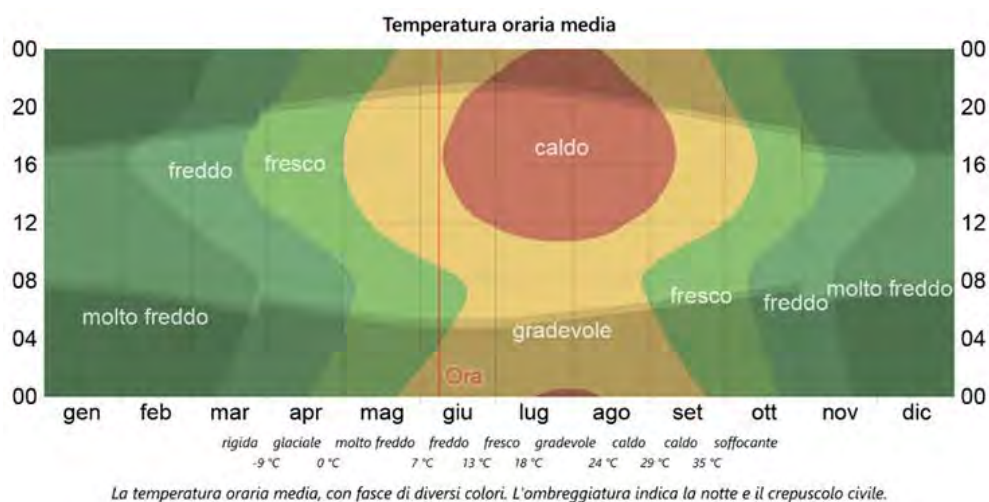
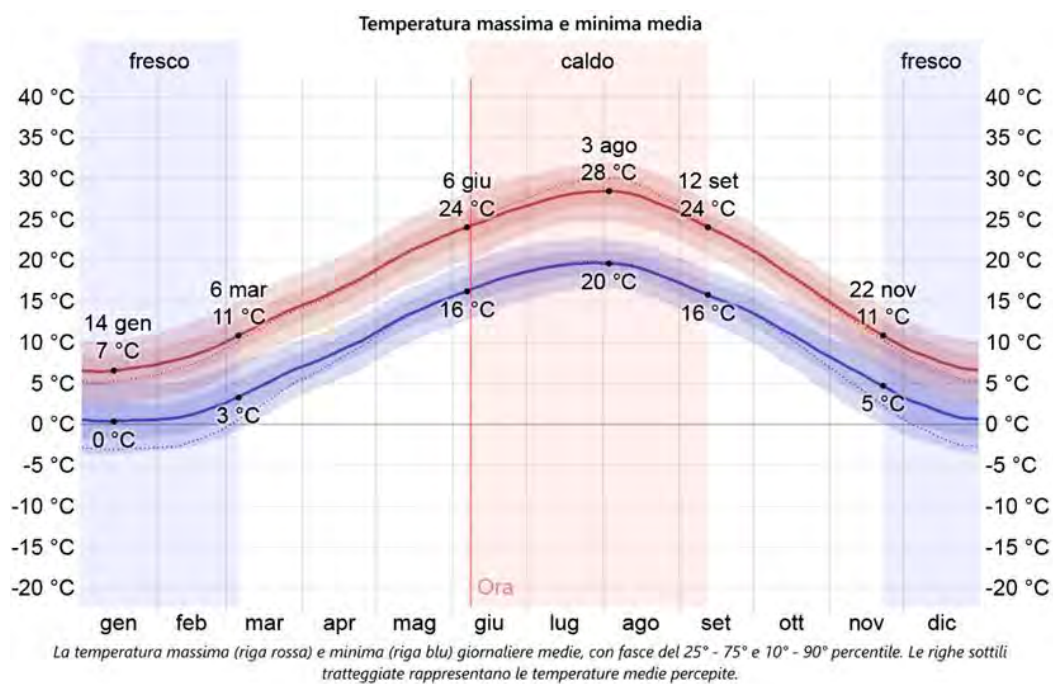
Non è stata prevista alcuna misura aggiuntiva in quanto le demolizioni da eseguire sono tutte di lieve entità e limitate a rivestimenti e pavimentazioni.

RISCHIO D'INCENDIO O ESPLOSIONE (All. XV 2.2.3.g)

Tale rischio è presente solamente nelle aree di deposito del carburante per i mezzi d'opera: data la ridotta quantità di sostanze infiammabili si ritiene sufficiente la presenza di un estintore in prossimità delle stesse e le normali accortezze da parte delle ditte esecutrici.

RISCHI DERIVANTI DA SBLAZI ECCCESSIVI DI TEMPERATURA (All. XV 2.2.3.h)

Si riportano di seguito i grafici rappresentanti l'andamento delle temperature medie massime e minime nel Comune di Venezia, la distribuzione oraria media delle temperature ed il livello di comfort in relazione all'umidità (fonte *it.weatherspark.com*).



Essendo le lavorazioni previste durante il periodo estivo e svolte esclusivamente all'esterno, si prevedono condizioni di pericolo per le maestranze dovute alla prolungata esposizione a temperature calde e afose, pertanto si raccomanda alle maestranze l'uso di un abbigliamento adatto alle temperature, in special modo durante le ore centrali della giornata.

È compito dei datori di lavoro delle ditte esecutrici e dei lavoratori autonomi il controllo delle condizioni meteo giornaliere del Comune di Venezia in relazione alle lavorazioni previste: a tal proposito si indica l'indirizzo web della stazione meteo dell'Osservatorio dell'Istituto Cavanis di Venezia per la loro verifica in tempo reale <http://my.meteonetwork.it/station/vnt375/>. Nel caso di condizioni meteo pericolose per la salute dei lavoratori è compito dei datori di lavoro delle ditte esecutrici provvedere ad **un'adeguata** turnazione delle maestranze e di mettere in campo ogni provvedimento atto **a prevenire i rischi derivanti da lunghe lavorazioni all'aperto**.

► Si rimanda inoltre alla lettura del vademecum sul rischio da colpi di calore allegato al presente PSC

RISCHIO RUMORE (All. XV 2.2.3.i)

Premesso che la valutazione accurata del rischio rumore è di competenza del datore di lavoro delle ditte esecutrici, il presente PSC ha tenuto conto ugualmente del problema essenzialmente attraverso misure di carattere organizzativo in modo da evitare e/o ridurre al massimo possibile le esposizioni a forti sorgenti rumorose dovute alle interferenze tra lavorazioni diverse contemporanee, ovvero volte al distanziamento spaziale e cronologico delle diverse attività.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE (All. XV 2.2.3.l)

Tale rischio è presente durante l'allestimento dell'impianto elettrico e durante l'uso di utensili alimentati da corrente elettrica per i quali è necessario l'uso degli appositi DPI e sono state fornite apposite disposizioni e procedure nelle schede relative alle lavorazioni di seguito riportate. Per quanto riguarda l'impianto elettrico di cantiere tutte le indicazioni sono già state date nel paragrafo dedicato.

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE (All. XV 2.2.3.m)

La valutazione del rischio derivante dall'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici è di competenza del datore di lavoro delle ditte esecutrici secondo quanto previsto dalla legge; risulta pertanto ovvio che l'identificazione complessiva degli agenti chimici, compresi quelli con capacità cancerogene o mutagene, che possono avere effetti sulla salute dei lavoratori vada ricondotta alla vita lavorativa del lavoratore stesso e non al cantiere specifico trattato dal presente PSC.

Il presente documento opera ugualmente una valutazione preliminare del rischio che tiene conto delle informazioni quali, ad esempio, le modalità d'impiego dei prodotti, i loro quantitativi, i tempi di utilizzo, le procedure preventive di carattere generale e personali attuabili in ogni fase di lavoro. Tale valutazione indica che la natura e l'entità dei rischi non richiedano ulteriori approfondimenti valutativi per, ad esempio, utilizzo di esigue quantità di

sostanze, ridotti tempi di esposizione, utilizzo di prodotti di largo impiego, rischi sotto controllo, ecc....

La pianificazione della sicurezza ha comunque adottato delle misure di controllo del rischio tali da evitare esposizioni indebite (ad esempio di lavoratori impegnati in altre lavorazioni) correlate all'organizzazione del cantiere; tali scelte hanno preferito lavorazioni e montaggi "a secco" e la prescrizione d'uso di sostanze quanto più a base acquosa e/o a ridotta tossicità, in modo da ridurre il più possibile le seguenti situazioni di pericolo:

- Impiego di prodotti altamente volatili;
- Elevato tempo di contatto;
- Livelli di esposizione associati a modalità di svolgimento di lavorazioni specifiche.

In via generale è stata considerata la tossicità delle possibili sostanze impiegate in cantiere in funzione del danno derivante dall'esposizione.

Uguualmente, pur considerando il ruolo rivestito dal datore di lavoro e dall'organizzazione della tutela della salute all'interno delle imprese, è compito del CSE, nella valutazione dei POS e delle schede di sicurezza allegate, valutare anche se le misure di controllo introdotte dal PSC siano adeguate o se ci sia la necessità di integrarle con altre.

FASI DI LAVORO

Sono di seguito riportate, per ogni fase di lavoro individuata nel cronoprogramma, le schede relative alle lavorazioni, raggruppate per similitudine, con indicazione delle misure di controllo adottate.

ATTIVITÀ PRELIMINARI: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

ALLESTIMENTO, MODIFICA / INTEGRAZIONE DI CANTIERE (SOTTOFASI A1, E1, I1, M1, P1, T1)
Descrizione sintetica della lavorazione: trasporto in cantiere di tutte le attrezzature, gli utensili, i macchinari ed i materiali occorrenti alle successive lavorazioni; recinzione delle aree di lavoro; installazione della cartellonistica di sicurezza; realizzazione degli impianti di cantiere. Modifica del cantiere tra e durante le fasi di lavorazione.
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
• <u>Vedere capitolo riguardante l'organizzazione, gli impianti ed il layout di cantiere.</u> • È vietato l'ingresso, il transito e l'avvicinamento al cantiere di persone e mezzi estranei all'interno dell'area di cantiere. • Data la vicinanza del cantiere ad aree di traffico sia ciclopeditone che automobilistico è necessario che la ditta affidataria prenda contatti con gli uffici comunali preposti per concordare eventuali limitazioni del traffico e/o adeguate modalità di segnalazione durante le fasi di allestimento del cantiere. • I macchinari pesanti possono essere condotti solo da personale adeguatamente formato ed in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni.
PROCEDURE
• È prescritto l'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature. • La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almeno due operai. • <u>Vedere capitolo riguardante l'organizzazione, gli impianti ed il layout di cantiere.</u>
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
• Per l'allestimento dell'impianto elettrico di cantiere è necessario che venga impiegata manodopera specializzata ed adeguatamente formata. • Controllare che l'impianto elettrico non sia sotto tensione prima di operare su di esso. • Tenere in cantiere esclusivamente le quantità di carburante necessarie al funzionamento giornaliero del generatore.
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
• L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria. • La verifica della corretta esecuzione spetta al CSE.

Note:

- Il Pos della ditta esecutrice deve contenere le modalità di recinzione e segregazione delle aree di lavoro, anche con riferimento alle diverse fasi di lavoro, le eventuali modifiche al layout di cantiere ed i mezzi impiegati.

DEMOLIZIONI E SCAVI: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE E ASFALTO, SCAVI (SOTTOFASI B1, B2, J1, J2, Q1, U1)
Descrizione sintetica della lavorazione: demolizione delle pavimentazione pedonale pubblica; rimozione degli strati di asfalto; demolizione del sottofondo stradale; scavo alla quota di progetto; smaltimento delle macerie.
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
• È prescritto l'accatastamento temporaneo dei materiali da smaltire in spazio appositamente individuato nella planimetria di cantiere fino al loro trasporto in discarica, mentre quelli eventualmente da riutilizzare saranno accuratamente disposti in area non interessata dalle lavorazioni in modo da non creare intralcio e pericolo per le successive lavorazioni; • Date le limitate dimensioni e la configurazione del cantiere non è possibile svolgere nessun'altra lavorazione durante le fasi di demolizione e scavo. • Segnalare la presenza di impianti interrati prima di procedere con le demolizioni. • Concordare con i gestori delle reti eventuali interruzioni e/o deviazioni prima di eseguire le lavorazioni. • Allontanare tutto il personale non impiegato nelle lavorazioni.
PROCEDURE
• È prescritto l'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature. • La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almeno due operai e/o mediante l'uso di appositi macchinari e/o attrezzature. • Eseguire le attività rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalità indicate dal Regolamento Comunale. • È prescritto di bagnare le macerie prima della loro movimentazione al fine di limitare la produzione di polveri.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
• Perimetrare adeguatamente le aree di lavoro con particolare attenzione alla produzione di schegge; • Al termine della giornata di lavoro coprire gli scavi; • In prossimità di proprietà terze predisporre adeguati passaggi protetti in prossimità degli accessi. • Prima di procedere alle lavorazioni contattare i gestori dei pubblici servizi presenti nel sottosuolo.
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
• L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria.

Note:

- Il Pos della ditta esecutrice deve contenere le modalità di recinzione e segregazione delle aree di lavoro ed i mezzi impiegati.

TAGLIO DELLA VEGETAZIONE: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

SMONTAGGIO E RESTAURO DEL PARAPETTO (SOTTOFASE B3)
Descrizione sintetica della lavorazione: analisi e segnatura dell'apparato radicale della vegetazione; taglio delle radici superficiali segnate; asporto del materiale di risulta.
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
• È vietato l'accesso, il transito e l'avvicinamento alle aree di lavoro al personale estraneo alle lavorazioni. • Prima dell'avvio delle lavorazioni contattare apposito agronomo e/o gli uffici comunali preposti alla tutela del verde pubblico per l'analisi della vegetazione. • La lavorazione può essere eseguita solo da personale specializzato, adeguatamente formato ed in possesso dei necessari DPI. • Eseguire le attività rumorose solo negli orari prescritti dal Regolamento Comunale.
PROCEDURE
• Nessuna indicazione specifica.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
• Perimetrare adeguatamente le aree di lavoro con particolare attenzione alla produzione di schegge; • Prima di procedere al taglio delle radici verificare lo stato d'usura degli strumenti da impiegare.
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
• L'attuazione delle precedenti misure di controllo e la verifica della corretta esecuzione spetta all'impresa affidataria.

Note:

RIFACIMENTO DI PARAPETTO: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

SMONTAGGIO E RESTAURO DEL PARAPETTO (SOTTOFASI F1, G1)
Descrizione sintetica della lavorazione: Smontaggio ed accurato accatastamento degli elementi del parapetto; pulizia e risanamento delle strutture in calcestruzzo e trattamento protettivo; riposa degli elementi rimossi e posa dei nuovi elementi in prefabbricati; smaltimento delle macerie.
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
• È prescritto l'accatastamento temporaneo dei materiali da smaltire in spazi appositamente individuati nella planimetria di cantiere fino al loro trasporto in discarica, mentre quelli eventualmente da riutilizzare saranno accuratamente disposti in area non interessata dalle lavorazioni in modo da non creare intralcio e pericolo per le successive lavorazioni. • Prima dell'avvio delle lavorazioni contattare Veritas S.p.A. per la rimozione dei cassonetti presenti nell'area di cantiere. • Procedere allo sfoltimento della vegetazione interferente con le lavorazioni.
PROCEDURE
• È prescritto l'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature. • Eseguire le attività rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalità indicate dal Regolamento Comunale. • La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almeno due operai e/o mediante l'uso di appositi macchinari e/o attrezzature. • Le lavorazioni potranno cominciare solo al termine dell'installazione della recinzione di cantiere.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
• Tutte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi devono essere sospese in caso di maltempo e/o presenza di forte vento. • Il rischio di caduta dall'alto è gestito mediante la predisposizione di idonee transenne. • Segnalare adeguatamente il cantiere.
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
• L'attuazione delle precedenti misure di controllo e la verifica della corretta esecuzione spetta all'impresa affidataria.

Note:

- Il Pos della ditta esecutrice deve contenere le modalità di recinzione e segregazione delle aree di lavoro ed i mezzi di sollevamento impiegati (es. muletto con forca, ponteggi **semoventi con carrucola, ecc...**).

POSA DI TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

RETI DI SCARICO ACQUE NERE E BIANCHE (SOTTOFASI K2, V1)
Descrizione sintetica della lavorazione: manutenzione delle reti esistenti; posa di tubazioni della rete di scarico acque meteoriche e/o fognaria; posa di pozzetti, prolunghe e caditoie; chiusura e rinfiacco degli scavi.
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
• Sugli impianti possono operare solo maestranze addestrate, formate ed in possesso dei DPI necessari. • Concordare con i gestori delle reti eventuali interruzioni e/o deviazioni prima di eseguire le lavorazioni. • Allontanare tutto il personale non impiegato nelle lavorazioni.
PROCEDURE
• Eventuali mezzi in movimento devono essere preceduti da apposito moviere e dotati di segnalatori acustici. • Eseguire le attività rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalità indicate dal Regolamento Comunale. • È prescritto di bagnare le macerie prima della loro movimentazione al fine di limitare la produzione di polveri.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
• Tutte le operazioni di sollevamento/abbassamento dei carichi devono essere sospese in caso di maltempo e/o presenza di forte vento. • Perimetrare le aree di lavoro e predisporre adeguati passaggi protetti per le maestranze impiegate nelle altre aree di cantiere (<u>vedere il capitolo layout di cantiere</u>).
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
• L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa esecutrice. • L'applicazione delle procedure d'accesso dei fornitori e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere spetta all'impresa affidataria.

Note:

PAVIMENTAZIONE ED ASFALTO: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

SOTTOFONDI, PAVIMENTAZIONI E ASFALTO (SOTTOFASI C1, C2, K1, K3, R1, R2)
Descrizione sintetica della lavorazione: ripristino delle pendenze con apporto di terreno; getto e compattazione del sottofondo stradale; taglio e posa della nuova pavimentazione; stesura di strato d'asfalto stradale; eventuale rifacimento della segnaletica orizzontale.
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
- È prescritto l'accatastamento temporaneo dei materiali da impiegare nelle lavorazioni in spazi appositamente individuati nella planimetria di cantiere fino al loro utilizzo in modo da non creare intralcio e pericolo per le contemporanee e successive lavorazioni. Date le limitate dimensioni e la configurazione del cantiere non è possibile svolgere nessun'altra lavorazione durante le fasi di demolizione e scavo. - Eseguire le attività rumorose solamente nelle fasce orarie e con le modalità indicate dal Regolamento Comunale.
PROCEDURE
- Procedere a pause periodiche nelle lavorazioni per permettere la sedimentazione delle polveri prodotte dal taglio della pavimentazione. - La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almeno due operai.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
- Eseguire le opere di asfaltatura solamente durante le ore più fresche della giornata. - Eseguire adeguata turnazione delle maestranze impiegate per prevenire danni e/o malesseri posturali.
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa esecutrice. L'applicazione delle procedure d'accesso dei fornitori e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere spetta all'impresa affidataria.

Note:

- Il Pos della ditta esecutrice deve contenere le modalità di recinzione e segregazione delle aree di lavoro ed i mezzi di sollevamento impiegati (es. muletto con forca, ponteggi semoventi con **carrucola, ecc...**), **oltre a quelli eventualmente utilizzati per la stesura dello strato di asfalto (es. asfaltatrice, rullo, ecc...).**

ARREDO URBANO: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

SOSTITUZIONE DI BARRIERE ED ARREDO URBANO (SOTTOFASE N1)
Descrizione sintetica della lavorazione: rimozione e smaltimento delle barriere New Jersey, delle fioriere e degli arredi urbani degradati; fornitura e posa dei nuovi elementi prefabbricati.
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
• È prescritto l'accatastamento temporaneo dei materiali da impiegare nelle lavorazioni in spazi appositamente individuati nella planimetria di cantiere fino al loro utilizzo in modo da non creare intralcio e pericolo per le contemporanee e successive lavorazioni. • Le lavorazioni in contemporanea dovranno sempre essere svolte in aree diverse del cantiere. • Perimetrare le aree di lavoro con transenne e/o nastri segnaletici. • Prevedere percorsi protetti per i fruitori degli approdi pubblici e delle attività commerciali durante le lavorazioni.
PROCEDURE
• È prescritto l'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal cantiere e durante quelle di carico-scarico e sollevamento di materiali e attrezzature. • La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almeno due operai.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
• Durante le lavorazioni in prossimità delle rive predisporre adeguate transenne.
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
• L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa esecutrice. • L'applicazione delle procedure d'accesso dei fornitori e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere spetta all'impresa affidataria.

Note:

- Il Pos della ditta esecutrice deve contenere le modalità di recinzione e segregazione delle aree di lavoro ed i mezzi di sollevamento impiegati (es. muletto con forca, ponteggi semoventi con carrucola, ecc...).

ATTIVITÀ FINALI: MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

SMOBILIZZO DEL CANTIERE E COLLAUDI (SOTTOFASI D1, H1, L1, O1, S1, W1)
Descrizione sintetica della lavorazione: allontanamento dal cantiere di tutte le attrezzature, gli utensili, i macchinari ed i materiali utilizzati; rimozione della cartellonistica di sicurezza; rimozione degli impianti di cantiere e delle eventuali opere provvisorie. Pulizia della sede stradale. Esecuzione di eventuali prove e collaudi.
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
• È vietato l'ingresso, il transito e l'avvicinamento al cantiere di persone e mezzi estranei all'interno dell'area di cantiere. • Data la vicinanza del cantiere ad aree di traffico sia ciclopeditone che automobilistico è necessario che la ditta affidataria prenda contatti con gli uffici comunali preposti al traffico per concordare eventuali limitazioni e/o adeguate modalità di segnalazione durante le fasi di disallestimento del cantiere. • I macchinari pesanti possono essere condotti solo da personale adeguatamente formato ed in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni.
PROCEDURE
• È prescritto l'impiego di un moviere durante le fasi di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal cantiere e durante quelle di carico-scarico di materiali e attrezzature. • La movimentazione dei materiali pesanti (peso > 25 kg) deve essere eseguita da almeno due operai.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
• Per la rimozione dell'impianto elettrico di cantiere è necessario che venga impiegata manodopera specializzata ed adeguatamente formata. • Controllare che l'impianto elettrico non sia sotto tensione prima di operare su di esso.
MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO
• L'attuazione delle precedenti misure di controllo spetta all'impresa affidataria. • La verifica della corretta esecuzione spetta al CSE.

Note:

D. INTERFERENZE:

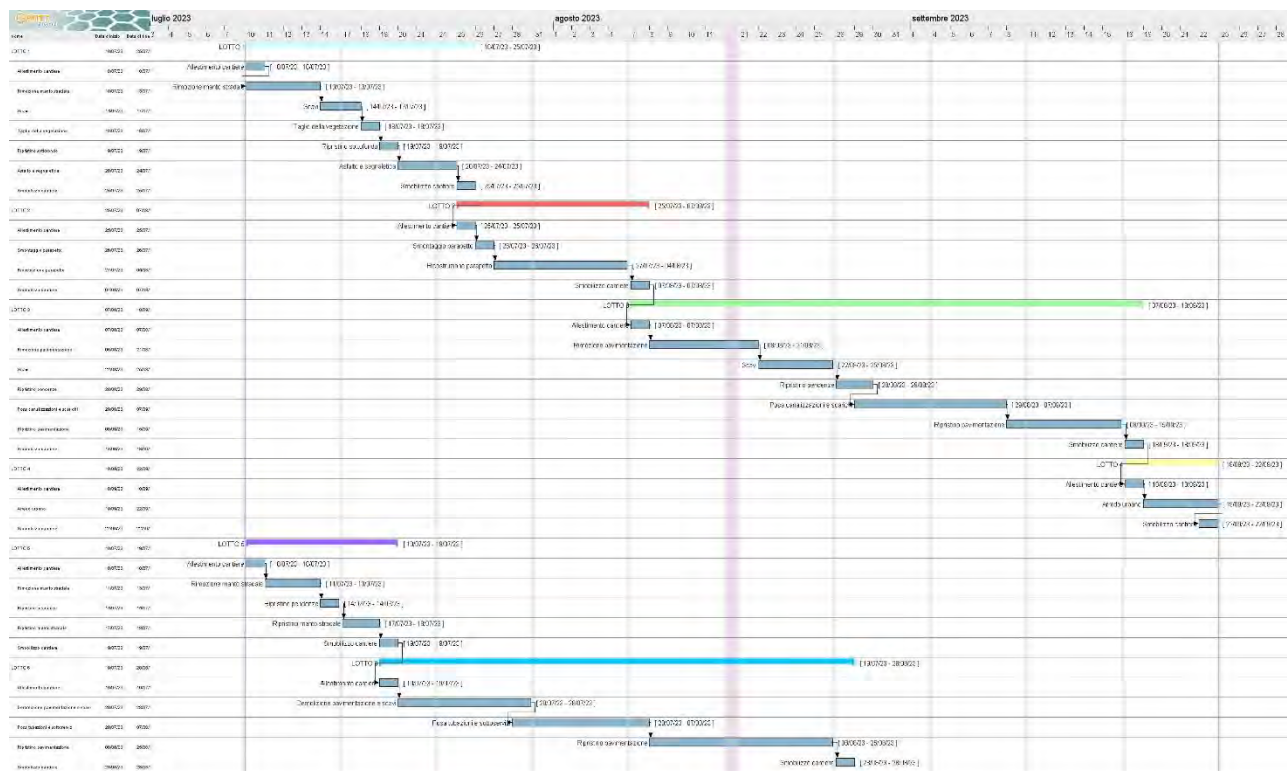
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELLE LAVORAZIONI

Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento.

ORGANIZZAZIONE DELLE FASI DI LAVORO

L'organizzazione delle diverse fasi di lavoro, come ipotesi di piano, è schematicamente definita nel Cronoprogramma delle Lavorazioni ai sensi dell'Allegato XV 2.1.2.i del D.Lgs 81/2008.

Le interferenze consentite nell'esecuzione delle lavorazioni sono quelle previste nel cronoprogramma allegato al presente PSC e quelle eventualmente derivanti dalle modifiche e degli aggiornamenti apportati dal CSE. In generale, come anche descritto nelle schede relative alle lavorazioni specifiche, in caso di simultaneità prevista tra due lavorazioni, queste non dovranno avvenire nella stessa area di cantiere (interferenza di tipo spaziale).



CRONOPRAMMA: FASI E SOTTOFASI (ALLEGATO)

N.B: Si precisa che lo sfasamento delle lavorazioni ed il relativo cronoprogramma potrebbero dover essere aggiornate in base alle modifiche apportate dalle imprese esecutrici e dalle condizioni meteorologiche.

INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Il presente capitolo riporta prescrizioni ulteriori rispetto a quelle precedentemente descritte. Eventuali aggiornamenti a cura del CSE saranno forniti ai referenti delle ditte affidatarie a mezzo di note integrative e/o sostitutive, datate e firmate, e con chiara indicazione della sezione del presente PSC che integrano o sostituiscono. Alle imprese affidatarie compete l'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

Le lavorazioni potranno cominciare solo dopo il completo allestimento del cantiere e di tutti gli impianti.

- **Verifica a cura del CSE**

Se non espressamente indicato, tutte le lavorazioni devono essere sospese durante le fasi di demolizione di asfalto e pavimentazione e in quelle di scavo.

- **Verifica a cura dell'impresa affidataria**

Non è possibile iniziare le demolizioni fino al completamento della recinzione di cantiere.

- **Verifica a cura dell'impresa affidataria**

La posa della pavimentazione non è compatibile con altre lavorazioni a meno che non siano eseguite in aree diverse del cantiere.

- **Verifica a cura dell'impresa affidataria**

La posa della pavimentazione potrà avvenire solo al completamento della compattazione del terreno e del sottofondo.

- **Verifica a cura dell'impresa affidataria**

PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente PSC, il quale deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'avvio dei lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto indicato e delle loro specifiche attività, redigono e consegnano al CSE, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori (almeno 10 giorni), il loro Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008 con i contenuti di cui all'Allegato XV 3.2.1.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalità esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare in questo caso, l'impresa interessata dai lavori dovrà integrare il suo POS e presentarlo così aggiornato al CSE. Solo dopo l'autorizzazione scritta da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione l'impresa potrà iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (ad esempio la variazione del programma dei lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed in ogni caso non comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

A tutte le imprese esecutrici competono inoltre i seguenti obblighi:

1. Consultare il proprio RLS prima dell'accettazione del presente PSC e/o delle modifiche significative ad esso apportate;
2. Comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell'inizio dei lavori tramite l'impresa affidataria;
3. Fornire ai propri subappaltatori:
 - a. Copia del presente PSC e dei relativi aggiornamenti in tempo utile per consentirne l'analisi e l'adempimento del punto 1 del presente capitolo;
 - b. Il nominativo ed i riferimenti del CSE;
 - c. L'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
 - d. Adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo.
4. Recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile, e comunque almeno 10 giorni prima dell'avvio effettivo dei lavori, la documentazione necessaria e trasmetterla al CSE;
5. Convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE: salvo diversa indicazione, la convocazione dovrà essere inoltrata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. Informare preventivamente (anche a mezzo pec) il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali nuovi subappaltatori;
7. Fornire la massima collaborazione al CSE per l'attuazione di quanto previsto dal PSC.

Oltre a quanto precedentemente elencato tutte le imprese (appaltatrici e supappaltatrici) dovranno:

1. Comunicare al CSE il nome ed i recapiti del proprio referente prima dell'inizio dei lavori;
2. Comunicare per iscritto al CSE, con anticipo di almeno 15 giorni, eventuali nuove lavorazioni non previste dal PSC;
3. Fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere;
4. Garantire la presenza dei rispettivi referenti (o delegati) alle riunioni di coordinamento indette dal CSE;
5. Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, formate adeguatamente, in funzione delle lavorazioni e delle necessità previste dalle singole fasi operative;
6. Assicurare:
 - a. Il mantenimento del cantiere in condizione di ordine e salubrità;
 - b. L'idoneità e sicurezza delle postazioni di lavoro;
 - c. Corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
 - d. Il controllo e la manutenzione periodica di ogni impianto ed attrezzatura che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
7. Contattare immediatamente il CSE in caso d'infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso d'ispezione da parte degli organi di vigilanza (es. SPISAL, DPL, ecc.);
8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto e subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008).

PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruità dei relativi Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio prima della trasmissione dei suddetti al CSE ai sensi dell'art. 97, comma 3, lettera b) del D.Lgs 81/2008.

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comporterà la responsabilità dell'impresa affidataria per ogni eventuale danno derivante, **compresa l'applicazione di una penale giornaliera secondo quanto stabilito dal contratto.**

Si ritiene per "grave inosservanza", e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola alle prescrizioni di legge all'interno del cantiere.

PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs 81/2008 e del presente PSC, nonché le indicazioni fornite loro dall'impresa affidataria e dal CSE, dovranno inoltre partecipare alle periodiche riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l'attuazione delle misure di sicurezza e coordinamento.

Si fa presente che il lavoratore autonomo, in quanto tale, non potrà usufruire di un “aiutante” (o in qualsiasi modo denominato), ma dovrà eseguire in assoluta autonomia e con mezzi propri le lavorazioni di cui è stato incaricato.

► Si rimanda alla lettura della Circolare Ministeriale n. 16/2012 in allegato al presente PSC.

VERIFICHE DEL COORDINATORE PER **L'ESECUZIONE**

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze tra le lavorazioni, il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della Direzione Lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della specifica parte del PSC alle lavorazioni in essere, aggiornando il piano, con particolare attenzione al cronoprogramma dei lavori, se dovesse ritenerlo necessario.

La connessione cronologica tra le varie fasi e sottofasi di lavoro risultante dal Cronoprogramma delle Lavorazioni dovrà essere costantemente aggiornata a cura del CSE in relazione ai dati forniti dagli appaltatori in base all'art. 95, comma 1, lettera f, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Periodicamente, con scadenza definita in base all'entità del cantiere e alle esigenze delle lavorazioni e/o delle ditte esecutrici, verranno definite apposite riunioni di coordinamento alle quali, oltre al CSE, parteciperanno i datori di lavoro (o loro incaricati) delle imprese presenti in cantiere.

GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE COMUNI

Allestimento di cantiere
• L'allestimento di cantiere sarà curato e gestito dall'impresa affidataria. • Tutte le ditte e lavoratori autonomi possono usufruire degli apprestamenti di cantiere. • In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono segnalare all'impresa principale l'inizio dell'uso, le eventuali anomalie rilevate, la cessazione e/o sospensione dell'uso.
Impianto elettrico di cantiere
• Prima di attivare l'alimentazione elettrica, l'impresa realizzatrice dovrà aver provveduto all'installazione del quadro generale di cantiere e alla relativa messa a terra ad opera di impiantista specializzato e all'installazione e verifica del generatore. • Per l'impianto elettrico, dovrà essere eseguito un controllo prima della messa in esercizio e dell'eventuale subentro in cantiere di altre ditte e/o lavoratori autonomi. • L'onere d'installazione dell'impianto elettrico è di competenza dell'impresa affidataria, così come la sua manutenzione periodica, le modifiche, e l'eventuale sostituzione degli elementi non più funzionanti. L'utilizzo dell'impianto è permesso a tutte le altre imprese e lavoratori autonomi in cantiere a cui spetta l'onere di utilizzarlo correttamente e di segnalare all'impresa affidataria eventuali guasti e/o malfunzionamenti dell'impianto. • Il quadro elettrico generale sarà disattivato alla fine di ogni giornata di lavoro con verifica dell'assenza di elementi in tensione.
Impianto idrico di cantiere
• L'onere d'installazione dell'impianto idrico di cantiere e del riempimento periodico della cisterna è di competenza dell'impresa affidataria, così come la sua manutenzione periodica, le modifiche, e l'eventuale sostituzione degli elementi non più funzionanti. L'utilizzo dell'impianto è permesso a tutte le altre imprese e lavoratori autonomi in cantiere nei limiti delle proprie competenze a cui spetta l'onere di utilizzarlo correttamente e di segnalare all'impresa affidataria eventuali guasti e/o malfunzionamenti dello stesso.
Ponteggi e trabatelli
• Non sono previsti ponteggi e/o altre opere provvisorie.
Mezzi di sollevamento
• L'uso di eventuali mezzi di sollevamento è consentito a tutte le ditte esecutrici previo accordo con la ditta fornitrice. E' compito dell'impresa affidataria verificare che gli stessi siano in buone condizioni di manutenzione e che il personale incaricato dalle ditte esecutrici sia in possesso di tutti i requisiti necessari al loro utilizzo.
Ulteriori prescrizioni
• Nessuna lavorazione può cominciare fino al completamento delle opere provvisorie necessarie. • È fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate.
Gestione delle emergenze
• La gestione delle emergenze è garantita dall'impresa affidataria. • In cantiere dovrà sempre essere presente almeno un addetto formato sulle procedure di pronto soccorso, dopo aver frequentato apposito corso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003.

VARIE

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori, ed ogniqualevolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC, con particolare attenzione agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione nelle interferenze, nelle incompatibilità e nell'uso comune di attrezzature e servizi. Le riunioni possono servire al coordinatore anche per l'acquisizione di pareri ed osservazioni, nonché le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'art. 92, comma 1, lettera d) del D.Lgs 81/2008. Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.

Il CSE integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al capitolo "Pianificazione della Sicurezza e Programmazione Operativa delle Lavorazioni" e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa, prima dell'accettazione del presente PSC, consulta il proprio RLS e fornisce eventuali chiarimenti; è facoltà dell'RLS di formulare proposte di modifica ai contenuti del piano ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 81/2008. Ove non sia presente in azienda l'RLS, dovrà essere coinvolto l'RLS Territoriale con la trasmissione del PSC. Ogni impresa è inoltre tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto previsto nel PSC e/o nel POS.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

A cura dell'impresa affidataria principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalità di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovrà inoltre essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria.

I lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto soccorso e sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi.

La zona è coperta dal 118 in cui servizio è garantito prevalentemente dall'Azienda Ulss 3 "Serenissima". Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso immediato con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori incaricati: tale aspetto può essere affidato in via esclusiva (o in condivisione con le ditte subappaltatrici), previa apposita riunione di coordinamento, anche alla sola impresa affidataria principale. L'impresa principale deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere (o in altro luogo deputato se l'ufficio non è presente), un telefono per le comunicazioni di emergenza, accessibile a tutti gli operatori.

Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, Acquedotto, Gas guasti, Enel guasti, CSE, D.L., Ditte appaltatrici, R.S.P.P., Addetti al pronto soccorso, R.S.L., Medico competente, ecc...) e posti in maniera visibile.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcuni dei numeri da esporre in cantiere:

NUMERI UTILI*	
PRONTO COCCORSO (SUEM):	118
U.L.S.S. 3 (Ospedale di VENEZIA):	041.5294111
U.L.S.S. 3 (Ospedale di MESTRE):	041.9657111
VV.FF. :	115
CARABINIERI:	112
POLIZIA LOCALE (LIDO DI VENEZIA):	041.5260395
GUASTO IDRICO E FOGNARIO (VERITAS):	800.896.960
GUASTO ELETTRICO (ENEL):	803.500
GUSTO GAS (ITALGAS):	800.900.777
CSE (arch. ANTONIO GIRELLO):	347.0645937
DIRETTORE DEI LAVORI ():	

* Le ditte dovranno verificare la correttezza dei numeri sotto riportati prima dell'inizio dei lavori ed eventualmente aggiornarli e/o sostituirli.

PREVENZIONE INCENDI

Non sono presenti significativi rischi d'incendio, ma è compito dell'impresa esecutrice di tenere a portata un estintore regolarmente verificato.

EVACUAZIONE

Vista la morfologia del cantiere, non si richiedono particolari misure di evacuazione: le vie di esodo individuate sono gli accessi terrestri al cantiere che devono essere sempre mantenuti liberi da materiali e/o attrezzature e/o qualsiasi altro impedimento.

GESTIONE DELLE EMERGENZE: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (€)	QUANTITÀ	ONERI DELLA SICUREZZA

E. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA:

CONSIDERAZIONI

Nella realizzazione di un'opera, oltre alle risorse umane (monodopera), all'uso dei materiali e dei mezzi di trasporto, vi sono altri "oneri occorrenti alla formazione delle singole categorie di opere", anche se la normativa non esplicita in modo diretto quali essi siano; in via empirica si può ricavare che in tali spese generali si considerano (pro-quota) gli oneri per:

- Personale tecnico amministrativo non impiegato direttamente nella produzione;
- Costi generali della sede;
- Costo delle attrezzature e macchine utilizzate per l'esecuzione dell'opera;
- Costo della logistica e dei servizi di cantiere;
- Costo per eventuali consulenti;
- Costi derivanti dagli appostamenti e altre opere provvisorie atte a tutelare la vita e la salute dei lavoratori impegnati nel cantiere;
- Costi di varia natura.

Conseguentemente, si può affermare che gli oneri della sicurezza riscontrati a priori nell'analisi dei prezzi sono già compresi nelle spese generali e che gli stessi possono variare fino ad un massimo del 15% (quota massima riconosciuta per spese generali).

Nella realizzazione di alcune particolari opere, però, vanno a volte previsti degli allestimenti e/o l'utilizzo di specifiche opere provvisorie, macchinari, attrezzature, DPI e/o procedure dettate da specifiche condizioni di rischio insite nelle lavorazioni dell'opera, non prevedibili a priori se non attraverso un attento esame del progetto e della fattibilità dell'opera stessa; tali opere non sono quindi riscontrabili nella preventiva analisi dei prezzi.

Ciò premesso si può affermare che:

- I valori dei prezzi che si riferiscono a "opere compiute", individuati attraverso una corretta analisi, già contengono al loro interno una *quota-parte* degli oneri di sicurezza in quanto: le opere provvisorie sono considerate come strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrono alla formazione delle singole categorie di opere, conseguentemente sono riscontrabili preliminarmente nell'analisi prezzi e riconosciuti nelle spese generali (15%);
- Possono esserci alcune particolari opere con rischi specifici non riscontrabili a priori nell'analisi dei prezzi, in quanto non prevedibili, per le quali è necessario prevedere specifiche opere provvisorie e/o misure di sicurezza non strumentali all'esecuzione dei lavori, ma necessarie al contenimento del rischio. In questo caso si dovrà provvedere ad un'apposita analisi.

A seguito, quindi, di quanto specificato nella predisposizione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, non è stata individuata la *quota-parte* degli oneri, identificati come "oneri direttamente previsti nella stima dei lavori" (O.D.), già presenti nella stima dei lavori e/o del computo metrico estimativo. Tali oneri, essendo già stati considerati, non si sommano ai costi dell'opera.

Si è provveduto invece ad individuare le specifiche misure di controllo necessarie alla realizzazione della singola opera, il cui costo non è prevedibile nell'analisi dei prezzi delle opere compiute, e per le quali si è proceduto ad un'apposita stima tenendo conto dei prezzi medi di mercato indicati nei prezziari provinciali e/o regionali, o, dove ciò non fosse stato possibile, formulando i prezzi secondo un'analisi dei costi desunti da indagini di mercato. Tali oneri, non essendo stati considerati nella stima dei lavori e/o nel computo metrico, si sommano al costo complessivo dell'opera: gli stessi possono essere identificati come "oneri specifici" (O.S.).

Gli oneri specifici così individuati sono riportati all'interno del presente PSC e contestualizzati con l'ambito d'implementazione di ogni singola misura di controllo; sono considerate le sole voci di costo introdotte dal presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

N.B.: **dato il tempo limitato delle lavorazioni, il carattere "stradale" dei cantieri e la possibilità di riutilizzo degli apprestamenti per la consequenzialità delle lavorazioni**, i costi della sicurezza riportati sono quelli già individuati dalla stazione appaltante ripartiti **percentualmente in base all'importo dei lavori**.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (già individuati nei capitoli specifici)		
<i>Cantiere</i>	<i>%</i>	<i>Costi della sicurezza</i>
LOTTO 1	14,95	364,52 €
LOTTO 2	9,01	219,75 €
LOTTO 3	29,50	719,39 €
LOTTO 4	7,74	188,73 €
LOTTO 5	4,35	105,97 €
LOTTO 6	34,45	839,93 €
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		2.438,30 €

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Restano a carico dell'impresa i seguenti oneri:

- La fornitura di cassetta di pronto soccorso adeguata al numero degli operai presenti in cantiere;
- Il mantenimento in cantiere di idoneo estintore a polveri o a CO₂;
- I DPI per i rischi specifici delle lavorazioni;
- In generale tutti gli apprestamenti propedeutici all'esecuzione delle lavorazioni.

F. DISPOSIZIONI FINALI:

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.):

Il POS, secondo quanto stabilito dall'Allegato XV punto 3.2 del D.Lgs 81/2008, è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera g), in riferimento al cantiere interessato, e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. Dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - 1. Nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - 2. La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - 3. I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - 4. Il nominativo del medico competente ove previsto;
 - 5. Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - 6. I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - 7. Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b. Le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice.
- c. La descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d. L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e. L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f. L'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g. L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Psc quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h. Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Psc quando previsto;
- i. L'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- j. La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ove non sia prevista la redazione del Psc, il Pss, quando previsto, è integrato con gli elementi del Pos.

DOCUMENTAZIONE

DUCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Fermo restando l'obbligo delle imprese di tenere in cantiere la documentazione che esse compete per legge, ogni impresa dovrà fornire al CSE (la propria e quella degli eventuali subappaltatori):

- Piano Operativo di Sicurezza;
- Se presenti, il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PIMUS);
- Copia d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Dichiarazione in originale di cui all'art. 90, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 81/2208;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- Nominativo e contatti del proprio Referente;
- Elenco dei subappaltatori;
- Dichiarazione sugli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e del POS;
- Dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
- Dichiarazione dell'RLS di presa visione del PSC;
- Affidamento e gestione di macchine ed attrezzature con libretto aggiornato delle manutenzioni (depositato in cantiere).

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici, la trasmissione della documentazione richiesta al CSE avverrà tramite l'impresa affidataria il cui datore di lavoro dovrà:

- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
- coordinare gli interventi di cui agli artt. 95-96 del D.Lgs 81/2008;
- verificare la congruenza del POS delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio, prima della trasmissione al CSE.

L'impresa affidataria dovrà inoltre affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro (nei casi richiesti) a cura del Committente o del RDL.

DUCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

Va conservata presso l'ufficio di cantiere (se presente) o comunque in luogo determinato all'interno del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione*:

- indicazione dei livelli sonori delle macchine e delle attrezzature che verranno impiegate;
- comunicazione agli uffici provinciali dell'A.R.P.A. territorialmente competenti dell'installazione degli apparecchi di sollevamento;
- copia della richiesta all'ISPESL dell'omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in commercio prima del 21.09.1996;

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore ai 200 kg;
- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto degli apparecchi di sollevamento;
- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore ai 200 kg;
- attestazione del costruttore per i ganci;
- dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio;
- libretto degli apparecchi a pressione;
- PIMUS per i ponteggi redatto da tecnico competente;
- Copia dell'Autorizzazione Ministeriale e della relazione tecnica per i ponteggi metallici corredata da schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;
- Progetto del ponteggio ad opera di professionista abilitato per ponteggi di altezza superiore a 20 m. o difforni dagli schemi tipo presenti nell'Autorizzazione Ministeriale o di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai carichi previsti;
- Programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota mediante funi;
- Dichiarazione di conformità per l'impianto elettrico di cantiere redatta dalla ditta esecutrice ai sensi del D.M. 37/2008;
- Denuncia all'ASL e all'ISPEL competenti per il territorio degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);
- Copia della verifica dell'impianto di messa a terra, effettuata da ditta abilitata prima della messa in esercizio, in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all'ASL e all'ISPEL competente (D.P.R. 462/01);
- Copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
- Libretti d'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformità CE.

* si fa ovviamente riferimento ai soli impianti ed attrezzature effettivamente presenti in cantiere.

D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata in conformità alle legislazione vigente ed il POS dovrà riportare il nominativo del medico competente; nel caso in cui l'attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza andrà esplicitamente indicata nel POS.

Ogni lavoratore, a seconda della mansione svolta, dovrà essere dotato di scarpe antinfortunistiche, guanti in tela rinforzata, guanti antivibranti per l'uso di martelli demolitori, guanti per operazioni su reti elettriche, cuffie antirumore, mascherina di protezione delle vie respiratorie di livello adeguato ai prodotti utilizzati, occhiali con protezione laterale, imbragatura con bretelle e fasce gluteali completa di fune di trattenuta e dissipatore, casco. L'elenco dettagliato dei DPI utilizzati dai lavoratori nelle varie lavorazioni dovrà

essere contenuto nel POS, così come le modalità di consegna nominali ai lavoratori e di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i dispositivi impiegati presentino la marcatura CE e che siano conformi alle disposizioni di legge. Ogni lavoratore dovrà essere preventivamente informato ed istruito sull'uso corretto dei DPI ad esso consegnati.

G. ALLEGATI:

Al presente PSC sono allegati i seguenti documenti:

- A. MATRICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
- B. ESTRATTI DAL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA;
- C. PLANIMETRIE DI CANTIERE;
- D. CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI;
- E. COSTI DELLA SICUREZZA;
- F. VADEMECUM SUL RISCHIO DA COLPI DI CALORE;
- G. CIRCOLARE MIN. n. 3328 del 10.02.2011;
- H. CIRCOLARE MIN. n. 16 del 04.07.2012;
- I. ATTESTATI DI SICUREZZA DEL CSP-CSE;
- J. MODELLO DI VERIFICA DEL POS;
- K. MODELLO DI RICHIESTA DI DEROGA AL RUMORE.

H. FIRME DI ACCETTAZIONE:

Il presente PSC è composto da n. 75 pagine numerate in progressione (compresa la presente) e dagli allegati di cui al precedente capitolo, nonché dall'Appendice Covid-19; con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.



IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI

FIRME IN FASE DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

IMPRESA (timbro)	REFERENTE (firma)

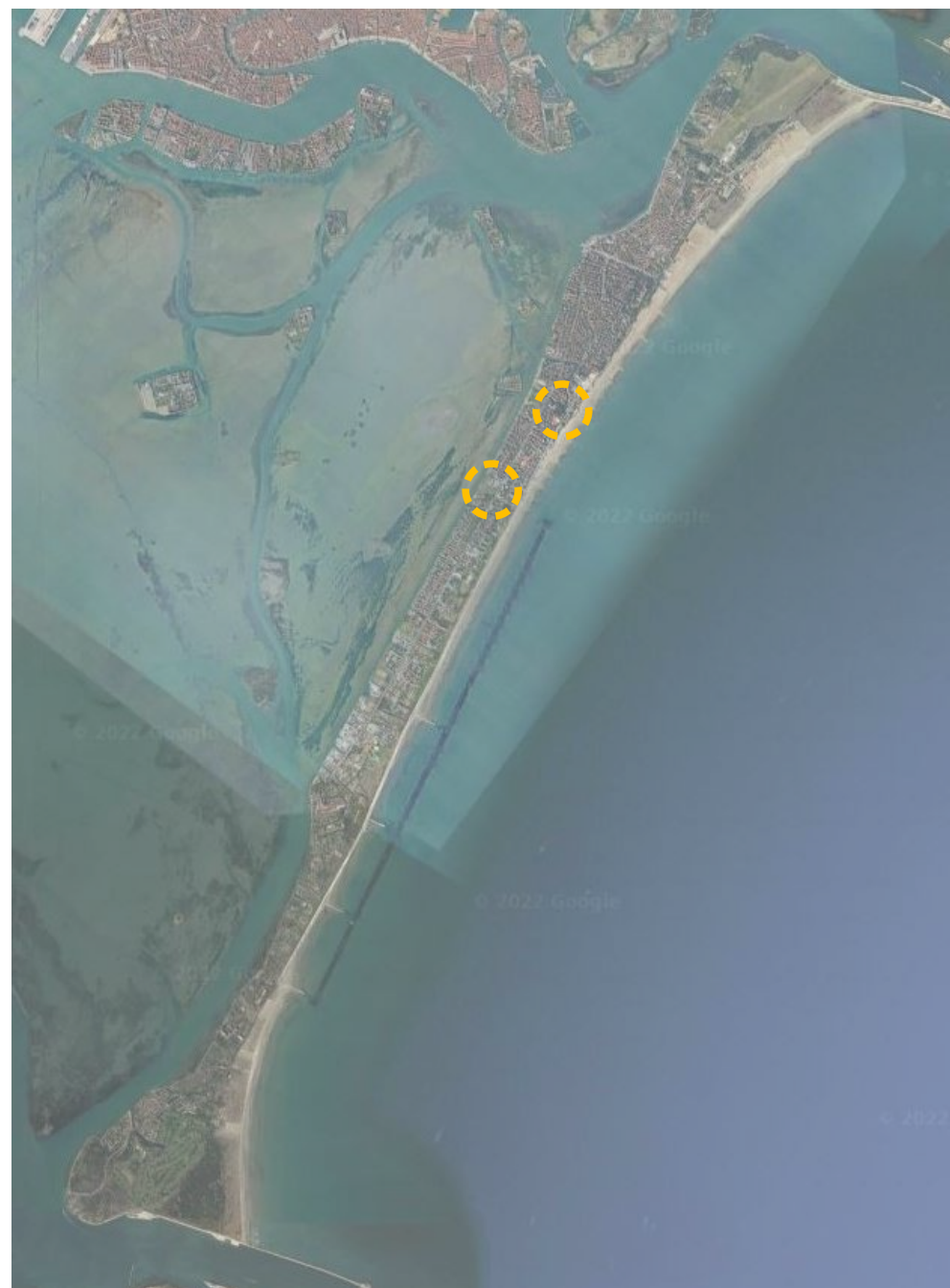
FIRME PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI



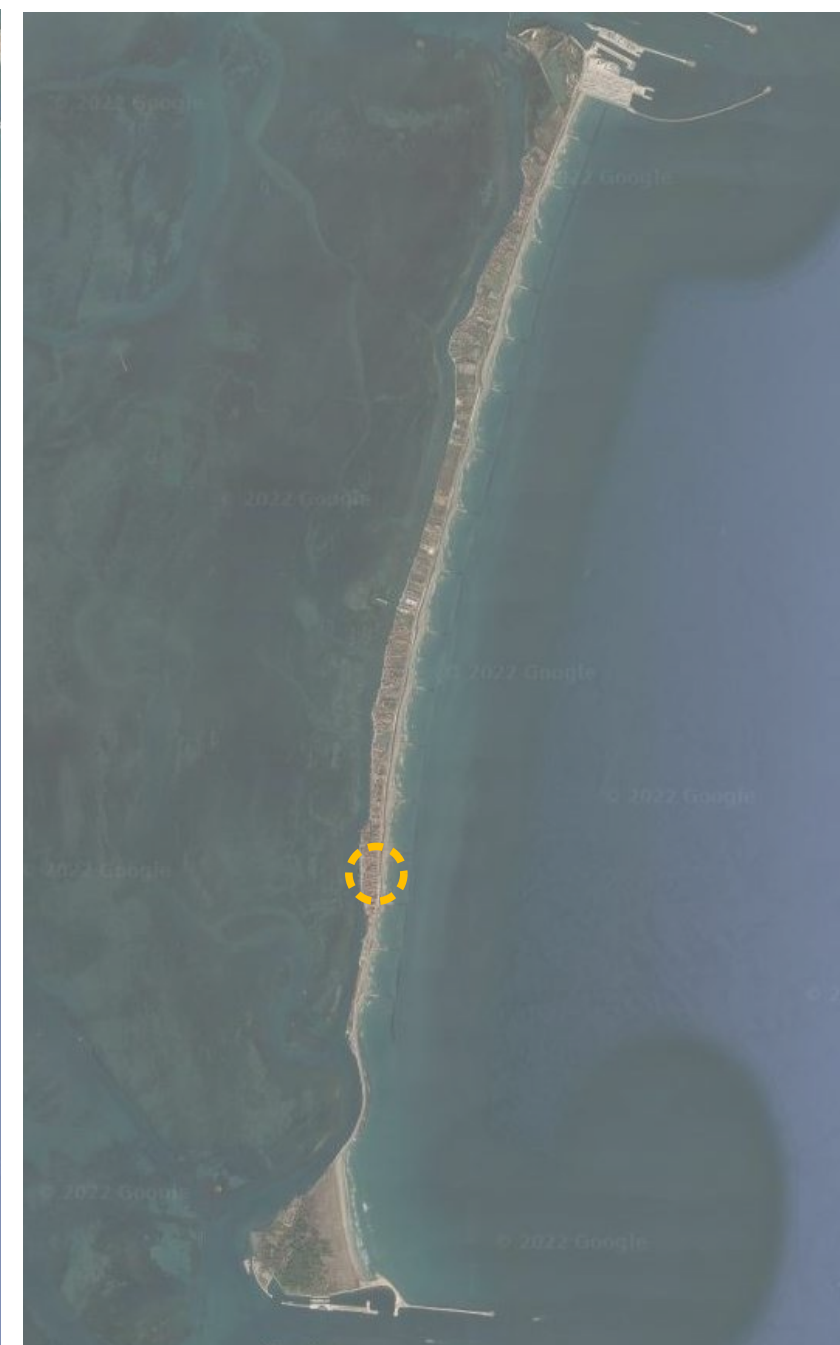
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE DEI LAVORI

IMPRESA (timbro)	REFERENTE (firma)

CITTA' DI VENEZIA
 AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
 SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ISOLE , MOBILITA' ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI
 SERVIZIO OPERE STRATEGICHE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE



Lido di Venezia

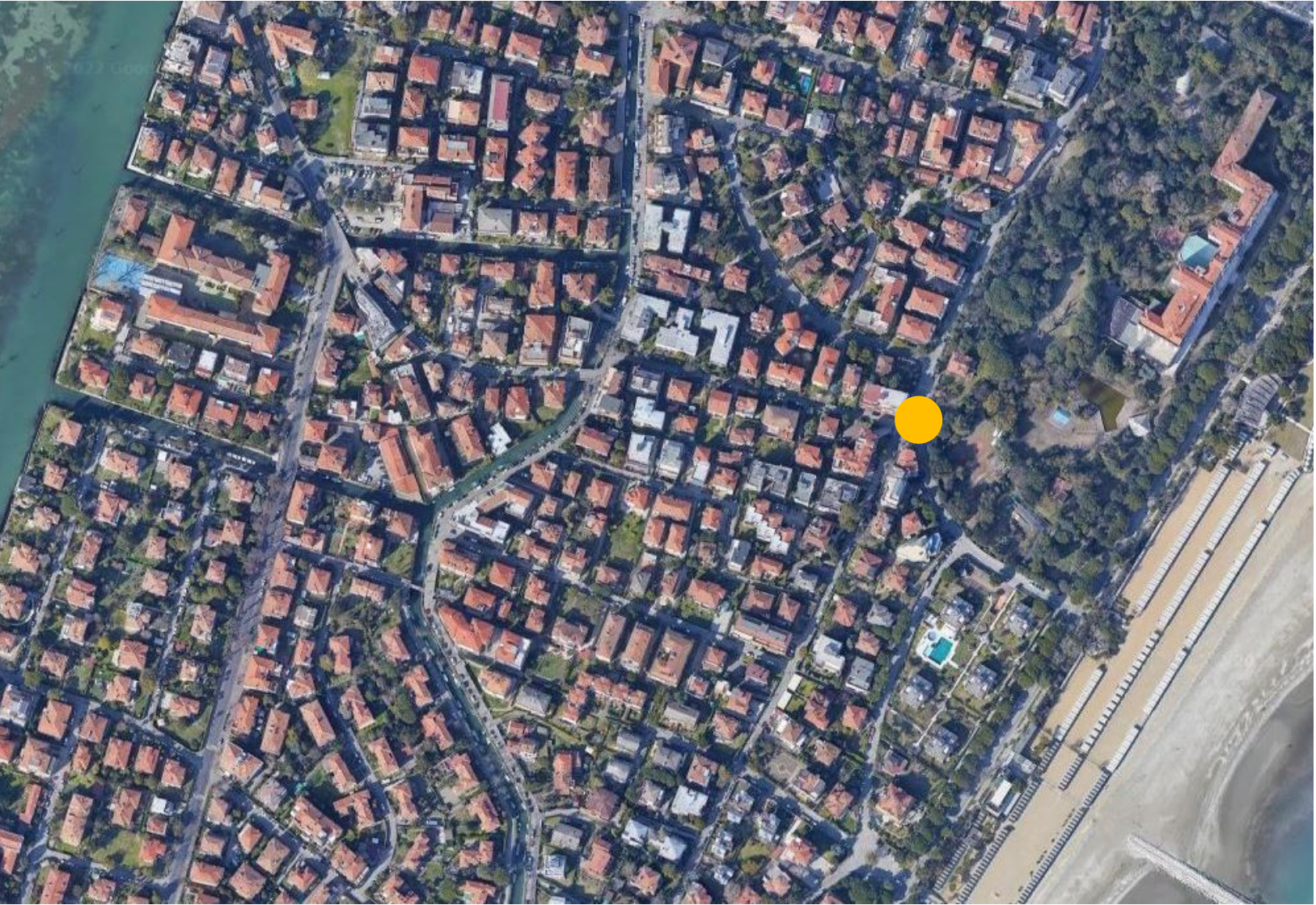


Pellestrina

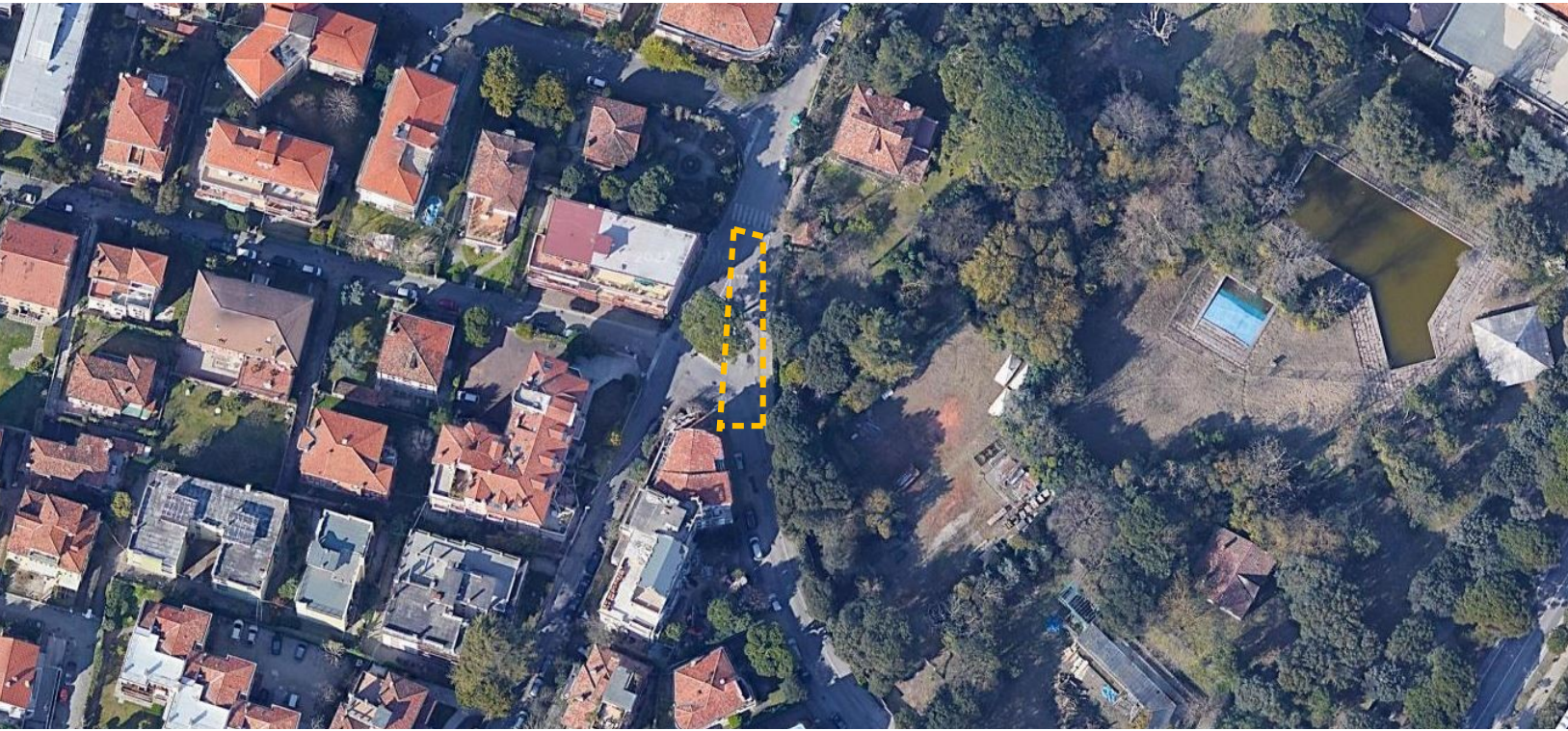
C.I. 15024 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO AREA LIDO PELLESTRINA



RIFACIMENTO STRADALE – Via Dardanelli



Intervento: Ripristino manto stradale a seguito di innalzamento causato dalle radici affioranti

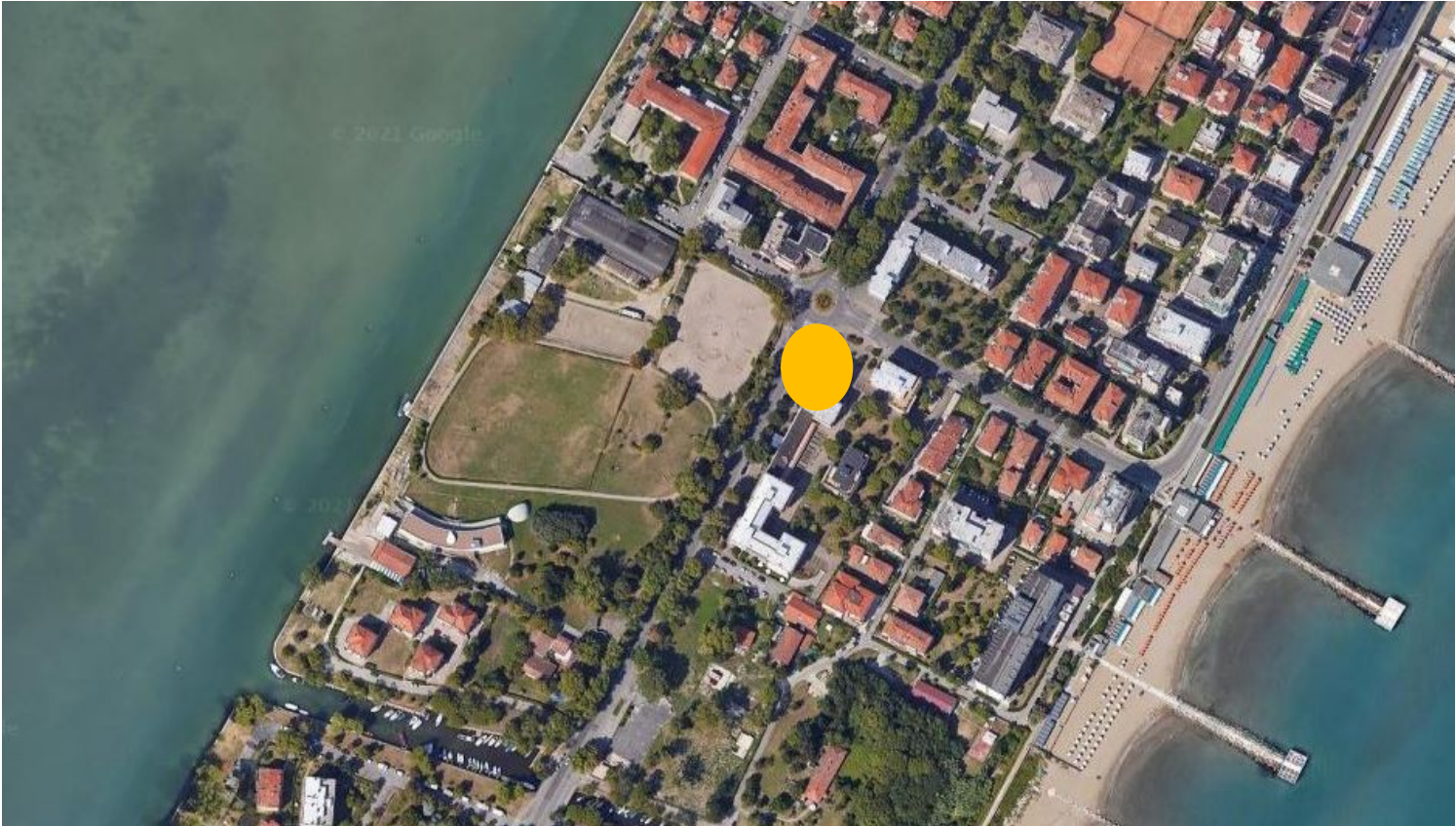


Inquadramento area



Foto d'individuazione dissesto/criticità

**RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE –
Via Sandro Gallo (fronte Galoppatoio)**



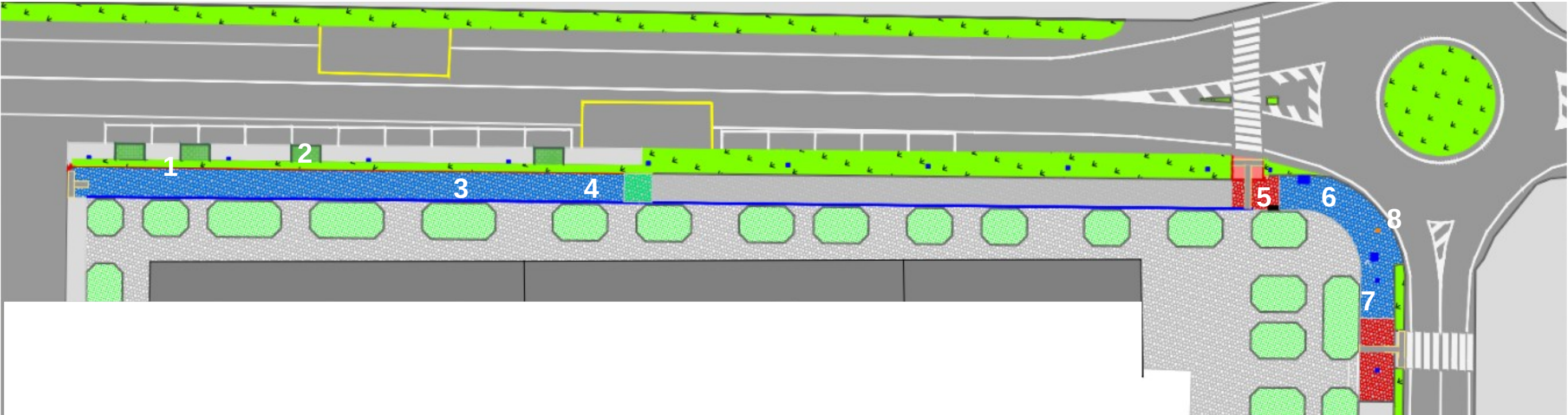
Inquadramento area

Intervento: Completamento canalina di scolo acque meteoriche e manutenzione della pavimentazione in porfido opus incertum (circa 60 ml)

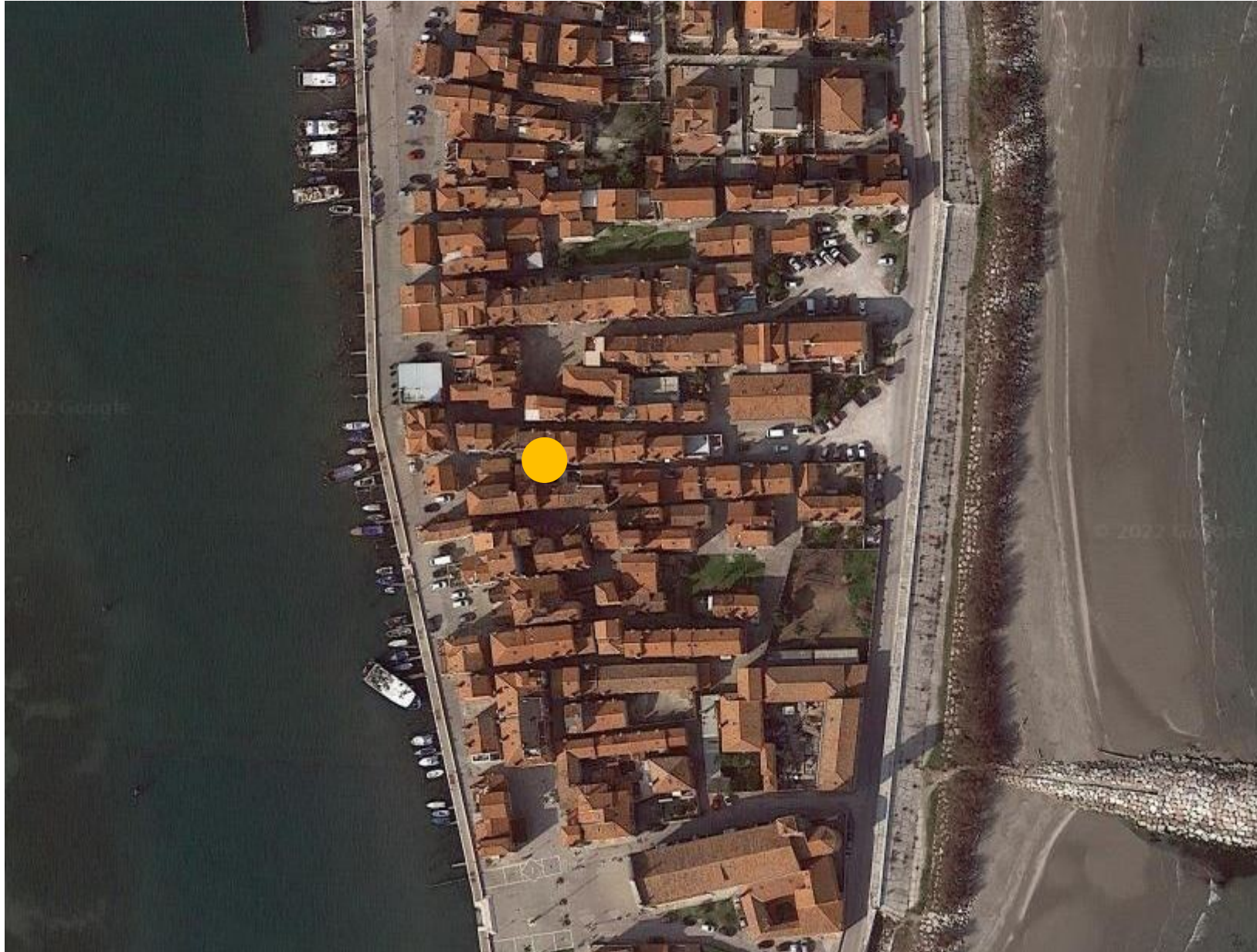


Foto d'individuazione dissesto/criticità

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE –
Post primo intervento



ADEGUAMENTO FOGNARIO – Calle tre forni



Inquadramento area

Intervento: Adeguamento scarichi, nuova linea acque meteoriche, ripristino pavimentazione con lastre in porido



Foto d'individuazione dissesto/criticità

Lavori di	
<u>C.I. 15024</u> INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO AREA LIDO <u>PELLESTRINA</u>	
CUP: F77H21006940001	CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 87 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, articolo 43, commi da 3 a 7, 9, 10, e 11, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a (corpo, misura, corpo e misura)

Il progettista
arch.Shana Catanzaro
arch.Federico Checchin

Il responsabile unico del
progetto
arch.cons.Cristian Tonetto



SOMMARIO

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni	
Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto.....	
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	
Art. 4 - Categorie dei lavori.....	
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.....	
Art. 7bis - Clausole sociali.....	
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	
Art. 9 - Modifiche dell'operatore economico appaltatore.....	
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori	
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori.....	
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	
Art. 15 - Proroghe.....	
Art. 16 - Sospensioni ordinate dalla DL	
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUP.....	
Art. 18 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori.....	
Art. 19 - Penali in caso di ritardo	
Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità.....	
Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	
Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 - Lavori a misura.....	
Art. 24 - Lavori a corpo.....	
Art. 25 - Lavori in economia	
Art. 26 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza	
Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28 - Anticipazione del prezzo	
Art. 29 - Pagamenti in acconto.....	
Art. 30 - Pagamenti a saldo.....	
Art. 31 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	
Art. 32 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	
Art. 33 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	
Art. 34 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....	
Art. 35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	

Capo 6 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 36 - Garanzia provvisoria.....	
Art. 37 - Garanzia definitiva.....	
Art. 38 - Riduzione delle garanzie.....	
Art. 39 - Obblighi assicurativi dell'appaltatore.....	



Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 40 - Variazione dei lavori.....	
Art. 41 - Obblighi di pubblicazione per le varianti.....	
Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	
Art. 44 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	
Art. 45 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).....	
Art. 46 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento	
Art. 47 - Piano operativo di sicurezza (POS).....	
Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 - Subappalto.....	
Art. 50 - Responsabilità in materia di subappalto.....	
Art. 51 - Pagamento dei subappaltatori.....	

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 52 - Contestazioni sugli aspetti tecnici	
Art. 53 - Gestione delle riserve	
Art. 54 - Collegio Consultivo Tecnico	
Art. 54bis - Accordo bonario e transazione.....	
Art. 55 - Definizione delle controversie	
Art. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	
Art. 57 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	
Art. 58 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 59 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	
Art. 60 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	
Art. 61 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	

Capo 12 - NORME FINALI

Art. 62 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	
Art. 63 - Conformità agli standard sociali	
Art. 64 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	
Art. 65 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	
Art. 66 - Terre e rocce da scavo.....	
Art. 67 - Custodia del cantiere.....	
Art. 68 - Cartello di cantiere.....	
Art. 69 - Casi particolari di penali e deprezzamenti	
Art. 70 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	
Art. 71 - Tracciabilità dei pagamenti	
Art. 72 - Disciplina antimafia	
Art. 73 - Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali.....	
Art. 74 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	
Art. 75 - Criteri Ambientali Minimi (CAM).....	

ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA

Allegato A – Elenco elaborati grafici e documenti del progetto esecutivo.....	
Allegato B – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi	



Allegato C – Cartello di cantiere.....	
Allegato D – Riepilogo degli elementi principali del contratto.....	
Allegato 1 - Estratto Relazione Geologica All. ESE B.....	



Definizione tecnica ed economica dell'appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: C.I. 15024 - INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO AREA LIDO PELLESTRINA
 - b) descrizione dell'intervento: nella relazione generale (all.15024_PE_RT.) nell'Elenco prezzi unitari (all. 15024_PE_EPU), nel computo metrico estimativo (all. 15024_PE_CME) sono dettagliatamente descritte le lavorazioni da eseguire, in base agli elaborati grafici del progetto esecutivo.
 - c) ubicazione: Venezia, isole di Lido e Pellestrina (VE).
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute o che, sotto qualunque profilo, costituiscono miglioramenti, integrazioni o altre prestazioni connesse all'appalto e ulteriori rispetto a quanto previsto dal progetto a base di gara, oggetto del contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato trova applicazione integralmente il d.m. n. 49 del 2018.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
	F77H21006940001

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai provvedimenti normativi:
 - a) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprensivo di allegati;
 - b) **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla Parte II, Titolo II, Capo I (Progettazione), Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X

(Collaudo dei lavori) e all'Allegato A, quest'ultimo solo in quanto compatibile con l'allegato A al d.m. n. 248 del 2016 di cui alla successiva lettera d);

- c) **d.m. n. 49 del 2018**: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione);
- d) **d.m. n. 248 del 2016**: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti);
- e) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- f) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

- a) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato I.1 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- b) **Aggiudicatario**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) cui è affidato l'appalto;
- c) **RUP**: Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del Codice dei contratti;
- d) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, composto dal direttore dei lavori responsabile, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi del capo I dell'allegato II.14 del Codice dei contratti e del d.m. n. 49 del 7/03/2018, oltre che, se presenti, da direttori operativi e ispettori di cantiere;
- e) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015;
- f) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti, della parte II dell'allegato II.12 e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- g) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- h) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- i) **Costo della manodopera** (anche **CM**): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, definito nelle apposite tabelle

approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 41 comma 13 del Codice dei contratti;

- l) **Oneri di sicurezza aziendali** (anche **OSA**): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **Costi di sicurezza** (anche **CSC**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi dell'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- n) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Documentazione di gara**: si intendono i documenti elencati all'art. 82 del Codice dei contratti;
- p) **Lista per l'offerta**: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la corredda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE
1	Lavori (L)				87.304,18
2	Opere in economia (E)				348,36
3	Oneri di sicurezza da PSC (OS)				2.443,09
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2 +3)				90.095,63

I costi della manodopera, di cui alla voce "lavori" del rigo 1, sono quelli riportati nell'analisi dei prezzi di cui al Prezzario di riferimento, nei quali per ciascuna voce è

stata considerata una congrua quantità di ore di manodopera per eseguire la lavorazione a regola d'arte, che pertanto è stato valutato complessivamente pari al **30,33%** sull'importo totale della voce Lavori a misura corrispondente all'importo di **€ 27.324,05**.

2. Nella formulazione dell'offerta sull'importo dei lavori (€87.304,18), l'offerente dovrà tenere in debita considerazione che all'interno della stessa sono compresi i costi della manodopera (€27.324,05), consapevole del fatto che, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, tali costi della manodopera non devono essere assoggettati a ribasso; pertanto l'offerente attesta che l'offerta, seppur fatta sull'importo complessivo dei lavori a misura (€ 87.304,18), considera lo sconto solo sull'importo dei lavori al netto del costo della manodopera (€ 59.980,13). Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.

3. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 3:

a) importi ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara:

- importo dei lavori (L) a misura, tenuto conto di quanto esplicitato al precedente comma 2;

b) importi non soggetti ad alcun ribasso:

- importo della manodopera per l'esecuzione dei lavori, seppur compresi nella voce lavori;

- importo dei Costi di sicurezza (CSC), come predeterminato dalla Stazione appaltante sulla base del PSC;

- importo delle opere in economia;

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): %;

b) incidenza dell'Utile di impresa (UT): %.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera individuati nelle corrispondenti voci del prezzario applicabile. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera, così come individuati nel computo metrico estimativo, non sono soggetti al ribasso.

6. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 11 comma 1 e 102 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti, il contratto collettivo applicato è/i contratti collettivi applicati sono **edilizia artigiana**.



7. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei contratti, con i seguenti criteri:
- a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del Prezzario della Regione Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 29 marzo 2023 (pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023) e, per quanto concerne il centro storico di Venezia e isole limitrofe, in conformità a quanto disposto nell'Allegato A – Nota informativa di cui alla suddetta Deliberazione, sulla base del Prezzario del Comune di Venezia 2023 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 29 marzo 2023. In conformità a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 dell'allegato I.14 al Codice dei contratti, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”;
 - b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
 - c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 5 aprile 2023, n. 12, del settore edile e dell'area territoriale di Venezia.
8. Anche ai fini dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 5, rispettivamente alla lettera a) e b), sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato ***"a misura ai sensi dell'articolo 32 comma 7"*** dell'allegato I.7 al Codice dei contratti . L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore:
 - a) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (M), può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
 - b) resta fermo quanto previsto all'articolo 2 e all'articolo 25 in relazione ai lavori in economia, qualora presenti.
2. E' stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:
 - a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, ancorché rettificata o integrata dall'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa



Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto:

- a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori **“a corpo”**, la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;
 - a.2) la rettifica o l'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d'asta e l'importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l'aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;
 - b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori **“a misura”**;
 - c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste **“a misura”**, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
6. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco prezzi unitari per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali

vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (13%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'allegato II.12 al Codice dei contratti le opere sono classificate nelle seguenti categorie:

CATEGORIA		IMPORTO (al netto della sicurezza) €	Inc. %
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	87.652,54	100%
TOTALE COMPLESSIVO		90.095,63	100%

2. L'importo dei lavori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, ammonta a _____ Euro, corrisponde all'importo dei lavori in appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, e per il quale, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, dell'allegato II.12 al Codice dei contratti, sono richieste le classifiche di cui alla tabella A.
3. Ai fini dell'articolo 30 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui è stata definita la categoria ---, costituita dalle suddette categorie di opere specializzate come segue:

categoria			incidenza sul totale impianti	uguale o maggiore del	SI	NO

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui all'art. 32 comma 6 dell'allegato II.7 al Codice dei contratti sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui all'art. 4 comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 23.
3. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 24. Gli importi in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 25.

5. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
- a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) opere da impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - c) opere da impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e ventilazione e aerazione dei locali;
 - d) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - e) opere da impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - f) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
 - g) opere da impianti di protezione antincendio.
6. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione della predetta norma:
- a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - c) fornitura di ferro lavorato;
 - d) guardiania dei cantieri.
- Qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle predette lavorazioni o prestazioni, lo potrà fare solo alle condizioni di cui all'articolo 47. La stessa disciplina si applica qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle seguenti ulteriori prestazioni:
- e) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - g) fornitura di ferro lavorato;
 - h) noli a caldo;
 - i) autotrasporti per conto di terzi.
7. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 120 comma 9 del Codice dei contratti.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è svolta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documenti di gara» si intendono quelli previsti dall'art. 82 del Codice dei contratti.
7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo come elencati nell'allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;



- d) la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre l'elenco dei prezzi unitari di progetto;
 - e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all'art.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 81 del 2008;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 106 e 117 del Codice dei contratti;
 - i) computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice dei contratti, che tuttavia:
 - per la parte a corpo non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 24 del presente Capitolato;
 - per la parte a misura è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se coerenti con l'elenco dei prezzi unitari di cui alla lettera d), mentre non lo è per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 23 del presente Capitolato;
 - l) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all'articolo 20, comma 4, redatto dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 limitatamente alle parti ancora vigenti;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - d) il Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 (limitatamente alle parti ancora vigenti);
- f) il vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblicità di lavori, servizi e forniture.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti;
 - b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l'offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 7bis – Clausole sociali

1. Ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti, in sede di offerta l'appaltatore è tenuto:
 - a presentare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Trova applicazione l'allegato II.14 al Codice dei contratti in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente Capitolato speciale d'appalto. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista, nella parte "a corpo", attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, sempre nella sola parte "a corpo", rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell'offerta da parte dell'appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1, la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario
Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124, commi 4 e 5.
3. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto integrato dal domicilio digitale come dichiarato dall'appaltatore nei registri della Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura; a uno di tali domicili si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. L'Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dall'Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto. In ogni caso l'appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:
 - a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all'abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;
 - b) L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e aggiornate con decreto del Ministero della Giustizia 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;
 - c) è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificati sotto la responsabilità del medesimo fabbricante:
 - secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (lettera A), se disponibile;

- se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;
- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA), oppure dovrà ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al DM. 23 GIUGNO 2022 n.256

3. La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:

- a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all'approvazione della DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;
- b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL, anche mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; l'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;
- c) non costituisce esimente l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o l'esecuzione di una lavorazione più accurata, se non accettata espressamente dalla DL;
- d) i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;
- e) la DL, nonché il collaudatore in corso d'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire

l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.

4. L'appaltatore deve altresì dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall'appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale si è aggiudicato il contratto, mediante l'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista nell'offerta tecnica.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori

1. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, se l'appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità o altro atto che dispone l'esonero dal predetto atto di assenso. Alla stessa stregua non si procede, pena la non sottoscrizione del contratto o il differimento dell'inizio dei lavori per fatto imputabile alla parte inadempiente, se il DL non fornisce al RUP e, tramite questi, all'appaltatore, l'attestazione di cui all'articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018, che certifichi il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, almeno con riferimento almeno a:
 - a) all'accessibilità dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, deve sottoscrivere la documentazione pertinente l'avvenuto adempimento della pratica richiesta ai fini della realizzazione di interventi in zona sismica, di cui all'articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Se l'appaltatore, propone di intervenire sulle strutture con aggiornamenti, adeguamenti, modifiche migliorative, egli deve provvedere, nel periodo di cui all'articolo 13, comma 1, all'aggiornamento del Progetto Esecutivo anche con i dettagli del dimensionamento degli elementi strutturali da realizzare, secondo la normativa tecnica in vigore. Su tale aggiornamento del Progetto Esecutivo, deve essere ottenuta l'approvazione da parte della direzione lavori. e, se si rende necessario l'ottenimento dell'Autorizzazione Sismica del progetto così come integrato con la stessa offerta tecnica, tutti gli adempimenti necessari per il suo rilascio sono a cura e carico dell'Appaltatore senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni. L'appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:
 - a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l'appaltatore;



- b) deve contenere
- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
- c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall'appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;
- d) è trasmesso dal DL al RUP.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione appaltante:
- a) può risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore, incamerando la garanzia di cui all'articolo 36;
 - b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, fermo restando che i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;
 - c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'articolo 36, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17 comma 9 del Codice dei Contratti, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi . È inoltre, in ogni caso, facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice dei contratti, per motivate ragioni; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 43 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
- a) accoglie l'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso nei limiti indicati all'articolo 3, commi 12 e 13, dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti;
 - b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite all'articolo 3, comma 14, dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti;
 - c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 (sessanta) giorni, trovano applicazione quanto disposto alle lettere a) e b); nessuna conseguenza nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti, la Stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 (centoventi) giorni e sia causato:
- a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
 - b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione appaltante o all'appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;
 - c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;
 - d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in complessivi giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
- L'ultimazione è accertata con le modalità di cui all'articolo 59.



2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 60, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per il collaudo dei medesimi.
6. L'esecutore deve ultimare nel termine stabilito i lavori previsti nel contratto, comprese le attività di allestimento e disallestimento del cantiere.
Al fine di permettere la redazione del verbale l'appaltatore dovrà presentare le certificazioni, le dichiarazioni di conformità, le dichiarazioni di corretta posa, le certificazioni di qualità e qualsiasi altro mezzo di prova necessario a garantire che le lavorazioni fino ad allora eseguite sono tali da poter garantire l'uso e la sicurezza di tutti i fruitori. L'appaltatore dovrà svolgere tutte le prove funzionali degli impianti necessarie a verificare la piena efficienza degli stessi.

Art. 15. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall'Amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l'Amministrazione Committente e terzi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice dei contratti. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata pronuncia espressa del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice dei contratti, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. Quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, che è inoltrato entro cinque giorni al RUP; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 40, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 comma 1, lettere b) c) o d) e comma 3 del Codice dei contratti; fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito



controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 121 comma 7 del Codice dei contratti, in quanto compatibile.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del codice.
6. Ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. In tutti gli altri casi non è dovuto alcun indennizzo all'appaltatore.
7. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito .
8. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

- 1.-Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ovvero per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti; l'ordine è



trasmesse contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 40, comma 9.

Art. 18. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
3. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del Codice dei contratti. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice dei contratti è quantificato sulla base dei criteri previsti all'art. 8 comma 2 dell'allegato II.14 al Codice.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui all'art. 121 commi 1, 2 e 6 del Codice dei contratti sono iscritte, a pena di



decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del processo dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13 del Codice dei contratti.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 126 comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo **viene applicata una penale pari a 1 per mille.**
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 20;
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 60.
7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento); se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

1. Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti,—prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, l'appaltatore è tenuto a redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione



1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la



risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori, fatti salvi i casi di urgenza, in relazione ai quali il predetto termine può essere inferiore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. In caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed è tenuto al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese, ai sensi dell'art. 122 comma 8 del Codice dei contratti.
5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti nel progetto.
3. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui alla "Lista offerta prezzi unitari" presentata in sede di gara. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste "a misura", anche in applicazione degli articoli 31 comma 1 e 32 comma 8 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte "a corpo" e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica, pertanto:
 - a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo 3, comma 2;
 - b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
4. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 24. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle

parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, il relativo prezzo di cui alla "Lista offerta prezzi unitari" presentata in sede di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti. La contabilizzazione:
 - a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 12, comma 1, lettera b), dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti, come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato;
 - b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilità, della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.
4. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
5. La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 5, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera; in tal caso l'appaltatore deve

comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 59.

Art. 25. Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (E), è effettuata come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente o, se non previsti in contratto, determinati ai sensi dell'articolo 33;
 - b) per quanto riguarda il costo del lavoro e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso;
 - c) non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia;
 - d) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 54 del Codice dei contratti;
 - b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 26. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.
2. I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono contabilizzati in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC:
 - a) per la parte determinata «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara. In assenza del predetto riferimento sono contabilizzati secondo la

- percentuale stabilita nella predetta tabella di cui al medesimo articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito;
- b) per la parte determinata «a misura» sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo, come accertato e misurato, con le modalità previste dalla documentazione integrante il PSC.
3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
4. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui all'articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 27. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 29, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze .

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
L'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e seguenti dell'articolo 125 comma 1 del Codice dei contratti e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente. Ai sensi dell'art. 125 comma 1, terzo periodo del Codice dei contratti, per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
 - b) la garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 29. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, raggiunga l'importo così determinato:

- 1° Sal al raggiungimento del 50%
- 2° Sal al raggiungimento del 100%

dell'importo di contratto, al netto delle ritenute sotto specificate, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), dell'allegato II.14 al Codice dei contratti. La quota restante al raggiungimento dell'importo contrattuale verrà, una volta contabilizzati i lavori eseguiti, liquidata come rata di saldo.

2. Sarà comunque possibile emettere uno stato avanzamento lavori e pagata la conseguente rata di acconto, indipendentemente dall'importo raggiunto, per motivi validi non imputabili all'appaltatore, su benestare del RUP.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
 - b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all'articolo 26;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo all'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, ai sensi dell'articolo 125 comma 5 del Codice dei contratti, emette il conseguente certificato di pagamento contestualmente allo Stato di Avanzamento Lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
 - c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni - salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura

particolare del contratto o da talune sue caratteristiche - dall'adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 30. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli determinati a misura.

Art. 30. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 29, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali di cui all'articolo 19 e all'articolo 69, nulla ostando, è corrisposta entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 60 - salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche -previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 31, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 60;



- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Ai sensi dell'art. 117 comma 11 del Codice dei contratti, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo diventi definitivo.
8. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 31. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 57, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del d.l. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

- b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del d.l. n. 363/2006 e s.m.i., convertito nella legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice dei contratti, ecorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 30 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; decorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; decorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute si computano gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 5 e art. 60 del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
4. La compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento) della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente.
5. Le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte dell'appaltatore. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o

con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel comma 1, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Art. 34. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 36. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura.
2. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. In caso di cauzione, essa è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 6. In ipotesi di garanzia fideiussoria, essa va invece formulata e presentata secondo le modalità di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 106 del Codice dei contratti.
3. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
5. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione ed è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
6. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 37. Garanzia definitiva

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 117, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 7. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti per la garanzia provvisoria.

3. L'appaltatore può richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 8. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice dei contratti con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 38. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto:
 - a) del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - b) del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
 - c) del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 c.3 del Codice dei contratti;
 - d) **(eventuale, se vengono individuati certificazioni o marchi specifici)** fino al 20%, cumulabile con le riduzioni di cui lett. a) e b), quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'Allegato II.13 del Codice dei contratti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.
2. In caso di cumulo delle riduzioni, quella successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 lettera b), può essere comprovato da separata e adeguata certificazione se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è

tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 39. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda una garanzia per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 60 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 60. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1)	per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2)	per le opere preesistenti: 300.000,00€
partita 3)	per demolizioni e sgomberi: 150.000,00€
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se

l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 60; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
 - c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.
8. Ai sensi dell'art. 117 comma 12 del Codice dei contratti, tutte le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 40. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 120 comma 5 del Codice dei contratti, non sono considerate modifiche sostanziali gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali.
4. Ai sensi del comma 3 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.
5. Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
6. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, qualora:
 - a) non sia alterata la struttura del contratto;
 - b) non si estenda notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

- c) non si introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - d) non cambi l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - e) un nuovo contraente non sostituisca quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) del Codice dei contratti.
5. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 45, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 46, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 47.
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 58, comma 1.
8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 13, nella misura strettamente indispensabile.
9. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
10. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 del Codice dei contratti e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
11. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 120 comma 6 del Codice dei contratti, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

12. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 11 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice dei contratti.

Art. 41. Obblighi di pubblicazione per le varianti

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 14 del Codice dei contratti, un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) della medesima disposizione, è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 ed è pubblicato conformemente all'articolo 84 del Codice dei contratti.
2. In relazione alle modifiche del contratto e alle varianti in corso d'opera, si osservano gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14 al Codice dei contratti. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

Art. 42. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti:
 - a) dal prezzo di cui al comma 3, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
3. Sono considerati prezzi ufficiali di riferimento i seguenti:
 - **(per Venezia centro storico)** prezzi del Prezzario del Comune di Venezia anno 2023 per lavori in Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 71 del 29 marzo 2023;
 - il prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di giunta regionale n. 317 del 29 marzo 2023.
4. I predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'articolo 5 comma 7 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti.
5. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 45, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 46;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 47.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il

consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 44. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 43, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 45, 46, 47 o 48.

Art. 45. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 46.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 46. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non

può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 47. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 45.

Art. 48. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119 comma 15 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti è ammesso ad eccezione delle seguenti lavorazioni e opere che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice dei Contratti, intende riservare all'aggiudicatario:
 - 50% della categoria prevalente
2. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché una quota superiore al 50% dell'esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
4. Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza *di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza* sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
5. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice dei contratti il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture o servizi elencate all'art. 119 comma 3 del Codice dei contratti.
7. L'appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti;
 - c) all'atto dell'offerta vengano indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare.
8. L'appaltatore è tenuto a trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e

seguenti del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

9. L'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice dei contratti. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
11. Ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del Codice dei contratti, la stazione appaltante assicura che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite anche ai lavoratori in subappalto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, a fronte di formale contestazione il RUP, o il responsabile della fase dell'esecuzione ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'appaltatore sostituisce i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti.
13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
14. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al

2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

15. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Art. 50. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza, da parte dei subappaltatori, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 56, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera a) del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 51. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del comma 6 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
3. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 57, comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 31, comma 3, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 56, comma 2 e 57, comma 4;
 - e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso.
4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore;
 - b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 119 comma 6 del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del d.l. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 52. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'articolo 53.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
5. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto.

Art. 53. Gestione delle riserve

1. In ottemperanza al disposto degli articoli 1 comma 2 lett. v) e 7 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, l'appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:
 - a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna di cui all'articolo 13;
 - b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;
 - c) sui verbali:
 - di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti la sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione il precedente verbale di sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che l'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
 - d) sul registro di contabilità:

- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
 - per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
- e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'articolo 54. Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
 3. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.
 4. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
 5. Le riserve e le contestazioni:
 - a) formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcun effetto giuridico;
 - b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.
 6. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
- La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto

economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 56. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano o il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 11 comma 6, e 119 commi 7 e 8 del Codice dei contratti, In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del d.l. n. 112/2008 e s.m.i., convertito nella legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e

verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. L'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell'annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 57. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e di congruità della manodopera

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali e il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del d.l. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale



termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013 e s.m.i., convertito nella legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 29 e 30 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 29 e 30 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
6. Ai sensi dell'art. 119 comma 14 del Codice dei contratti, al Documento Unico di Regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera. A tal fine, l'appaltatore presenta apposita istanza alla Cassa Edile di Venezia allo scadere del termine dei lavori, e comunque entro e non oltre l'adozione dello Stato di avanzamento dei lavori finale. Al fine di consentire la verifica del rilascio di detta attestazione, l'appaltatore è tenuto a produrre alla Stazione Appaltante il Codice Univoco di Congruità ed il Codice di Autorizzazione relativi al cantiere, rilasciati da Cassa Edile al momento della denuncia di inizio lavori.

Art. 58. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza limiti di tempo, nei seguenti casi:
 - a) in ipotesi di modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, in ipotesi di superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;



- d) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 22, i seguenti casi:
- a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'articolo 122 comma 2 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti;

- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 124 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Codice dei contratti, il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti. All'esito di tale procedimento la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. L'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 59. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 60 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 60.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. In tale ipotesi la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 30. La predetta riserva riguarda tutti i manufatti e tutti gli impianti.

Art. 60. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui alla sezione III dell'allegato II.14 al Codice dei contratti.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 60, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione

di riserve sul certificato di cui all'articolo 60 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 60, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 59 comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 59, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 62. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 60, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per

qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto legislativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
 - x) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - y) la verifica, prima dell'inizio dei lavori, delle dimensioni riportate negli elaborati di progetto.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso,

del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.;
 - e) all'esposizione dei loghi delle istituzioni coinvolte nel finanziamento o nell'esecuzione nella cartellonistica di cantiere;
 - f) all'inserimento del logo e degli emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna;
 - g) all'esposizione della targa permanente con il loghi istituzionali per le opere infrastrutturali realizzate.

La targa espositiva permanente, da installarsi ad opera ultimata, deve essere di dimensioni significative e apposta nei cantieri in uno spazio visibile alla cittadinanza. La presenza della targa sarà oggetto di controllo. Essa va apposta entro il collaudo dell'intervento.

La targa da realizzarsi su fondo bianco, in analogia con quanto previsto per la cartellonistica di cantiere, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime pari ad un formato A4 (29,7 x 21 cm);
 - intestazione contenente le generalità del finanziamento;
 - emblemi istituzionali;
 - oggetto dell'intervento realizzato.
- h) Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, ad ultimazione delle lavorazioni, dovranno essere prodotti gli elaborati *as built* delle lavorazioni effettuate. In particolare, è onere dell'appaltatore:
 - provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel

progetto esecutivo stesso inserendo le modifiche introdotte durante l'esecuzione dei lavori;

- provvedere all'aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell'intervento, già disponibili nella base dati dell'Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo;
- provvedere all'aggiornamento dell'eventuale "piano di manutenzione" di cui all'art. 22 comma 1 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti.

Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile, sia in formato cartaceo (una copia) sia informatico (formato editabile e .pdf), dall'appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori.

i) Al termine delle lavorazioni, i locali dovranno essere restituiti puliti e sgomberi da ogni materiale di risulta;

j) L'appaltatore è tenuto alla protezione accurata durante le lavorazioni che possono recare danni ad arredi, decorazioni, pareti e soffitti con inserti di pregio, lampadari e ogni altro materiale conservato nell'edificio.

6. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà trova applicazione l'articolo 9 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti.

7. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. L'appaltatore deve osservare ed ottemperare a quanto previsto nelle "Conclusioni" riportate a pag. 25 dell'Allegato ESE B "Relazione Geologica in accordo e su specifica richiesta della Direzione Lavori, sentito il geologo.

In particolare, deve osservare i punti: 1÷ 6 del suddetto documento.

In particolare:

- Per il punto 4 e successivi 4a, 4b, 4c l'impresa dovrà avvertire con ampio anticipo il RUP e la direzione lavori comunicando l'inizio delle proprie operazioni di scavo;
- Per il punto 5 il monitoraggio vibrometrico e topografico sarà a carico dell'impresa appaltatrice;
- Per i punti 1÷ 3 e 6 l'impresa dovrà avvertire con ampio anticipo la Direzione Lavori comunicando l'inizio degli scavi e delle demolizioni.

Art. 63. Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se



l'appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 64. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.



3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni e gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 65.

Art. 65. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 66. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 67. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 68. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

Art. 69. Casi particolari di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione appaltante applica all'appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato in cantiere, euro 500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto;
 - b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalità esecutive, tipologie, caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e massima del 20% (venti per cento) dell'importo della voce elementare oggetto dell'inadempimento o della violazione; resta fermo l'obbligo di ripristino o di rimedio a termini di contratto;
 - c) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'appaltatore, come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).
2. Se l'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura meramente formale e se alla formalità omessa o violata è posto rimedio entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà della misura minima.
3. Fermo restando le più gravi conseguenze richiamate al comma 1, gli inadempimenti connessi all'Offerta tecnica sono soggetti alle seguenti penali pecuniarie, dedotte direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:
 - a) L'importo delle penali, per ciascun inadempimento, è determinato con la seguente formula:
$$P = IC \times PESO / 100 \times PUNTI / 100$$
dove:
P = importo della penale in valore assoluto (euro),
IC = Importo del contratto in valore assoluto (euro),
PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all'elemento (o sub-peso attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,
PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall'aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione all'elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;
 - b) se l'inadempimento è parziale e l'elemento o il sub-elemento dell'Offerta tecnica oggetto di inadempimento:

- è misurabile in termini di quantità, la penale di cui al comma 2 può essere ridotta di una quota proporzionale alla quantità utilmente adempiuta o eseguita;
 - è valutabile solo in termini di qualità tecnica o prestazionale, la penale di cui al comma 2 è ridotta di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e all'utilità conseguita dalla Stazione appaltante;
- c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie. Resta fermo che l'inadempimento è considerato parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti dell'elemento o del sub-elemento dell'Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serietà dell'Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio alla funzionalità dell'oggetto del contratto;
- d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 70. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 71. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 32 del presente capitolato.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del presente Capitolato speciale.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
 8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 72. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.



2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 73. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) protocollo di legalità vigente sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'Upi Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;
 - b) Codice di Comportamento Interno dei dipendenti pubblici del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 in data 10.10.2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, è sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione è applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00.= (cinquecento) e massima dell'uno per 1000,00.= dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento.
6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

Art. 74. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:



- a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 75. Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi del d.m. 11-10-2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore si obbliga a rispettare i seguenti Criteri Minimi Ambientali:

-DM 23 giugno 2022 n.256

TABELLE alla Parte prima

TABELLA "A" - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articolo 2 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti)

	Lavori di	<i>Categoria Tabella A di cui all'allegato II.12</i>		<i>Classe</i>	<i>Euro al netto della sicurezza</i>	<u>Euro al lordo della sicurezza</u>	<i>Incidenza % tot. importo</i>
1	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Prevalente	OG3	I	€ 87.652,54	€ 90.095,63	100%

Ai sensi dell'articolo 4.1 del presente capitolato speciale d'appalto ed ai sensi dell'allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente** di opere "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari" appartenenti alla categoria "OG3".

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice commi 2 e 5, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del **49,99 %** ad imprese in possesso dei requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni obiettive, non possono essere suddivisi.

	Lavori di	<i>Categoria Tabella A di cui all'allegato II.12</i>		<i>Classe</i>	<i>Euro al netto della sicurezza</i>	<u>Euro al lordo della sicurezza</u>	<i>Incidenza % tot. importo</i>
1		Scorporabile con OPPURE senza obbligo di qualificazione			€	€	%
2		Scorporabile con OPPURE senza obbligo di qualificazione			€	€	%

CITTA' DI
VENEZIA



Ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, i lavori sono classificati nella **categoria scorporabile e subappaltabile** di opere "_____ " appartenenti alla categoria "_____".

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, i lavori sopra descritti sono subappaltabili, nei limiti indicati nei documenti di gara, ad imprese in possesso dei requisiti necessari, così come indicati nel d.m. n. 154 del 2017.

	Lavori di	<i>Categoria Tabella A di cui all'allegato II.12</i>		<i>Classe</i>	<i>Euro al netto della sicurezza</i>	<u>Euro al lordo della sicurezza</u>	<i>Incidenza % tot. importo</i>
1	<i>Componenti strutturali in acciaio (n.b.: trattasi di esempio)</i>	Scorporabile e subappaltabile (n.b.: trattasi di esempio)	OS 18A (n.b.: tratta si di esempio)		€	€	%

Ai sensi dell'**articolo 4.1** del presente capitolato speciale d'appalto, i lavori sono classificati nella **categoria scorporabile e subappaltabile** di opere "_____ " appartenenti alla categoria "_____ ", quali lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, i lavori sopra descritti sono subappaltabili ad imprese in possesso dei requisiti necessari anche ai sensi dell'art. 3 del d.m. 248 del 2016 e, salvo ragioni obiettive, non possono essere suddivisi.

**TOTALE
IMPORTO**

CITTA' DI
VENEZIA



TABELLA "B" - LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera

Cod.	DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI al netto degli oneri della sicurezza	INCIDENZA
1	Radici affioranti	€ 1.964,67	2,25%
2	Deflusso acque meteoriche	€ 30.938,61	35,44%
3	Deflusso scarichi	€ 54.400,90	62,31%
TOTALE LAVORI		€ 87.304,18	100%
	<i>Lavori in economia (non soggetti a ribasso)</i>	€ 348,36	
	<i>Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	€ 2.443,09	
	<i>Totale manodopera (non soggetta a ribasso)</i>	€ 27.324,05	
TOTALE APPALTO		€ 90.095,63	

ALLEGATI alla Parte prima

**Allegato «A» ELENCO ELABORATI E DOCUMENTI DEL PROGETTO
ESECUTIVO**

articolo 7, comma 1, lettera c))

**PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO LIDO E
PELLESTRINA**

RELAZIONI

15024_PE_RT_Relazione Tecnica ed Illustrativa

15024_PE_DISC_Disciplinare prestazionale

ELABORATI GRAFICI

15024_PE_TAV_Tavole di progetto

ELABORATI ECONOMICI E GENERALI

15024_PE_EPU_Elenco Prezzi

15024_PE_CME_Computo Metrico Estimativo

15024_PE_QE_Quadro Economico

15024_PE_CSA_Capitolato Speciale di Appalto

15024_PE_CRONO_Cronoprogramma Lavori

15024_PE_PSC_Piano della Sicurezza e Coordinamento

CITTA' DI
VENEZIA



Allegato «B»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1)
---------------------	---

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che*

CITTA' DI
VENEZIA



consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

-E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

-Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

**CITTA' DI
VENEZIA**


**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
SETTORE VIABILITÀ VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE - ENERGIA IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITÀ VENEZIA C.S.I.**

LAVORI DI: C.I. 15024 – INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO AREA LIDO PELLESTRINA –
CUP: F77H21006940001

CIG:

FINANZIAMENTO: contributo dello Stato Presidenza del Senato della Repubblica – Legge Speciale per Venezia
APPROVAZIONE: Delibera Giunta Comunale n°225 del 29 settembre 2022

Direttore :	ing. Simone Agrondi	Impresa esecutrice :	
Dirigente :	arch. Alberto Chinellato		
Responsabile Unico Procedimento :	arch. cons. Cristian Tonetto	ISCRIZIONE C.C.I.A.A. in data	xx-x-xxx n°
Collaboratore del RUP	arch. Shana Catanzaro arch. Federico Checchin		
Progettista:	arch. Shana Catanzaro arch. Federico Checchin		loghi
Coord. Sicurezza in fase prog. :	arch. Antonio Girello		
Direttore dei lavori :	arch. Shana Catanzaro	Direttore tecnico :	XXXXX
Direttore Operativo:	arch. Federico Checchin	Direttore di cantiere :	XXXXX
Ispettori di cantiere:	XXXX XXXX	Resp. della sicurezza :	XXXXX
Coord. Sicur. in fase esec.:	arch. Antonio Girello	Subappaltatori:	
Importo netto dei lavori :	Euro 87.304,18	1) XXXXXX	loghi
Economie:	Euro 348,36	ISCRIZIONE C.C.I.A.A. in data	xx-x-xxx n°XXXX
Ribasso d'asta:			
Atto di Aggiudicazione	DD n°xxx del 00/00/0000	2) XXXXXX	loghi
Importo contrattuale:	Euro 90,095,63 (o.f.e.)	ISCRIZIONE C.C.I.A.A. in data	xx-x-xxx n°XXXX
di cui Oneri per la sicurezza	Euro 2.443,09		
Contratto n°	XXXXX in data xxx/xxx/xxxxx		
durata dei lavori:	90 gg		
data inizio lavori :			
sospensione lavori :			
data ultimazione lavori :			

info: viabilita.venezia@comune.venezia.it

**CITTA' DI
VENEZIA**


CITTA' DI
VENEZIA



		euro
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta + economie)	87.652,54
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.443,09
T	Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)	90.095,63
R.a	Ribasso offerto in percentuale	
R.b	Offerta risultante in cifra assoluta	
3	Importo del contratto (T - R.b)	
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 %	
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)	
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %	
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %	
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)	
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)	
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 39, comma 3, lettera a)	
6.b	di cui: per le opere (articolo 39, comma 3, lettera a), partita 1)	
6.c	per le preesistenze (articolo 39, comma 3, lettera a), partita 2)	
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 39, comma 3, lettera a), partita 3)	
6.e	Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)	
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7	
8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)	
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)	
8.c	di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)	
8.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)	
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)	
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1	
10	Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7	
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni	90
12.	Penale giornaliera per il ritardo, articolo 17 1 ‰	
a		
.....		



CITTA' DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ISOLE, MOBILITA' ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO OPERE STRATEGICHE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

TAVOLA

15024.PE.DISC.

C.I. 15024
INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO
AREA LIDO PELLESTRINA

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA	SCALA	DATA	FILE
ARCHITETTONICO		04/2024	

DESCRIZIONE
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE



CITTA' DI
VENEZIA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. cons. Cristian Tonetto

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Shana Catanzaro
Arch. Federico Checchin

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

CAPO 1 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI: PRESCRIZIONI RELATIVE

§ 1.1 – Generalità

I materiali e le forniture in genere dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di progetto, di capitolato o di contratto oltretutto a tutte le norme cui sono assoggettati, siano esse richiamate o meno negli stessi documenti.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio; in particolare tutti gli elementi impiegati per la realizzazione della parte portante del manufatto dovranno essere qualificati ed identificati come "materiali e prodotti per uso strutturale" secondo i casi previsti al paragrafo 11.1 delle NTC, DM 17 gennaio 2018.

I materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località e/o dalle ditte fornitrici che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

La posa in opera dovrà avvenire nel rispetto delle schede tecniche indicate dal fornitore dei materiali/opere. In caso di difformità tra indicazioni delle schede tecniche e le prescrizioni di progetto l'Impresa dovrà tempestivamente avvisare la D.L. al fine di valutare il tipo di intervento più idoneo.

Comunque, resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte ed a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare dalla Direzione dei Lavori.

Nel corso dei lavori l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare le qualità dei materiali impiegati, di controllare i modi di fabbricazione e di costruzione nonché l'avanzamento dei lavori tanto nelle officine dell'Impresa, quanto a piè d'opera.

Le ispezioni, le verifiche e le prove saranno effettuate da funzionari dell'Amministrazione Appaltante i quali avranno la facoltà di prelevare i campioni, in contraddittorio con l'Impresa, per sottoporli a prove sperimentali presso idonei Istituti.

Nel caso in cui l'Appalto contempli presentazione di progetti, l'Impresa assume la piena responsabilità a tutti gli effetti dei disegni e dei calcoli sia delle nuove strutture sia per le verifiche delle strutture esistenti e delle nuove installazioni, compresa l'utilizzazione di eventuali sistemi brevettati detenuti da altre Ditte costruttrici.

Spetta alla ditta eseguire in loco il rilievo delle strutture esistenti prima dell'inizio dei lavori, o appena sia possibile nel caso di elementi interrati o rivestiti, segnalando alla DL eventuali difformità tra quanto rilevato ed il progetto o opere da realizzare; così come saranno da segnalare eventuali *difformità nella computazione delle misure dei materiali da fornire, posare o lavorazioni da eseguirsi*.

§ 1.2 - Condizioni generali di accettazione dei materiali

Prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso almeno 15 giorni prima della messa in opera dei materiali approvvigionati, l'Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori tutti gli elementi necessari all'identificazione del tipo di prodotto e delle sue proprietà; in particolare l'Impresa dovrà consegnare tutti i certificati relativi alle prove prescritte nei documenti contrattuali nonché a tutte le prove comunque richieste dalla Direzione Lavori, fatto salvo il diritto della stessa di procedere in ogni momento al prelievo di campioni, nel numero e modalità volute, da sottoporre a ulteriori prove.

Tutte le prove sui materiali dovranno essere effettuate presso i laboratori dichiarati ufficiali ai sensi dell'Art. 20 della legge n° 1086 del 5/11/1971 e della Circ. Min. LL.PP. n° 1603 del 20/7/89, all'articolo 59 del DPR 380/01, alla Circ.7617/STC e, per materiali non previsti nelle citate norme, in Laboratori ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L'impresa dovrà curare l'esecuzione di tutte le indagini e controlli di accettazione previste dalle norme tecniche vigenti (NTC 2018 e successive integrazioni), con particolare riferimento al capitolo 11 delle NTC 2018, DM 17 gennaio 2018 e alla Circolare 21 gennaio 2019.



Tutte le spese per il prelievo, l'invio dei campioni ai citati Laboratori, e la realizzazione delle prove saranno a carico dell'Impresa.

Gli addetti al Laboratorio come quelli della Direzione Lavori, dovranno avere libero accesso e completa possibilità di controllo in tutti i cantieri ove avviene l'approvvigionamento, la confezione e la posa in opera dei materiali previsti in appalto.

Per i campioni asportati dall'opera in corso di esecuzione, l'Impresa è tenuta a provvedere a sua cura e spese, al ripristino della parte manomessa.

Le prove sopradette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza, con prelievo ed invio sempre a spese dell'Impresa. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Cantiere per conto dell'Impresa, al fine di garantirne l'autenticità.

Per le forniture e/o materiali sarà possibile, a insindacabile giudizio della Direzione lavori, verificare la rispondenza dei prodotti alle prescrizioni di progetto tramite la presentazione di schede tecniche ovvero di certificati riferiti a prove eseguite presso lo stabilimento del produttore, nonché tutta la documentazione riguardante la tracciabilità dei materiali.

La decisione della Direzione Lavori di omettere, in tutto o in parte, le prove su alcuni materiali, non esime in alcun modo l'Impresa dal fornire materiali pienamente rispondenti ai requisiti richiesti.

Sarà cura dell'Impresa verificare la costanza dei requisiti dei materiali approvvigionati, e comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori ogni variazione di fornitore e/o di prodotto. L'esito favorevole delle prove e/o l'accettazione del materiale da parte della Direzione lavori non esonera in alcun modo l'Impresa da ogni responsabilità qualora i materiali messi in opera non raggiungessero i requisiti richiesti; in tal caso, e fino a collaudo definitivo, è ancora diritto della Direzione Lavori di rifiutare i materiali, anche già posti in opera, che non rispondessero ai requisiti minimi contrattuali. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa.

Qualora l'Impresa non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, vi provvederà direttamente la Direzione dei Lavori stessa a totale spesa dell'Impresa, a carico della quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

§ 1.3 - Tolleranze dimensionali

Le tolleranze di tutti gli elementi costruttivi costituenti le opere oggetto dell'Appalto dovranno in generale rispettare quanto prescritto nella norma NI 10462:1995 Elementi edilizi. Tolleranze dimensionali. Definizione e classificazione. che "...definisce le differenti forme di tolleranza applicabili quando si tratta di presentare la qualità geometrico- dimensionale propria e di elementi ed opere, nonché quando si tratti di specificare i livelli di accuratezza geometrico-dimensionale per la realizzazione dei componenti e delle opere in genere. In particolare la progettazione definisce le specificazioni riguardanti operazioni di fabbricazione degli elementi, di tracciamento in cantiere e di montaggio. Si applica agli elementi edilizi sia refabbricati in situ, e conseguentemente a tutte le opere e a tutti gli spazi che si configurano nelle costruzioni..."

L'Appaltatore è inoltre tenuto a informarsi sempre, prima dell'inizio dei lavori, delle tolleranze richieste dai costruttori, fornitori, per gli elementi non strutturali quali serramenti e rivestimenti ed altre opere di finitura.

Art. 2 – ACCIAI INOSSIDABILI

La composizione e le caratteristiche meccaniche dei vari tipi di acciaio impiegati devono corrispondere ai valori fissati dagli standard AISI (American Iron Steel Institute) e/o ACI (Alloy Casting Institute).

Il tipo di acciaio sarà quello prescritto negli elaborati progettuali.

In particolare, ove non diversamente specificato, si prescrive l'utilizzo di acciaio inossidabile austenitico a basso contenuto di carbonio con sigla italiana X2CrNiMo17 12, corrispondente alla classe AISI 316L, che sia conforme alla norma EN 10088 – 3, con classe di resistenza C700 (tensione di snervamento $f_{yk} = 320$ N/mm², tensione ultima di trazione $f_{uk} > 520$ N/mm²).

Gli acciai inox dovranno presentare il grado di finitura previsto in progetto, di norma sabbiatura, pallinatura o satinatura ottenuta mediante smerigliatura e preceduta da decapaggio con soluzione acida. In



corrispondenza di cordoni di saldatura o in altri punti particolari, la smerigliatura dovrà essere preceduta da rimozione dei residui del fondente e da sabbiatura.

Particolare cura dovrà essere posta nell'imballaggio delle lamiere e nella protezione superficiale mediante carta o plastica adesiva.

Art.3 - Saldature

La ditta incaricata, oltre ad avere nel suo organico saldatori adeguatamente addestrati ed abilitati secondo le norme applicabili, per ogni tipo di saldatura da eseguire dovrà sviluppare/possedere le necessarie:

- WPQR (Welding, Porcedure, Qualification, Record) che è il documento ufficiale europeo che contiene i campi di validità entro i quali l'azienda è qualificata (processi, spessori, materiali d'apporto), i parametri tecnici di saldatura utilizzati per l'esecuzione del tallone di prova, il riassunto di tutte le prove eseguite dal laboratorio.

- WPS (Welding, Porcedure, Specification) che il documento ufficiale che definisce in modo dettagliato le variabili specifiche per ogni specifica saldatura da eseguire:

- o metallo base: secondo CR ISO 15608

- o procedimento di saldatura: ISO 4063

- o giunti da saldare: UNI EN ISO 12345

- o materiali d'apporto (da definire dopo la riverifica della composizione dei materiali da saldare)

- o posizione di saldatura: ISO 6974

- o tecnica e parametri di saldatura

- o preriscaldamento, interpass, post riscaldamento e PWHT (Post Weld Heat Treatment),

Art. 4-PIETRE (ISTRIA, TRACHITE, MOLASSA)

Tutti i prodotti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse .

Verrà presentata apposita Dichiarazione di prestazione dei materiali (Prodotto da Costruzione)

Art. 5 – CICLO VERNICIATURA

-Spazzolatura meccanica e/o manuale per dare un supporto pulito coerente, privo di imperfezioni o asperità comunque coerente con le prescrizioni del colorificio produttore inerenti le condizioni del supporto.

Strutture ponte:

- 2 mani di pittura epossidica spessore totale 120 µm dft

- 2 mani di smalto poliuretanico spessore totale 60 µm dft

Prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei trattamenti superficiali il Costruttore dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. le marche ed i tipi di prodotti che intende impiegare per le verniciature.

L'applicazione della prima mano dovrà essere effettuata subito dopo l'ultimazione delle operazioni di preparazione delle superfici da trattare.

Tutti i prodotti dovranno essere applicati secondo le prescrizioni del colorificio produttore.

I prodotti dovranno essere conservati dal Costruttore nei contenitori originali, sigillati fino al momento dell'impiego.

Tutti i recipienti dovranno essere muniti di marchio e sigilli, recare in modo chiaramente leggibile l'indicazione del colorificio produttore, il tipo, la qualità, la data di scadenza e la codifica del prodotto contenuto.

Al momento dell'apertura dei recipienti non dovranno presentarsi degradamenti di sorta.

La diluizione dei prodotti sarà consentita solo nel caso di impiego di prodotti vernicianti per i quali il colorificio produttore lo preveda; in tal caso dovrà essere effettuata esclusivamente con i diluenti prescritti, nella percentuale e con le modalità indicate dallo stesso e comunque sempre in modo tale da ottenere per ogni singola mano gli spessori richiesti a film secco.



I prodotti deperibili dovranno essere utilizzati entro i termini di scadenza prescritti dal colorificio produttore. I magazzini di stoccaggio dovranno essere adeguatamente protetti dalle basse ed alte temperature ed in ogni caso atti ad evitare che eventuali escursioni della temperatura compromettano la buona conservazione dei prodotti stessi.

Il fornitore, nel rispetto delle specifiche tecniche del produttore delle vernici, potrà scegliere le modalità di applicazione per le attività presso i propri impianti mentre, per gli interventi in opera, dovrà utilizzare sistemi manuali (rullo o pennello).

Art.6 - MATERIALI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GOMME)

Tutti i prodotti descritti di seguito vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti (vedere le norme UNI EN 27389, 27390, 27390 FA1-91, 28339, 28339 FA1-91, 28340 e 28394).

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole, i giunti tra elementi edilizi con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli Articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza/deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la loro funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle indicazioni del progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad un attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. Sono inclusi nel presente Articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto o negli Articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono i prodotti forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichi la loro funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Gli elementi in plastica si prevedono realizzati in materiale plastico riciclato eterogeneo al 95-100% proveniente da rifiuti solidi urbani deve avere le seguenti caratteristiche :

- • La materia prima/seconda deve derivare al 95-100% da riciclo di materie plastiche eterogenee provenienti da raccolta differenziata R.S.U., e non da scarti industriali o agricoli, selezionate, macinate e miscelate con eventuali aggiunte di pigmenti ed estruse a basse-medie temperature;



- • Il profilo estruso deve avere ottime qualità tecniche, estetiche, di durata e deve essere riciclabile al 100 % come rifiuto speciale non pericoloso.
- • Deve avere il certificato di conformità di un ente certificatore riconosciuto o accreditato ed essere certificato conforme ai requisiti della circolare 4 agosto 2004 del Ministero dell' ambiente in attuazione del D.M. 203/2003 (certificato di conformità al marchio "plastica seconda vita) e conforme alla norma UNI 10667 – 16 : 2009;
- • *Il materiale deve avere presenza di metalli <0,5mg/L e presenza di inquinanti di materia organica <1mg/L;*

Venezia, 28/11/2020

il progettista
Arch. Claudio Biscontin





AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

Codice Intervento LSV	Descrizione	Cod. fonte finanz.	Descrizione fonte	Prov.	Natura mov.	Importo	Codice
B1 275	Lido e Pellestrina - Viabilità	88	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2022- quota A	PDD-1165/2024	Impegnato	E 109.203,04	29-30



CITTA' DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ISOLE, MOBILITA' ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO OPERE STRATEGICHE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

TAVOLA

15024.PE.EPU

C.I. 15024
INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO
AREA LIDO PELLESTRINA

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA	SCALA	DATA	FILE
ARCHITETTONICO		04/2024	

DESCRIZIONE

ELENCO PREZZI UNITARI



CITTA' DI
VENEZIA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. cons. Cristian Tonetto

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Shana Catanzaro
Arch. Federico Checchin

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
VE23_02CS.PR.Q 3.E07.006	Pavimentazione in lastre di porfido per pavimentazioni ad opera incerta, posate con malta di cemento tipo 32.5 a 600 Kg su sottofondo esistente. ecc.		
VE23_02CS.PR.Q 3.E07.006.01	normale su bancali spess. 2÷5 cm Euro Ottantatre / 19	m²	83,19
VE23_02CS.PR.Q 3.E07.006.02	grande su bancali spess. 2÷7 cm Euro Novantatre / 08	m²	93,08
VE23_02CS.PR.Q 3.E07.006.03	grande sottile su bancali spess. 2÷4 cm Euro Ottantotto / 09	m²	88,09
VE23_04CS.PR.Q 03.E08.014	Posa in opera di lastre di porfido irregolari per pavimentazioni ad opera incerta. ecc.		
VE23_04CS.PR.Q 03.E08.014.01	di pezzatura normale, dato sfuso o su bancale, dello spessore di 2÷5 cm. Euro Trentaquattro / 72	m²	34,72
VE23_01CS.PR.Q 01.011.019	Porfido:		
VE23_01CS.PR.Q 01.011.019.01	Lastre "opera incerta" spessore 2/5 cm. Euro Dodici / 23	m²	12,23
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.017	Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, masselli, lastre di porfido o quarzite, ecc.		
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.017.01	pavimento in piano. Euro Venticinque / 20	m²	25,20
E.05.22	Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
E.05.22.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 80 mm Euro Ventisei / 96	m²	26,96
VE23_01CS.AT.P 01.008.004	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante ecc.		
VE23_01CS.AT.P 01.008.004.02	con natante per il trasporto oltre i 5 mc. Euro Trentacinque / 00	m³	35,00
VE23_01CS.SM.S 01.001	Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti:		
VE23_01CS.SM.S 01.001.001	categoria CER 170904 Euro Quarantacinque / 00	m³	45,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
VE23_01CS.SM.S 01.002	Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, demolizione di strutture o parti di strutture ecc.		
VE23_01CS.SM.S 01.002.002	da demolizione di strutture in laterizio pietrame marmo ceramica cemento o composti Euro Due / 00	coeff.	2,00
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.016	Rimozione di cordonate in trachite, pietra d'Istria, porfido o calcestruzzo di cemento, ecc. Euro Ventitre / 30	ml.	23,30
VE23_04CS.PR.Q 03.E10.001	Posa in opera di cordonate in porfido rette, con qualsiasi lavorazione.		
VE23_04CS.PR.Q 03.E10.001.01	per cordonate delle sezioni di 10x23÷30 cm. Euro Ventisette / 38	ml.	27,38
VE23_04CS.PR.Q 03.E10.001.02	per cordonate delle sezioni di 12x23÷30 cm. Euro Ventotto / 34	ml.	28,34
VE23_04CS.PR.Q 03.E10.001.03	per cordonate delle sezioni di 15x23÷30 cm. Euro Ventinove / 56	ml.	29,56
VE23_04CS.PR.Q 01.011.030	Fornitura di cordonate di porfido a spigolo regolare, rette o curve, di colore omogeneo, di materiale compatto ecc. Euro Zero / 00	-	
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020	Fornitura di cordonate di porfido a spigolo regolare, rette o curve, di colore omogeneo, di materiale compatto ecc.		
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.01	10x20÷30 cm , finitura testa segata e fianco piano cava Euro Quaranta / 00	ml.	40,00
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.02	12x20÷30 cm finitura testa segata e fianco piano cava Euro Quarantatre / 05	ml.	43,05
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.03	15x20÷30 cm finitura testa segata e fianco piano cava Euro Quarantacinque / 80	ml.	45,80
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.04	10x20÷30 cm finitura bocciardata fianco piano cava Euro Quarantotto / 90	ml.	48,90
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.05	12x20÷30 cm finitura bocciardata fianco piano cava Euro Cinquanta / 60	ml.	50,60
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.06	15x20÷30 cm finitura bocciardata fianco piano cava Euro Cinquantadue / 00	ml.	52,00
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.07	10x23÷30 cm finitura piano cava lati segati Euro Trentasei / 25	ml.	36,25
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.08	12x23÷30 cm finitura piano cava lati segati		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
	Euro Trentotto / 35	ml.	38,35
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.09	15x23÷30 cm finitura piano cava lati segati		
	Euro Quarantacinque / 40	ml.	45,40
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.10	10x10÷15 cm finitura piano cava lati segati		
	Euro Ventuno / 75	ml.	21,75
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.11	Maggiorazione al prezzo degli elementi lineari con diversa finitura per pezzo unico curvo con raggio esterno fino a 100 cm		
	Euro Duecentodieci / 00	%	210,00
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.12	bocche da lupo per caditoie oltre il costo rispettiva cordonata		
	Euro Quarantasette / 25	cad.	47,25
VE23_04CS.PR.Q 01.011.020.13	maggiorazione per la smussatura degli spigoli (1x1 cm)		
	Euro Cinque / 50	ml.	5,50
VE23_01CS.PR.Q 01.012.002	Fornitura di pavimentazione podotattile in masselli di cls, spessore mm 60 circa ecc.		
	Euro Trentacinque / 00	m²	35,00
VE23_04CS.PR.Q 03.E08.032	Fornitura e posa di pavimentazione podotattile in masselli di cls, spessore mm 60 circa (adatta al passaggio di autveicoli), ecc.		
VE23_04CS.PR.Q 03.E08.032.01	Pavimentazione a codici		
	Euro Ottantatre / 66	m²	83,66
E.08.06	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.		
E.08.06.a	CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane		
	Euro Ventisei / 76	m²	26,76
VE23_01CS.PR.Q 02.002.002	Calcestruzzo in classe di esposizione (UNI 11104) XS2		
VE23_01CS.PR.Q 02.002.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45, rapporto max e/c=0,45		
	Euro Centonove / 59	m³	109,59
VE23_01CS.PR.Q 01.005.001	Fornitura a piè d'opera di ferro tondo di qualsiasi diametro in conformità al D.M. 14/09/2005, per opere in cemento armato, sagomato e posto in opera ecc.		
VE23_01CS.PR.Q 01.005.001.01	B450A (diametro da 5 a 12 mm)		
	Euro Uno / 25	kg.	1,25
VE23_01CS.PR.Q 01.005.001.02	B450C (diametro da 6 a 50 mm)		
	Euro Uno / 33	kg.	1,33
VE23_01CS.PR.Q 01.005.002	Fornitura a piè d'opera di rete elettrosaldata di qualsiasi diametro, per opere in cemento armato. Rete elettrosaldata a maglia variabile, controllata in stabilimento, del tipo:		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
VE23_01CS.PR.Q 01.005.002.01	B450A Euro Uno / 39	kg.	1,39
VE23_01CS.PR.Q 01.005.002.02	B450C Euro Uno / 48	kg.	1,48
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.008	Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati delle acque bianche, nere o miste nella rete di fognatura ecc. Euro Trecentouno / 43	cad.	301,43
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.009	Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi delle acque piovane provenienti dalle nuova rete di raccolta, ecc. Euro Duecentocinquantesette / 96	cad.	257,96
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.012	Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc.		
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Euro Cinquantuno / 94	cad.	51,94
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.014	Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.		
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.014.02	collettori oltre 30 cm e fino a 60 cm compreso Euro Quarantaquattro / 62	ml.	44,62
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.014.03	collettori oltre 60 cm Euro Cinquantotto / 47	ml.	58,47
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.017	Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc.		
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.017.03	collettori di int. oltre 30 cm Euro Ottantasette / 46	ml.	87,46
E.02.07	Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compresa la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi. Compresi inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza.		
E.02.07.00	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITE A MANO Euro Centocinquantadue / 05	m³	152,05
E.03.05	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
E.03.05.a	RINTERRO DIRINTERRO DI con materiale con materiale posto sul bordo dello scavo Euro Quattro / 87	m³	4,87
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.018	Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati e delle acque bianche, nere o miste nel tratto ricadente in proprietà pubblica ecc.		
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.018.08	con tubi di PE (PN4) per condotte interrate del phi est. di 125 mm Euro Duecentootto / 57	ml.	208,57
VE23_04CS.PR.Q 03.M02.010	Fornitura e posa di pozzetto di ispezione su tubazione del tipo per fognatura interrata a gravità, ecc. Euro Quattrocentoventuno / 00	cad.	421,00
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.022	Lievo e demolizione di tubazione in calcestruzzo (anche in presenza di sottoservizi) con o senza rinfianchi/platea in calcestruzzo, escluso lo scavo. ecc.		
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.022.01	condotte con platea e rinfianchi in cls, fino ad un diametro interno di 50 cm. Euro Quarantaquattro / 59	ml.	44,59
VE23_04CS.PR.Q 03.I01.001	Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del piano stradale finito di chiusini dei servizi esistenti in sede stradale ecc. Euro Novantadue / 95	cad.	92,95
VE23_04CS.PR.Q 01.007.001	Tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura in barre da 6 m o di lunghezze inferiori, con caratteristiche conformi UNI EN 1401-1 dei tipi:		
VE23_04CS.PR.Q 01.007.001.05	SN8 Ø esterno di 250 mm Euro Trentasette / 50	ml.	37,50
B.08.35	Caditoia piana quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 Classe C250. Prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; costituita da: telaio quadrato provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucchiolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del trafficociclistico. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro.		
B.08.35.b	CADITOIA PIANA DI DRENAGGIO ACQUE PIOVANE PER BORDO MARCIAPIEDE CLASSE C250 - ANTIBARRIERE ARCHITETTONICHE 300x300 mm E TELAIO QUADRO MIN 410x410 mm Euro Ottantuno / 52	cad	81,52
B.09.22	Pozzetto prefabbricato in cls precompresso delle dimensioni di cm 55PER55PER110, sifonato completo di caditoia, imbuto di raccordo, portacestello, cestello, piastrine portasifone e elemento di fondo con sifone a sezione quadrata		
B.09.22.00	POZZETTO PER CADITOIA Euro Duecentonovantanove / 58	cad	299,58

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
VE23_04CS.PR.Q 01.006.004	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di:		
VE23_04CS.PR.Q 01.006.004.01	40x40x40 cm spess. 6÷8 cm Euro Ventisette / 60	cad.	27,60
VE23_04CS.PR.Q 01.006.008	Coperchio in c.a. prefabbricato costituito da telaio e sigillo chiuso o a caditoia, per pozzetti del tipo rinforzato, dello spessore di 15÷20 cm Euro Centoventisei / 00	m²	126,00
Z.01.07	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
Z.01.07.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese Euro Seicentosessantacinque / 76	N.	665,76
Z.01.07.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) Euro Centocinquantuno / 05	cad/me	151,05
Z.01.09	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
Z.01.09.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese Euro Quattrocentosettantotto / 70	N.	478,70
Z.01.17	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo mensile		
Z.01.17.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO Euro Diciotto / 40	m/me	18,40
Z.01.25	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.		
Z.01.25.a	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m Euro Tre / 94	N.	3,94

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
Z.01.26	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare		
Z.01.26.g	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m Euro Quattro / 40	N.	4,40
Z.01.27	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare		
Z.01.27.a	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m Euro Tre / 82	N.	3,82
Z.01.33	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese		
Z.01.33.a	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm Euro Quarantuno / 92	cad/me	41,92
Z.01.37	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie		
Z.01.37.a	COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese Euro Settantacinque / 96	N.	75,96
Z.01.64	Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile		
Z.01.64.00	LAMPEGGIATORE Euro Uno / 16	cad/me	1,16
Z.01.66	Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretto IP65 da 60 W ogni 5 metri.		
Z.01.66.00	ILLUMINAZIONE FISSA Euro Quattordici / 63	m	14,63
P.02.03	Perimetrazione delle aree di intervento, con il montaggio di recinzione costituita da rete elettrosaldata, avente altezza complessiva di ml 2,10, su montanti tubolari in acciaio zincato, supportata da basamenti in calcestruzzo precompresso. I pannelli della recinzione, dovranno essere connessi fra loro oltre che dalle staffe autoportanti montate di serie su ciascun pannello, da staffe a ganascia, posizionate al centro della coppia di pannelli. La perimetrazione sarà completata dal montaggio di rete rossa sul perimetro interno della recinzione e dai segnali di pericolo derivante dalla tipologia del rifiuto da mettere in sicurezza. Sistemi alternativi a quello indicato potranno essere impiegati a condizione che garantiscano un livello di sicurezza almeno equivalente, previo assenso D.LL.		
P.02.03.00	PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO Euro Ventisei / 29	m	26,29
Z.01.08	Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
Z.01.08.b	base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
Z.01.08.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) Euro Duecentosessantotto / 89	cad/me	268,89
B.67.12	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE		
B.67.12.01	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC Euro Sessantuno / 56	cad	61,56
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.019	Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento e relativo sottofondo, per uno spessore medio di 10÷12 cm, ecc.		
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.019.01	Pavimentazioni stradali in centro storico superficie inferiore a 50 mq. Euro Trentasette / 84	m²	37,84
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.019.02	gradini di ponti. Euro Quarantasette / 56	m²	47,56
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.019.03	Pavimentazioni stradali fuori centro storico superficie superiore a 50 mq. Euro Venti / 91	m²	20,91
VE23_05CS.PR.Q 01.020.001	Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da scheletro e da qualsiasi altro materiale inadatto alle colture, ecc. Euro Trentatre / 00	m³	33,00
VE23_05CS.PR.Q 03.020.002	Solo stendimento di terreno di medio impasto, steso alle quote indicate dalla D.L. Euro Quattro / 55	m³	4,55
B.12.01	Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 4 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.		
B.12.01.f	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 315 mm Euro Cinquantacinque / 79	m	55,79
E.02.05	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
E.02.05.a	la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE Euro Ottantacinque / 28	m³	85,28
VE23_01CS.PR.Q 01.017.001	Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costituito da fibre di polipropilene da utilizzare come armante su sottofondi stradali o come filtrante per difese spondali:		
VE23_01CS.PR.Q 01.017.001.01	con ordito di resistenza a trazione di almeno 100 kN/m Euro Due / 56	m²	2,56
VE23_01CS.RU.R 01.001	MANODOPERA EDILE		
VE23_01CS.RU.R 01.001.04	Operaio Comune Euro Ventisei / 39	ora	26,39
VE23_01CS.RU.R 01.001.02	Operaio Specializzato Euro Trentuno / 67	ora	31,67
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.018	Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo, compreso lo sgombero e il trasporto del materiale a discarica di risulta, in conformità alla normativa vigente:		
VE23_04CS.PR.Q 03.A01.018.03	Pavimentazioni stradali fuori centro storico superficie superiore a 50 mq. Euro Nove / 21	m²	9,21
VE23_05CS.PR.Q 03.020.001	Livellamento e spianamento del terreno con asporto totale dei materiali di risulta Euro Zero / 44	m²	0,44
F.13.06	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
F.13.06.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm Euro Tredici / 86	al mq.	13,86
H.04.08	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0/12-14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con eventuale esclusione della spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.		
H.04.08.00	MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM Euro Sette / 22	m²	7,22
F.16.01	Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
F.16.01.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO Euro Zero / 65	m	0,65
VE23_01CS.PR.Q 01.001.005	Ghiaia delle pezzature da 3÷5 cm o ciottoli per sottofondi, vespai, ecc. Euro Trentaquattro / 56	m³	34,56



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole

C.I. 15024
Fasc. 2024/XI.2.1./2-6
R.U.P. arch. cons. Cristian Tonetto

Oggetto: **C.I. 15024 - INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO**
AREA LIDO PELLESTRINA – CUP: F77H21006940001

ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ DEI LUOGHI

Ai sensi dell'art. 4 del DM 49/2018

Si dichiara la piena ed effettiva disponibilità dell'area o dei beni interessati dalle opere che dovranno essere realizzate, secondo le relazioni progettuali e l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e nelle more della nomina del D.L..

Per quanto sopra si attesta la realizzabilità del progetto e anche per tutto quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. cons. Cristian Tonetto

(firmato digitalmente)